

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

485° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 16
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 27
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 74
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 87
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 97
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	» 105
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 116
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 118

### Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori . . . . .	Pag. 121
--	----------

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	Pag. 3
--	--------

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . .	Pag. 140
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	» 149
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana . . . . .	» 157
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . . .	» 158

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	Pag. 159
---	----------

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag. 162
------------------------	----------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

67<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CREMA

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

#### **Comunicazioni del Presidente sulla lettera del senatore Cossiga che ha fatto seguito alla sentenza della Corte costituzionale 24-26 maggio 2004, n. 154**

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato il 28 giugno 2004 ha trasmesso alla Presidenza della Giunta – «per opportuna conoscenza e per ogni eventuale seguito di competenza della Giunta» – una lettera del 27 maggio 2004 a firma del senatore Cossiga. La lettera concerne la sentenza n. 154 del 2004 della Corte costituzionale, che ha respinto il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dallo stesso Cossiga (nella veste di ex Presidente della Repubblica) nei confronti della autorità giudiziaria procedente in due distinti giudizi civili per risarcimento dei danni intentati dai senatori Sergio Flamigni e Pierluigi Onorato.

Il senatore Cossiga, nella sua lettera del 27 maggio 2004 al Presidente del Senato, preconizza iniziative «a tutela di un membro della Camera parlamentare da Lei presieduta», lamentando che l'effetto della sentenza potrebbe essere quello di privare un ex Capo dello Stato, anche quando cessato dall'ufficio «e acquistata la qualità di senatore, di immunità riconosciute anche ad ogni membro del Parlamento, elettivo o di diritto ed a vita, condizione nella quale oggi io per l'appunto mi trovo».

Effettivamente, un senatore che durante l'esercizio del suo mandato veda sindacati nel merito atti tipici della sua funzione, ad opera della magistratura, gode di una posizione di insindacabilità da questa Giunta in più sedi affermata e difesa. La difficoltà di ricondurre all'articolo 68 primo comma il caso all'origine della controversia civile risiede però nel fatto

che le dichiarazioni di cui si assume la natura lesiva furono rese da Cossiga quando non era senatore. L'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione ha sì una valenza perpetua (nel senso che permarrà sempre, anche al termine della legislatura oppure una volta cessato il mandato parlamentare), ma non nel senso che segue perpetuamente la persona del parlamentare, anche per fatti avvenuti dopo che è cessata la sua carica o prima che l'abbia assunta.

Diverso è il caso in cui la tutela richiesta dal senatore Cossiga fosse riferibile al secondo comma dell'articolo 68. È in effetti un problema aperto quello inerente l'esecuzione forzata su beni di un parlamentare, quanto meno laddove essi siano ubicati all'interno della residenza o del domicilio coperto da inviolabilità, ovvero laddove essi facciano parte dell'indennità parlamentare (coperta dalla garanzia di cui all'articolo 69 Cost.). Una richiesta di tutela pervenuta in proposito alla Presidenza della Camera, e deferita alla Giunta delle autorizzazioni a procedere il 16 ottobre 2002, non ebbe alcun seguito; un precedente di pignoramento di beni mobili, nonostante la dichiarazione resa dal debitore esecutato che ha invocato la qualità di senatore, si rinviene poi nel 2003.

Ciò nondimeno, non vi è margine per una pronuncia sul punto nella fattispecie in questione: infatti il senatore Cossiga non risulta destinatario di provvisoria ed anzi la condanna al risarcimento dei danni in sede civile – ad opera del tribunale ordinario di Roma (sentenze 21 aprile 1997 e 16 marzo 1998) – non è esecutiva dopo la riforma pronunciata dalla Corte d'appello di Roma. Fino a quando non si dovesse verificare, in sede di rinvio, una diversa pronuncia (o meglio, fino a quando questa non dovesse passare in giudicato), manca il requisito della pendenza del giudizio di esecuzione che, solo, potrebbe giustificare una richiesta alla Giunta di valutare il caso sotto il profilo del secondo comma dell'articolo 68: la prassi univoca prevede infatti che la Giunta non si pronunci su ipotesi virtuali o su richieste non giustificate dall'attualità del pericolo che incomberebbe sul bene protetto.

Prende atto la Giunta.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Discussione sulle comunicazioni del Presidente in ordine alle cariche elettive assunte da senatori a seguito della tornata elettorale amministrativa, rese il 27 luglio 2004**

Il presidente CREMA riassume i termini della questione sottoposta alla Giunta nelle sue comunicazioni, avvertendo che, dopo il loro svolgimento, la Camera dei deputati ha ulteriormente confermato la sua giurisprudenza sulla mancata trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenuta in cause di incompatibilità.

Si apre la discussione sulle comunicazioni rese il 27 luglio 2004.

Il senatore PIROVANO, conformemente al mandato ricevuto dal Comitato per le cariche dei senatori di cui è coordinatore, si dichiara favorevole al superamento della regola della trasformazione, alla luce dei persuasivi argomenti (l'assenza di una norma esplicita, la stretta interpretazione delle norme limitative di diritti, la differenza tra la *ratio* delle ineleggibilità e quella delle incompatibilità) che hanno ispirato le decisioni assunte dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati in questa legislatura.

Il senatore FRAU, premesso che la regola della trasformazione si fondava su una giurisprudenza antica e che la *ratio* dell'incompatibilità ha una valenza più ampia della mera prevenzione del conflitto di interessi, invita ad approfondire la questione; la disparità di trattamento non può essere un argomento sufficiente a far propendere per la soluzione recentemente adottata dalla Giunta delle elezioni della Camera.

Il senatore MANZIONE ricorda che l'articolo 66 della Costituzione e l'articolo 135-ter del Regolamento del Senato predeterminano soltanto una competenza procedimentale, ma non possono fondare una deroga al principio della riserva di legge in materia di elettorato passivo: la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 46 del 1969, costantemente richiede la stretta interpretazione in merito alle deroghe del principio fondamentale contenuto nell'art. 51 della Costituzione, per il quale l'eleggibilità è la norma, l'ineleggibilità è l'eccezione. Benché tredici legislature di precedenti conformi non possano essere sottovalutate, l'esigenza di evitare distorsioni del sistema costituzionale comporta poi la necessità di prevenire le notevoli disparità di trattamento tra le due Camere che si verificherebbero in presenza di una diversa lettura della medesima fattispecie. Concorda pertanto con la posizione espressa dal senatore Pirovano.

Il senatore CONSOLO concorda con l'intervento del senatore Manzione: nella regola della trasformazione non solo non viene in rilievo l'esigenza di assicurare una corretta e libera concorrenza elettorale (essendo di tutta evidenza che le elezioni parlamentari si sono già svolte, nel momento in cui da senatore ci si candida a sindaco o presidente di provincia), ma semmai è essa stessa che – dopo le decisioni assunte dalla Camera – attenta alla *par condicio* che dovrebbe caratterizzare tutti gli attori del sistema parlamentare. Occorre salvaguardare il bicameralismo da interpretazioni diversificate della medesima fattispecie: esse produrrebbero una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto foriere di evidenti disparità di trattamento tra i due rami del Parlamento. Diventa pertanto necessitata la conclusione espressa dal senatore Pirovano, con la quale conviene pienamente.

Il senatore MARITATI lamenta l'assenza di fondamento giuridico nel capovolgimento di una giurisprudenza pluridecennale: essa si fondava sulla coincidenza esistente tra alcuni elementi costitutivi della ineleggibi-

lità e quelli della incompatibilità; in virtù di ciò, le cariche di sindaco di città con rilevante popolazione e di presidente di giunta provinciale, oltre a poter costituire posizione idonea ad influenzare l'elettore per le elezioni al Parlamento (e quindi idonea a costituire causa di ineleggibilità), erano viste come configuranti anche un possibile conflitto di interessi con il mandato parlamentare, che incide sia nella fase precedente le elezioni sia in quella successiva. La scelta di abdicare a questo principio si presta ad essere letta come un ennesimo privilegio che le Camere si arrogano, a favore dei loro componenti e senza persuasivi argomenti, ma in virtù di considerazioni di mero fatto che non dovrebbero ispirare le decisioni di una sede a competenza tecnico-giuridica quale è la Giunta. Pertanto dissenziente dalla posizione espressa dal senatore Pirovano.

Replica agli intervenuti il presidente CREMA, che ricorda come la relazione da lui svolta il 27 luglio sottoponeva all'attenzione della Giunta i pro ed i contro della regola della trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità. Dalle risultanze del dibattito, emerge anzitutto la lacunosità e, sotto molti profili, la contraddittorietà della legislazione vigente in materia di elettorato passivo: si può affermare senza tema di smentita che un intervento legislativo di profonda revisione incontrerebbe la più ampia adesione da parte dei componenti della Giunta. Vi è poi la scelta – variamente argomentata, ma di cui è senz'altro una componente l'esigenza di prevenire la disparità di trattamento tra i due rami del Parlamento – di superare la regola della trasformazione, di cui si è fatto portavoce il senatore Pirovano anche a nome del Comitato di cui è coordinatore. Su tale scelta, con cui personalmente concorda, sollecita un pronunciamento della Giunta.

Dopo interventi dei senatori FRAU e CONSOLO, la Giunta approva a maggioranza la proposta del senatore Pirovano di proclamare il superamento della regola secondo cui le cause di ineleggibilità sopravvenute si trasformano in cause di incompatibilità.

### **Comunicazioni del senatore Pirovano in materia di incompatibilità parlamentari**

Il senatore PIROVANO, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori illustra le conclusioni alle quali il Comitato – sulla base della documentazione inviata dai senatori interessati su richiesta del Comitato stesso – è pervenuto in ordine ad alcune situazioni.

Riferisce in primo luogo sul collocamento in aspettativa dei seguenti senatori dalle cariche ad uffici dichiarati:

Acciarini Maria Chiara, preside presso l'Istituto tecnico commerciale «Erasmus da Rotterdam»;

Alberti Casellati Maria Elisabetta, docente universitario presso l'Università di Padova;

Asciutti Franco, insegnante presso l'Istituto tecnico commerciale «A. Capitini»;  
Ayala Giuseppe Maria, magistrato, consigliere di Cassazione;  
Basile Filadelfio Guido, docente universitario presso l'Università di Catania;  
Basso Marcello, insegnante presso l'Istituto tecnico commerciale «G. Luzzatto»;  
Bonfietti Daria, insegnante presso l'Istituto tecnico industriale «Al-dini Valeriani»;  
Brignone Guido, insegnante presso il Liceo Artistico statale «E. Bianchi» di Cuneo;  
Brunale Giovanni, insegnante presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri «F. Niccolini» di Volterra (PI);  
Brutti Massimo, docente universitario presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma;  
Budin Milos, insegnante presso l'Istituto tecnico commerciale «Ziga Zois» di Trieste;  
Caddeo Rossano, insegnante presso l'Istituto Omnicomprensivo di Sardara (CA);  
Casillo Tommaso, dirigente presso la Regione Campania;  
Centaro Roberto, magistrato di Cassazione;  
Ciccanti Amedeo, dirigente presso la Provincia di Ascoli Piceno;  
Cirami Melchiorre, magistrato;  
Cortiana Fiorello, operatore culturale presso la Provincia di Milano;  
Coviello Romualdo, docente universitario presso l'Università degli studi della Basilicata (Potenza);  
D'Andrea Giampaolo Vittorio, docente universitario presso l'Università degli studi della Basilicata (Potenza);  
Dato Cinzia, docente universitario presso l'Università degli studi del Molise (Campobasso);  
De Corato Riccardo, funzionario presso la Regione Lombardia;  
Dentamaro Ida, docente universitario presso l'Università degli studi di Bari;  
D'Onofrio Francesco, docente universitario presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;  
Franco Vittoria, ricercatore universitario presso la Scuola Normale Superiore di Pisa;  
Gaglione Antonio, medico presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Foggia;  
Gentile Antonio, capo segreteria presso l'Assessorato «personale ed enti locali» della Regione Calabria;  
Ioannucci Maria Claudia, docente universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila;  
Labellarte Gerardo, dipendente del Comune di Roma;  
La Loggia Enrico, docente universitario presso l'Università degli studi di Palermo;

Manieri Maria Rosaria, docente universitario presso l'Università degli studi di Lecce;

Modica Luciano, docente universitario presso l'Università degli studi di Pisa;

Pagano Maria Grazia, insegnante presso l'Istituto Magistrale «Campanella» di Napoli;

Pellegrino Gaetano Antonio, dirigente amministrativo (Vice Provveditore) presso il Provveditorato Opere Pubbliche per la Campania (Napoli);

Pera Marcello, docente universitario presso l'Università degli studi di Pisa;

Ripamonti Natale, ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano;

Ruvolo Giuseppe, impiegato dell'ENEL S.p.A nella sede di Sciacca (AG);

Salvi Cesare, docente universitario presso l'Università degli studi di Perugia;

Saporito Learco, docente universitario presso l'Università degli studi di Teramo;

Tarolli Ivo, funzionario della Provincia autonoma di Trento;

Turrone Sauro, dirigente presso il Comune di Cesena (FL);

Valditara Giuseppe, docente universitario presso l'Università degli studi di Torino;

Villone Massimo, docente universitario presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Zappacosta Lucio, funzionario della Regione Abruzzo;

Ziccone Guido, docente universitario presso l'Università degli studi di Catania.

La Giunta prende atto.

Il senatore Pirovano in secondo luogo riferisce sul collocamento in quiescenza dei seguenti senatori dalle cariche ed uffici dichiarati:

Battafarano Giovanni Vittorio, insegnante presso il Liceo Pedagogico «Vittorino da Feltre»;

Biscardini Roberto, docente presso il Politecnico di Milano;

Gubert Renzo, docente universitario presso l'Università degli studi di Trento;

Maconi Loris Giuseppe, dipendente del Comune di Monza (MI);

Manzella Andrea, docente universitario presso l'Università LUISS – Guido Carli di Roma;

Maritati Alberto, magistrato;

Tomassini Antonio, primario ginecologo.

La Giunta prende atto.

Il senatore Pirovano riferisce quindi sulla cessazione dei seguenti senatori dalle cariche ed uffici dichiarati:

Kofler Alois, consigliere di amministrazione dell'Aeroporto di Bolzano e delle Dolomiti;

Pessina Vittorio, consigliere della Viacom outdoor S.r.l.;

Perterlini Oskar, consigliere di amministrazione della Centrum Pensplan S.p.A. e consigliere di amministrazione della Itas Vita S.p.A.;

Scotti Luigi, consigliere di amministrazione della A.M.S.A. S.p.A.

La Giunta prende atto.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Rigoni Andrea, revisore contabile dell'Agenzia di promozione economica della Toscana. Per la giurisprudenza del Senato la carica non rientra nel divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 60 del 1953 in ragione del requisito della contribuzione (si tratta comunque di società partecipata della regione); né si ritiene che vi rientri per quello della gestione di servizi «di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione» poiché l'oggetto è rappresentato dalla mera gestione delle attività di produzione economica e di sostegno ai processi di internazionalizzazione agricolo, artigianale ed industriale.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Cantoni Gianpiero, presidente della Libera università degli studi San Pio V di Roma. Si tratta di carica che non implica funzioni didattiche, per cui non è incompatibile ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382 del 1980, anche giusta i precedenti (X legislatura, seduta della Giunta del 24 gennaio 1990, declaratoria di compatibilità per la presidenza della Luiss).

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Degennaro Giuseppe, rettore della Libera università mediterranea (LUM). Si tratta di carica che non implica funzioni didattiche, per cui non è incompatibile ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382 del 1980, anche giusta i precedenti (per la compatibilità in virtù della deroga derivante dal combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 1 comma secondo della legge n. 60 del 1953: X legislatura, seduta della Giunta del

3 maggio 1989, compatibilità riconosciuta per il presidente della scuola di cultura cattolica di Vicenza, trattandosi di un'istituzione culturale).

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Tarolli Ivo, presidente e consigliere dell'università popolare trentina. Si tratta di carica che non implica funzioni didattiche, per cui non è incompatibile ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382 del 1980, anche giusta il precedente specifico riferito al medesimo senatore (XIII legislatura, seduta della Giunta dell'8 aprile 1999, compatibilità dichiarata per il presidente dell'università popolare trentina). Rispetto a tale precedente, la situazione non è mutata a seguito della modifica dello statuto depositata il 16 febbraio 2004, che conferma i motivi della precedente applicazione dell'articolo 2 comma secondo della legge n. 60 del 1953 (perché all'articolo 2 ultimo comma ribadisce che l'università non ha scopo di lucro e che non rientra nell'oggetto sociale la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione).

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Agogliati Antonio, imprenditore socio accomandatario in società assicurativa. L'essere socio non è vietato dall'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, per cui non si riscontrano elementi di incompatibilità. Del resto, tutte le cariche rivestite in società di assicurazioni sono state dichiarate compatibili nella giurisprudenza della Giunta del Senato (X legislatura, seduta del 24 gennaio 1990; XI legislatura, seduta del 14 luglio 1993) in quanto, nell'ambito delle attività assicuratrici, lo svolgimento di attività finanziarie è puramente strumentale rispetto allo svolgimento dell'attività principale, che è quella assicurativa.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Archiutti Giacomo, consigliere di amministrazione della Veneta Cucine S.p.A. Dalla lettura dello statuto prodotto e dalla dichiarazione del senatore emerge che questa società non gestisce servizi per lo Stato né lo Stato vi contribuisce in via ordinaria, per cui – conformemente ai precedenti (XI legislatura, seduta della Giunta del 31 marzo 1993, compa-

tibilità dichiarata per il consigliere di amministrazione NCR Italia S.p.A.) – non rientra nell’articolo 2 della legge n. 60 del 1953.

La Giunta, all’unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Barelli Paolo, amministratore unico della C.I.R. AUR s.r.l. Dalla lettura dello statuto prodotto e dalla dichiarazione del senatore emerge che questa società non gestisce servizi per lo Stato né lo Stato vi contribuisce in via ordinaria, per cui – conformemente ai precedenti (X legislatura, seduta della Giunta del 27 febbraio 1991, compatibilità dichiarata per l’amministratore unico della «Programma s.r.l.»; tale compatibilità è stata ribadita nella XIII legislatura, seduta della Giunta del 7 aprile 1998) – non rientra nell’articolo 2 della legge n. 60 del 1953.

La Giunta, all’unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Cossiga Francesco, consulente della Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. In ordine a tale tipo di impresa (diverso dall’istituto di credito, che è oggetto dell’articolo 3 della legge n. 60 del 1953) è stato considerato dalla Giunta compatibile il ruolo meramente consulenziale non di carattere permanente. Precedenti in tal senso risalgono alla X legislatura, seduta della Giunta del 13 novembre 1991 (compatibilità dichiarate per: componente di un organo consultivo del gruppo Bieleberg; componente di un organo consultivo della ditta Sotheby’s di New York; componente di un organo consultivo della *United Technologies Corporation-USA*).

La Giunta, all’unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Debenedetti Franco, consigliere di amministrazione della CIR S.p.A. La carica è già stata dichiarata compatibile nella X legislatura (seduta del 17 ottobre 1990) con la seguente motivazione: «L’articolo 6 dello statuto vieta espressamente la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. Inoltre dalla relazione al bilancio e dagli altri elementi informativi acquisiti è emerso che la società svolge attività di detenzione stabile di partecipazioni, ai fini del controllo e del coordinamento delle società partecipate e delle attività industriali da queste svolte». Non si ravvisano fatti nuovi per distanziarsi dal precedente specifico.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Dell'Utri Marcello, presidente della società Pagine Italia S.p.A. – Milano 2. Sussiste un precedente favorevole della Camera dei deputati in rapporto alla medesima società e al medesimo parlamentare (XIII legislatura, Giunta della Camera del 14 maggio 1997). Non si ravvisano fatti nuovi per distanziarsi dal precedente specifico.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Dell'Utri Marcello, presidente della società «Nomen» s.r.l. Si tratta di società finanziaria, ma non nella forma della società per azioni e, essendo l'incompatibilità dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953 di stretta interpretazione, non può ritenersi vietato.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Guasti Vittorio, consigliere di amministrazione della V. Guasti architettura s.r.l. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all'articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma professionale.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Guasti Vittorio, liquidatore della Forum s.r.l. per la riqualificazione urbana. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all'articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma professionale. Si è valutato se rientrasse nell'articolo 2, cioè se la società ha mai gestito servizi pubblici, visto che nell'oggetto sociale vi è «la promozione e lo sviluppo, in proprio e per conto terzi, di interventi di riqualificazione dell'immagine urbana», ma si è concluso che lo stato di liquidazione fa cessare l'attualità del pericolo di prolungamento di eventuali situazioni incompatibili.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Massucco Alberto, presidente del consiglio di amministrazione della Massucco industrie S.p.A. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all'articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma industriale.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Michelini Renzo, presidente del Centro studi interprofessionale s.r.l. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all'articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma professionale nel settore terziario.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Passigli Stefano, consigliere di amministrazione Scala group S.p.A. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all'articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma industriale.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Pedrini Egidio, presidente della SIRA s.r.l. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all'articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma industriale informatico; si escludono, ad opera del senatore, contribuzioni ordinarie pubbliche o gestione di servizi per le P.A.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Pessina Vittorio, consigliere di amministrazione DADA S.p.A. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all'articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma industriale.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Pessina Vittorio, consigliere della PPE S.p.A. poi *Masterkey*. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all'articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario (espressamente escluso all'articolo 2 dello statuto) ma di prestazione e gestione di servizi in ambito comunicazionale.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Peterlini Oskar, consulente della *Centrum pensplan* S.p.A. Per la giurisprudenza del Senato la carica non rientra nel divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 60 del 1953 in ragione del requisito della contribuzione (si tratta comunque di società partecipata in maggioranza della regione Trentino Alto Adige); potrebbe rientrarvi bensì per quello della gestione di servizi «di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione» laddove si ritenesse che l'oggetto (prestazione di servizi connessi con la gestione amministrativa di Fondi pensione) rientri nella nozione di gestione di servizio pubblico. In ogni caso, dal Comitato è stato considerato dirimente, ai fini della compatibilità, il ruolo meramente consulenziale, non legale né amministrativo di carattere permanente, ivi svolto dal senatore.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Peterlini Oskar, componente del comitato finanza e promotore finanziario della *Pensplan Invest* S.p.A. In ordine a tale tipo di impresa – che potrebbe astrattamente rientrare tra le società il cui scopo prevalente sia l'esercizio di attività finanziarie, di cui all'articolo 3 della legge

n. 60 del 1953 – è stato considerato dal Comitato compatibile il ruolo meramente consulenziale non legale né amministrativo di carattere permanente, ivi svolto dal senatore.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Togni Livio, amministratore unico Compagnia immobiliare Togni s.a.s. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all'articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma di gestione immobiliare.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Sulla base delle risultanze della discussione testé conclusasi sulle comunicazioni del presidente Crema rese il 27 luglio scorso, il senatore Pirovano, conformemente al mandato ricevuto dal Comitato per le cariche dei senatori, propone di dichiarare compatibili le cariche rivestite dai seguenti senatori:

Coletti Tommaso, presidente della provincia di Chieti;

Provera Fiorello, presidente della provincia di Sondrio.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

**430<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE comunica che, conformemente a quanto deciso nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari – la cui riunione si è appena conclusa – dalla prossima settimana sarà inserito nell'ordine del giorno, per l'esame in sede referente, il disegno di legge n. 3063, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (ordinamento degli enti locali), riguardanti i criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale per i comuni.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3102)** *Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 al testo del decreto-legge e 1.1, di contenuto redazionale.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, invita a ritirare gli emendamenti 1.4 e 1.3.

Il sottosegretario BALDINI si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 1.1, 1.2 e Tit. 1 e invita a ritirare gli emendamenti 1.4 e 1.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3105) Conversione in legge del decreto legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia**

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) ricorda che il decreto-legge n. 238 è volto a tutelare l'allineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze di polizia, nei cui confronti un recente intervento a favore degli appartenenti ai ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ha determinato o accentuato alcune insostenibili sperequazioni. Il riferimento è all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale ha provveduto al riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, senza tuttavia intervenire sulle posizioni corrispondenti del personale delle Forze di polizia.

Il decreto si muove nella prospettiva aperta dall'ultima legge finanziaria, che all'articolo 3, comma 155, ha accantonato risorse *ad hoc* in previsione della emanazione di nuovi provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia; dei provvedimenti normativi da ultimo citati il decreto è volto ad anticipare taluni effetti: in questo modo si salvaguardano da subito il principio di equiordinazione e l'equilibrio complessivo dei riordinamenti già disposti con i decreti legislativi nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201 del 1995.

Rammenta poi che, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è imminente l'entrata in vigore di un nuovo sistema di parametri stipendiali che interesserà il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate ricorda altresì che il personale militare e le Forze di polizia di Stato non hanno un rapporto di lavoro «contrattualizzato», essendo in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Passa quindi a illustrare l'articolo 1, a norma del quale il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (11 settembre 2004), già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qua-

lifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono invece dal 1° gennaio 2001 per il personale con le suddette qualifiche già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'articolo 2 è volto ad allineare le posizioni degli ispettori capo e dei periti capo del Corpo forestale dello Stato a quelle derivanti dal riordino del 1995 e dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate, mentre l'articolo 3 provvede per quanto riguarda le posizioni degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 4 prevede l'allineamento delle posizioni dei marescialli aiutanti appartenenti all'Arma dei carabinieri con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001 a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate di cui al citato articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004. Il successivo articolo 5 interviene nello stesso senso per quanto concerne le posizioni dei marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di copertura finanziaria.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente PASTORE avverte che si procederà immediatamente all'esame degli emendamenti.

Il relatore BOSCKETTO (*FI*) illustra l'emendamento 5.0.2, che differisce al 31 dicembre 2007 il termine previsto dall'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dal quale per le promozioni costituisce requisito necessario la frequenza con profitto dei corsi previsti dalla stessa norma.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 5.0.3, volto a prevedere espressamente che i componenti del comitato per la valutazione annuale dell'attività dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato siano designati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, coerentemente alle funzioni di carattere generale da questi svolte.

Quanto all'emendamento 5.0.4, esso si propone di rimediare al rischio di scavalco che si determinerebbe nell'ambito della stessa qualifica dei vice sovrintendenti della Polizia di Stato da parte dei vincitori di concorsi successivi rispetto a quelli di concorsi precedenti.

Infine, illustra l'emendamento 5.0.5, volto a prorogare al 15 maggio 2006 la durata del mandato dei componenti in carica delle rappresentanze militari delle Forze armate e della Guardia di finanza, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare, tenendo conto, fra l'altro, dell'ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del Senato del 27 luglio 2004.

L'emendamento 5.0.1 si intende illustrato.

Il sottosegretario MANTOVANO illustra l'emendamento x1.0.1, che integra il disegno legge di conversione in legge recando ulteriori disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia in sostanziale conseguenza di quanto già contenuto nel provvedimento in esame.

Il relatore BOSCETTO invita a ritirare l'emendamento 5.0.1, proponendo alla Commissione di convergere sull'emendamento 5.0.5, da lui presentato, che avrebbe effetti analoghi. Quanto all'emendamento x1.0.1, esprime un parere favorevole.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime un parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore e conviene con l'invito da questi rivolto al proponente, di ritirare l'emendamento 5.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3102****al testo del decreto-legge****Art. 1****1.4**

SCARABOSIO

*Prima del comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: "in attività di rilievo imprenditoriale" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione di quelle di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002, n. 266;"».

---

**1.1**PASTORE, *relatore*

*Al comma 2, dopo le parole: «sono inserite le seguenti:», sostituire la parola: «"e"» con la seguente: «"nonché"».*

---

**1.2**PASTORE, *relatore*

*Al comma 3, dopo le parole: «"31 luglio, 1997, n. 249"», sopprimere il segno di interpunzione: «",» e sostituire le parole: «"e dell'articolo 14"» con le seguenti: «", e dell'articolo 14"».*

---

**1.3**

ZANDA

*Al comma 3, sostituire le parole: «"e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112"» con le seguenti: «"come vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112"».*

---

**al testo del disegno di legge****1.1**PASTORE, *relatore*

*Nell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge e nel relativo titolo nonché nel titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «conflitti di interesse» con le parole: «conflitti di interessi».*

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3105****al testo del decreto-legge****Art. 5.****5.0.2**BOSCKETTO, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Corsi collegati alla progressione in carriera  
del personale della Polizia di Stato)*

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

---

**5.0.3**BOSCKETTO, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-ter.***(Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato)*

1. Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: "dirigenti generali di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di livello B".

2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre, n. 334, a decorrere all'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003».

---

**5.0.4**BOSCETTO, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-quater.***(Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "In relazione alla decorrenza giuridica prevista per la nomina del predetto personale, ai vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000"».

---

**5.0.5**BOSCETTO, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-quinquies.***(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare)*

1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15 maggio 2006».

---

**5.0.1**

BARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, il comma ottavo è sostituito dal seguente: "Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili. All'entrata in vigore della disposizione di cui al presente comma, i delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica decadono dal loro naturale mandato al compimento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili"».

---

**al testo del disegno di legge****Art. 1.****x1.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia)*

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della maternità, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di Polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica sono applicate le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata nella legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

4. Per l'anno 2004 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell'indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d'imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro novanta per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro ottantacinque per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l'anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall'anno 2004, si provvede quanto a euro 1.405.502, a decorrere dal 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge

27 dicembre 2002, n. 289, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 9.717.529 a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredate da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

**384<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 15,40.**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che in data 24 settembre u.s. è stato riassegnato in sede deliberante il disegno di legge n. 1278 in materia di istituzione del luogo elettivo di nascita, d'iniziativa del senatore Izzo, precedentemente assegnato in sede referente.

Conseguentemente l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso deve intendersi integrato con la discussione in sede deliberante di tale disegno di legge.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente Antonino CARUSO (AN) informa che sono pervenuti da parte delle Commissioni i prescritti pareri ed in particolare rende noto il parere espresso dalla Commissione Bilancio che è di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia espressamente prevista la neutralità per il bilancio dello Stato delle eventuali modifiche ai regimi previdenziali che dovessero avere riflessi sulla gestione delle casse di previdenza. A tale riguardo anticipa che, in sede di esame dell'articolo 4, sarà sua cura presentare un apposito emendamento che recepisca la suddetta condizione.

Prima di procedere all'esame dei singoli articoli e relativi emendamenti, reputa opportuno replicare in questa sede alla supposta volontà di insabbiamento del provvedimento che, secondo talune organizzazioni rappresentative dei ragionieri e dei commercialisti, avrebbe caratterizzato il suo esame in Commissione. Ebbene ciò non risponde al vero come è testimoniato dall'*iter* legislativo in sede referente e dalla determinazione con la quale si è proceduto nella fase della discussione generale, nella fissazione ravvicinata del termine per la presentazione di emendamenti ed, infine, nel serrato confronto avuto con i Presidenti delle Casse di previdenza e assistenza, svoltosi il 15 giugno scorso, nell'ambito dell'indagine conoscitiva promossa ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento. Se rallentamenti vi sono stati questi sono addebitabili ai tempi richiesti per l'acquisizione da parte della Commissione bilancio della Relazione tecnica, richiesta alle amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, e per l'espressione del parere obbligatorio da parte della stessa.

Dichiara quindi che si passerà all'esame degli articoli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone separatamente in votazione gli articoli 1 e 2 ai quali non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione approva gli articoli 1 e 2.

In sede di votazione degli emendamenti all'articolo 3, il senatore BOBBIO (AN) annuncia il ritiro degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.7.

Il senatore CALVI (DS-U) illustra quindi l'emendamento 3.6 volto ad escludere la facoltà di attribuire differenti e specifiche attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione, atteso che il disegno di legge sostanzialmente sancisce l'identità di funzioni e di professione dei soggetti appartenenti a due rami di un unico ordine.

Il relatore CALLEGARO (UDC), replicando al senatore Calvi lo invita al ritiro dell'emendamento 3.6 in quanto la differente attribuzione di attività non deve intendersi riferita allo svolgimento della professione quanto invece a definire l'ambito delle due distinte sezioni.

Concorda il sottosegretario VIETTI.

Il senatore CALVI (DS-U) alla luce delle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo ritira quindi l'emendamento 3.6, sottolineando che in sede di emanazione dei decreti delegati dovrà essere esplicitato che l'istituzione dell'unico Ordine dei commercialisti e degli esperti

contabili determina un riconoscimento dell'unicità della professione e pone i diversi professionisti in un identico punto di partenza; le diverse e successive attribuzioni agli uni e agli altri dovranno essere conseguenti a detto riconoscimento.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 3, che viene approvato.

In sede di esame dell'articolo 4, il PRESIDENTE presenta l'emendamento 4.1 che recepisce integralmente la condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati l'emendamento 4.1 e l'articolo 4, come modificato.

Dopo che il senatore CIRAMI (*UDC*) ha aggiunto la propria firma e ha ritirato l'emendamento 5.1, la Commissione, con separate votazioni, approvava gli articoli 5 e 6.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore CALVI (*DS-U*), dopo aver brevemente ricordato le ragioni che inducono ad una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, si chiede se sia indispensabile accogliere la condizione posta dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente nella formulazione del parere espresso, non comprendendo le ragioni per le quali la 5<sup>a</sup> Commissione ritenga necessario che il legislatore debba occuparsi necessariamente di aspetti attinenti alla gestione interna delle Casse che, stante la loro natura, sarebbe opportuno lasciare alla cura esclusiva delle medesime.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che il parere espresso della 5<sup>a</sup> Commissione è in ultima analisi riconducibile ad una valutazione del Governo e, specificatamente del Ministero dell'Economia, e mira a evitare il rischio, non inesistente, che lo Stato in futuro possa essere chiamato dalla Cassa che risulterà dall'unificazione ad intervenire per dotare la medesima delle risorse finanziarie necessarie per far fronte ad obblighi previdenziali in relazione ai titolari di diritti quesiti.

Il sottosegretario VIETTI manifesta la sua condivisione per le osservazioni del senatore Calvi, in quanto reputa che la condizione posta dalla 5<sup>a</sup> Commissione non sia tecnicamente indispensabile alla luce di quanto già previsto nell'articolato, in particolare negli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, nelle parti in cui si fa riferimento alla necessità che le operazioni ivi indicate non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene poi singolare che sulla base di relazioni tecniche di identico contenuto sottoposte all'attenzione dei due rami del Parlamento vi sia

stata da parte della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato una differente valutazione. Osserva comunque come la formulazione del citato parere se, da un lato, farà sì che il disegno di legge in titolo dovrà tornare alla Camera dei deputati per una nuova lettura, dall'altro, ha permesso di evitare una paralisi dell'esame dell'iniziativa in titolo.

Il senatore AYALA (*DS-U*), tenuto conto che l'assemblea sarà chiamata ad esaminare l'articolato in titolo, invita a valutare se non si possa comunque trovare il modo di evitare una modifica del disegno di legge, come approvato dalla Camera dei Deputati, assicurandone in tal modo una rapida approvazione quanto mai auspicabile.

Il presidente Antonino CARUSO, in risposta all'intervento del senatore Ayala, da un lato, per l'eventualità in cui l'Assemblea ritenesse di non conformare l'articolato al parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, evidenzia il rischio di un rinvio della legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione e dall'altro, invita a considerare l'opportunità di investire nuovamente la 5<sup>a</sup> Commissione della questione al fine di proporre una riconsiderazione del parere espresso. Al riguardo, osserva peraltro come non gli appaiono del tutto convincenti i richiami normativi e le argomentazioni del sottosegretario Vietti, in quanto l'aver prescritto l'assenza di oneri per l'erario con riferimento puntuale e circoscritto a determinate operazioni non esclude in astratto il rischio paventato dalla 5<sup>a</sup> Commissione, considerato che esso riguarda altri effetti dell'unificazione delle Casse.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), intervenendo per rendere la dichiarazione di voto, manifesta la sua condivisione per la considerazione da ultimo effettuata dal Presidente nel suo intervento, ritenendo come molto probabile – considerate le differenze esistenti in ordine all'entità delle prestazioni previdenziali erogate al momento dalle due Casse – che dall'unificazione possano derivare notevoli squilibri di gestione per correggere i quali l'erario in futuro potrebbe essere chiamato ad intervenire. Dichiarò infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CENTARO (*FI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo osservando come l'articolato in titolo consente di far venir meno una disparità formale di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima attività, anche se la soluzione prescelta, quella cioè di dar vita a due distinte sezioni, non appariva in astratto l'unica percorribile, potendosi ipotizzare anche una terza sezione per le categorie ad esaurimento. Ricorda come il problema degli effetti derivanti dall'unificazione delle Casse abbia preoccupato fortemente ed a ragione il Parlamento ed al riguardo sono apparse a suo avviso sorprendentemente superficiali le valutazioni effettuate dai rappresentanti delle Casse in occasione dell'indagine conoscitiva svolta nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo, tenuto conto che si trattava di approfondire aspetti, quelli gestionali, rispetto ai

quali i professionisti interessati, che sono per definizione gli esperti della materia, non avrebbero dovuto avere alcuna difficoltà a fornire una risposta esauriente ai quesiti ed alle perplessità avanzate, come invece non è accaduto. Ritiene quindi, alla luce di ciò, di condividere le perplessità formulate dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, tenendo conto che per le categorie professionali ad esaurimento interessate dalla riforma potrebbe porsi in futuro il rischio effettivo di squilibri di gestione della nuova Cassa e con essi il rischio che lo Stato sia chiamato ad intervenire per farvi fronte.

Il senatore CALVI (*DS-U*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea l'importanza di addivenire al più presto al varo di una riforma in quanto la stessa non solo incontra il favore dei professionisti che sono da essa interessati ma altresì interviene, sia pure relativamente agli aspetti considerati, su attività professionali delicate mettendo finalmente ordine nel settore, anche alla luce delle novità introdotte nell'ordinamento universitario. L'obiettivo perseguito dalla riforma – che sarà opportuno sviluppare e perseguire ulteriormente in occasione dell'esercizio della delega – è quello che di riconoscere a professionisti – che in sostanza svolgono le medesime attività – l'appartenenza ad un medesimo ordine e con essa una regolamentazione sostanzialmente uniforme degli aspetti connessi all'esercizio dell'attività, sia pure tenendo conto di specificità professionali riconosciute attraverso la creazione di due sezioni. Evidenza poi come, partendo da tale esigenza comune, la riforma si segnala in quanto, attraverso la possibilità di attribuire nuove e diverse funzioni ai professionisti che hanno conseguito la laurea specialistica, consente la valorizzazione di alcune professionalità all'interno del medesimo ordine. Dopo aver invitato il Governo a cogliere le opportunità offerte dalla riforma sotto il profilo da ultimo evidenziato in occasione dell'esercizio della delega, sottolinea ancora una volta l'inopportunità di modificare il disegno di legge per conformarsi al parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione in quanto in tal modo – come già evidenziato – si realizza un intervento che appare in contrasto con la natura privatistica e con l'autonomia gestionale delle Casse, senza che lo stesso sia sorretto al tempo stesso da alcun apprezzabile interesse pubblico che possa giustificarlo.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo manifestando però perplessità di fronte ai contenuti di un disegno di legge che riunifica in un unico ordine due categorie che palesemente si caratterizzano per *standard* di professionalità diversi. In questo modo il legislatore si muove in una prospettiva che in certa misura presenta profili di contraddizione con la stessa logica della difesa degli ordini professionali.

Il senatore BOREA (*UDC*) annuncia il voto favorevole.

Il senatore BOBBIO (*AN*) annuncia il voto favorevole.

Il senatore BISCARDINI (*Misto-SDI*) annuncia il voto favorevole.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Callegaro a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo con le modifiche allo stesso apportate nel corso dell'esame autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

### **385<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1296-B)** *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

**(1262)** *COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico*

**(2457)** *MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario*

**(2629)** *COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella 1<sup>a</sup> seduta pomeridiana del 22 settembre 2004.

Il senatore AYALA (*DS-U*) intervenendo in sede di dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.28, rileva che, se è innegabile il fatto che molti degli emendamenti presentati dalla sua parte politica riflettono un intento

ostruzionistico, un'ulteriore riflessione ha però indotto il suo Gruppo ad abbandonare questo intento privilegiando la prospettiva di un'interlocuzione seria e costruttiva nell'*iter* della riforma in esame. A tale conclusione si è pervenuti anche in considerazione di alcuni segnali che sembra di dover cogliere e che lascerebbero ipotizzare un ripensamento della scelta di «blindare» il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, scelta che significherebbe, in concreto, la completa espulsione del Parlamento dall'elaborazione della riforma considerato che il testo in questo momento all'attenzione della Commissione è già stato oggetto di un voto di fiducia alla Camera dei deputati. Alla luce delle considerazioni che precedono ritira pertanto la propria firma dall'emendamento 1.28.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.28 e annuncia su di esso il voto favorevole sottolineando l'esigenza di un confronto aperto ed effettivo in Parlamento sul tema della riforma dell'ordinamento giudiziario e manifestando invece perplessità sulla possibilità di un dibattito che abbia luogo sostanzialmente mediante segnali indiretti.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.28 soffermandosi sui profili problematici concernenti il comma 4 dell'articolo 1.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.28.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 1.29 e 1.30.

Il senatore CALVI (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.31 ponendo con forza l'accento sull'esigenza di assicurare alle Commissioni parlamentari, in sede di espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo, la possibilità di lavorare con tranquillità ed avendo a disposizione un adeguato spazio di riflessione. In questa prospettiva, tra l'altro, appare semplicemente incomprensibile la previsione di una riduzione alla metà dei termini per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreto legislativo riguardanti il coordinamento della riforma con le altre leggi dello Stato.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.31 osservando come la scelta della «blindatura», mentre da un lato è essenzialmente il riflesso delle paure della maggioranza, si risolve, dall'altro, in una vera e propria «espulsione» del Parlamento dall'elaborazione della riforma in discussione e, quindi, in una totale mancanza di rispetto nei confronti dello stesso.

Il senatore MARITATI (*DS-U*), in dissenso dal suo Gruppo, annuncia che non voterà a favore dell'emendamento 1.31.

Il PRESIDENTE pone pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.31 fino alla parola «trenta».

La prima parte dell'emendamento 1.31 è quindi respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché gli emendamenti 1.32 e 1.33.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.34 giudicando deprecabile che nel testo licenziato dalla Camera dei deputati il meccanismo cosiddetto del «doppio parere» sia previsto esclusivamente per i profili attinenti la copertura finanziaria e non per quelli specificamente giuridici. Si tratta di un vero affronto nei confronti della Commissione giustizia cui cerca di porre rimedio l'emendamento in votazione.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.34, sottolineando la totale mancanza di attenzione da parte dell'Esecutivo per le problematiche di ordine finanziario e per gli aspetti di concreta attuazione degli interventi di riforma che Governo e maggioranza si propongono come obiettivo.

Anche il senatore MARITATI (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.34 giudicando insostenibile la limitazione della procedura del cosiddetto «doppio parere» contenuta nel comma 4 dell'articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.34.

Il senatore CALVI (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.37 evidenziando che la delega prevista per i decreti legislativi di carattere correttivo appare del tutto ingiustificabile apparendo o inutile ovvero una surrettizia estensione del termine per l'esercizio della delega.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 1.37, osservando come non possa non destare meraviglia l'atteggiamento del Governo che, nel momento in cui contrae i tempi a disposizione del Parlamento per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreto legislativo prevede per se stesso un termine abnormemente lungo per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.37, concordando con le considerazioni testé svolte dal senatore Zancan.

Il senatore MARITATI (*DS-U*), in dissenso dal suo Gruppo, annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.37 e ritira da tale emendamento la

propria firma, giudicando un'opportuna clausola di salvaguardia la previsione relativa all'emanazione dei decreti correttivi.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.37.

Il senatore CALVI (*DS-U*) annuncia il voto contrario sull'articolo 1, riservandosi considerazioni più articolate per quanto riguarda il contenuto vero e proprio della delega e sottolineando però con riferimento all'articolo in votazione, soprattutto la assoluta non condivisibilità anche della struttura complessiva della delega in esame.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto contrario sull'articolo 1 cogliendo l'occasione per richiamare criticamente e con forza l'attenzione su tutta una serie di interventi del progetto in esame – che vanno dalla riforma della progressione in carriera, alla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e alla materia disciplinare – che gli appaiono snaturare i principi della Costituzione del 1947. Da questo punto di vista gli sembrano paradigmatiche le disposizioni relative ai magistrati collocati fuori ruolo presso il ministero della giustizia – relativa cioè a quei magistrati che non esita a definire gli «unti del ministro», che usufruiscono di previsioni così smaccatamente agevolative della loro successiva progressione in carriera da apparire assolutamente incredibili, oltre che del tutto ingiustificate.

Altro aspetto che appare paradigmatico di un intervento riformatore che tradisce al tempo stesso i principi costituzionali e le più elementari regole della logica e del buonsenso, è la previsione relativa alle prove attitudinali nel concorso per l'accesso in magistratura e, al riguardo, attende con curiosità il momento in cui gli verrà mostrato in che modo si differenzieranno le prove attitudinali per l'esercizio della funzione di pubblico ministero da quelle per l'esercizio della funzione giudicante.

Il senatore BISCARDINI (*Misto-SDI*) annuncia il voto contrario sull'articolo 1 e, nel confessare di non avere una grande esperienza in materia di giustizia, ritiene però indispensabile sottolineare, dal punto di vista politico, come ci si trovi di fronte ad una situazione in cui, a fronte di preoccupazioni diffuse nel Paese, la maggioranza risponde con la «blindatura» del provvedimento e con un atteggiamento tetragono il cui unico esito certo è la mortificazione del Parlamento e la negazione in radice della possibilità di un confronto effettivo e aperto su un tema di centrale importanza come senz'altro è la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) annuncia il voto contrario sull'articolo 1 e coglie l'occasione per sottolineare che, con tutta probabilità, la riforma in discussione non produrrà delle sciagure ma senz'altro determinerà disagi e disfunzioni nel funzionamento della macchina giudiziaria e inciderà negativamente rispetto ad alcuni fondamentali principi costituzionali. Se a tutto ciò si aggiunge la mortificazione del ruolo del

Parlamento evidente sia nell'*iter* della riforma, sia nei contenuti dell'articolo in votazione appare chiaro che ci si trova di fronte ad un articolato la cui trasformazione in legge non rappresenterà certo un buon servizio per il Paese e per i cittadini.

Posto ai voti è approvato l'articolo 1.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi al comma 1 dell'articolo 2.

Il senatore CALVI (*DS-U*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, comma 1, osservando in via preliminare come molte delle disposizioni interessate presentino profili di dubbia legittimità sotto il profilo costituzionale, riferendosi in particolare alle norme che sanciscono in sostanza la separazione della carriera dei magistrati requirenti da quella dei magistrati giudicanti o a quelle che ridisegnano il ruolo del Consiglio superiore della magistratura, in particolare nel sistema dei concorsi ivi delineato; innovazioni che avrebbero presupposto per la loro ammissibilità interventi nella disciplina di rango costituzionale. Si tratta – continua il senatore Calvi – di innovazioni che finiscono per travolgere l'autonomia e l'autogoverno della magistratura, come è oggi riconosciuta nell'ordinamento costituzionale vigente, determinando uno svuotamento inaccettabile dei poteri del Consiglio superiore della magistratura. Richiama quindi l'attenzione sulla considerazione che l'attuale ordinamento giudiziario è la risultante non soltanto di significativi interventi del legislatore – che ricorda – succedutisi dopo l'entrata in vigore della costituzione ma anche degli interventi sul piano amministrativo del Consiglio superiore della magistratura che con le sue deliberazioni ha contribuito a dare attuazione ai precetti costituzionali. Si è trattato di un'opera importante, di sostanziale supplenza dell'inerzia del legislatore, il cui intervento resta peraltro quanto mai necessario, anche se non può certo andare nella direzione proposta dalla riforma dell'ordinamento giudiziario voluta dalla maggioranza. Ripercorre quindi le principali vicende che hanno interessato l'esame parlamentare dell'iniziativa in titolo, ricordando come all'inizio dell'esame, pur nella diversità delle impostazioni e delle soluzioni normative prescelte, tra maggioranza ed opposizione vi sia stato un utile confronto che ha permesso di contenere alcuni degli effetti negativi della riforma, che nel suo insieme permaneva, come ancora permane, per molti aspetti insoddisfacente. Ricorda poi come questo confronto si sia interrotto prima per consentire l'esame del disegno di legge sul legittimo sospetto e poi per attendere la presentazione, poi avvenuta, di un maxiemendamento del Governo che stravolgendo l'articolato fino ad allora all'attenzione della Commissione vanificava i risultati del confronto parlamentare svoltosi fino a quel momento. Da allora fino ad oggi, tenuto conto anche di quanto avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento in relazione alla questione di fiducia posta, è stato sostanzialmente impedito un reale e costruttivo confronto sull'articolato che ne è derivato ed altrettanto

si sta facendo nel corso della presente lettura dopo le dichiarazioni del Ministro e di autorevoli esponenti della maggioranza nel senso di una blindatura del testo in esame. Gli emendamenti a sua firma – continua il senatore Calvi – si propongono per lo più di contenere distorsioni ed eliminare alcuni veri e propri errori contenuti nel testo in discussione e si tratta di emendamenti che probabilmente avrebbero incontrato l'attenzione ed il favore della maggioranza, se non ci fosse stato un ingiustificabile rifiuto del confronto che di fatto ha impedito al Parlamento di pronunciarsi sulla riforma così come voluta dal Governo. Conclude quindi il suo intervento ribadendo come si debba all'atteggiamento della maggioranza il carattere virtuale della discussione in corso, anche se la stessa conserva un contenuto di grande sostanza politica, offrendo ancora una volta l'occasione per ribadire la decisa contrarietà del suo Gruppo alla riforma in questione per tutta quella serie di considerazioni già espresse nel corso dell'esame alle quali fa rinvio.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, comma 1 a partire dall'emendamento 2.4 e dichiara di aggiungere la sua firma agli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Dalla Chiesa relativi sempre alle medesime disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1. Si sofferma in particolare sugli emendamenti 2.4 e 2.11, raccomandandone l'approvazione, in quanto ritiene che la previsione di un obbligo per i candidati al concorso di accesso in magistratura di indicare nella domanda la funzione, requirente o giudicante, che intendranno svolgere una volta superato il concorso sia una disposizione irragionevole e destinata a generare inefficienze. Si tratterebbe infatti di una scelta del tutto prematura perché fatta in assenza di qualsiasi indicazione derivante dall'esperienza professionale nello svolgimento della funzione prescelta ed in grado di condizionare in modo tanto significativo quanto ingiustificato il percorso professionale del magistrato. Riferendosi poi agli emendamenti 2.11 e 2.16, sottolinea come con la riforma in titolo si realizzerà di fatto una vera e propria separazione delle carriere dei magistrati, distinguendosi tra magistrati requirenti e giudicanti, e questa opzione normativa non certo giova all'efficacia ed efficienza del servizio prestato dai magistrati. In tal modo – continua il senatore Zancan – si finiranno per accentuare quelle caratteristiche professionali che sono proprie dell'esercizio specifico di una funzione a discapito delle altre e senza attuare quella commistione di esperienze e di competenze che è invece indispensabile perché si possano avere buoni magistrati, aspetto questo che interessa in modo particolare i magistrati requirenti ai quali giova altamente a suo avviso anche il possesso della cultura della giurisdizione che è propria dei magistrati giudicanti, affinché possano svolgere con equilibrio e senza arbitrarie forme di discrezionalità la loro funzione. Quanto poi all'emendamento 2.17, la proposta in esso contenuta è diretta a temperare il rigore eccessivo della previsione espressa dall'articolo 2, comma 1, lettera b) numero 5 nella parte in cui considera rilevante anche la sanzione disciplinare dell'ammonizione. Fa quindi riferimento agli

emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, comma 1, lettera f) che esprimono tutti il rifiuto dello strumento dei concorsi per la progressione in carriera dei magistrati essendo gli stessi del tutto inadeguati allo scopo ed anzi suscettibili di determinare effetti distorsivi più volte ricordati nel corso dell'esame. Unica eccezione a suo avviso può farsi per l'accesso alle funzioni di legittimità rispetto alle quali il concorso potrebbe risultare uno strumento idoneo in considerazione della particolare natura delle funzioni medesime. Si sofferma quindi sugli emendamenti relativi all'articolo 2, comma 1, lettera l) che esprimono la decisa contrarietà per il sistema ivi delineato, formulando con l'occasione ed in termini più generali, valutazioni fortemente negative sulla tecnica redazionale utilizzata nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e per il ricorso ad espressioni di non immediata intellegibilità, come, ad esempio, è il caso del riferimento alle «domande di tramutamento», di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) nn. 3 e 4.8. Riferendosi poi all'emendamento 2.152 manifesta perplessità sulla composizione della commissione di cui al n. 5) della medesima lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 e più in generale ritiene inadeguato il sistema delle valutazioni dei titoli in quanto determinerà con quasi certezza magistrati distratti dal loro lavoro perché attenti a preconstituirli in vista della partecipazione ai concorsi. Raccomanda infine l'approvazione dei restanti emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, comma 1.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 23,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2516****Art. 3.****3.1**

BOBBIO

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

---

**3.2**

BOBBIO

*Al comma 1 della lettera a), sopprimere le parole da: «assicurando comunque...», fino alla fine.*

---

**3.3**

BOBBIO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) l'istituzione di tre sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate: agli attuali iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti ed a quanti in possesso di laurea specialistica abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione; a quanti, in possesso della laurea triennale, abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione; agli attuali iscritti all'Albo dei ragionieri e periti commerciali;

---

**3.4**

BOBBIO

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».*

---

**3.5**

BOBBIO

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

---

**3.6**

CALVI

*Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «specifica di attività» con le seguenti: «delle medesime attività».*

---

**3.7**

BOBBIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**Art. 4.****4.1**

CARUSO Antonino

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente».*

---

**Art. 5.****5.1**

JERVOLINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296****Art. 2.****2.1**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).**Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), alinea, sostituire le parole: «l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti» con le seguenti: «l'ingresso in magistratura».*

---

**2.2**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

---

**2.4**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola da: «e che i candidati debbono indicare nella domanda sino al termine».*

---

**2.6**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**2.7**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*  
\_\_\_\_\_**2.10**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*  
\_\_\_\_\_**2.11**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il n. 4 della lettera a).*  
\_\_\_\_\_**2.12**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), numero 4) sostituire le parole: «l'indicazione di cui al numero 1)» con le parole: «l'uditore debba indicare se intenda svolgere funzioni giudicanti o funzioni requirenti, e che tale indicazione, se confortata dal giudizio attitudinale espresso,».*  
\_\_\_\_\_**2.13**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*  
\_\_\_\_\_**2.14**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: «al concorso» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che siano in possesso di laurea in giurisprudenza».*  
\_\_\_\_\_

**2.16**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti».*

---

**2.17**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), n. 5, dopo le parole: «sanzionati» aggiungere le altre: «in misura non inferiore alla censura».*

---

**2.18**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**2.20**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**2.22**

CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, FASSONE, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) prevedere che, in esito al tirocinio, l'assegnazione delle funzioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e collegiali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresì delle qualità di equilibrio, maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto;».

---

**2.23**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*  

---

**2.24**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).*  

---

**2.26**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 1) a 15) con i seguenti:*

- 1) funzioni giudicanti e requirenti di merito, distinte in funzioni di primo e secondo grado;
  - 2) funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;
  - 3) funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità.
- 

**2.27**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).*  

---

**2.28**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).*  

---

**2.29**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).*  

---

**2.30**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 4).*  

---

**2.31**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 5).*  

---

**2.33**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).*  

---

**2.34**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 7) a 15) con il seguente:**«7) funzioni semidirittive requirenti di secondo grado».**Conseguentemente: al medesimo comma, lettera h): sostituire il numero 8) con il seguente:**«8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore aggiunto della Repubblica, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità da non meno di tre anni, e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni.»;**sostituire il numero 10 con il seguente:**«10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado quelle di avvocato generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legitti-*

mità da non meno di otto anni, e che abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;»;

all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera l).

---

**2.36**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 9).*

---

**2.38**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 10).*

---

**2.39**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 13).*

---

**2.40**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 14).*

---

**2.41**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 15).*

---

**2.43**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) prevedere che all'esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali almi no un terzo in organi collegiali di primo grado e di appello ai quali sono assegnati anche in sovrannumero, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;

e-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, ove sia espresso dal Consiglio superiore della magistratura un giudizio attitudinale favorevole, la eserciti per almeno cinque anni;

e-quater) prevedere che, decorso tale periodo, il magistrato possa concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valutazione attitudinale;

e-quinquies) prevedere che la domanda sia accoglibile solamente se l'ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione del distretto competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura Penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti de l'interessato.»

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere g) e h).*

---

**2.44**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera i).*

---

**2.45**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**2.46**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:*

f) prevedere che i magistrati siano sottoposti a valutazioni di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente;

f-bis) prevedere che la valutazione di professionalità debba riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno, nonché l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano circostanze atte a dimostrarla specificando gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari ed i parametri per conseguire omogeneità di valutazioni;

f-ter) prevedere che i magistrati i quali hanno superato la terza valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera f-quater), possono concorrere per l'accesso alle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, alle funzioni semidirettive ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado e i magistrati i quali hanno superato la quinta valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera f-quater) possono concorrere per l'accesso alle funzioni di legittimità ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado;

f-quater) prevedere che all'inizio di ogni anno il Consiglio superiore della magistratura individui quanti posti concernenti funzioni di secondo grado, di legittimità, semidirettivi e direttivi siano stati messi a concorso nell'anno precedente; definisca a quanti magistrati possano essere attribuite le corrispondenti funzioni nell'anno in corso, in base al numero dei posti in tal modo individuati, incrementato del 50 per cento e proceda quindi alla valutazione di professionalità, sulla base del parere espresso dal Consiglio giudiziario, dei risultati delle ispezioni e di ogni altro utile elemento assegnando adeguato punteggio e formulando la conseguente graduatoria, nonché legittimi a concorrere alle funzioni di cui alla lettera f-ter) i magistrati che si sono classificati in posizione non inferiore al numero come sopra individuato e disponga che i magistrati, i quali siano stati valutati positivamente ma si siano classificati in posizione inferiore, possano essere di nuovo classificati nel quadriennio successivo;

f-quinquies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio non positivo quando risultino deficienti uno o più parametri di valutazione e che in tal caso il Consiglio proceda a nuova valutazione dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. Ove tale secondo giudizio sia positivo, prevedere che il nuovo trattamento economico decorra solo dalla scadenza dell'anno;

f-sexies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri; che in tal caso il magistrato sia sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio, previa partecipazione ad uno o più corsi di qualificazione; che ove segua un secondo giudizio negativo, il magistrato

sia dispensato dal servizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dalla presente legge.

*Conseguentemente, alla lettera q), numero 2), sopprimere le parole: «, numero 2), prima parte» e al numero 3), sopprimere le parole: «, numero 3)».*

---

**2.47**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).*

---

**2.48**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera f).*

---

**2.49**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).*

---

**2.51**

ZANCAN

*Al comma 1, sostituire il numero 2 della lettera f) come segue: «che, dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado».*

---

**2.52**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).*

---

**2.53**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 3) della lettera f).*

---

**2.54**

ZANCAN

*Al comma 1, sostituire il numero 3, della lettera f), come segue: «che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per esami, scritti e orali, possono essere svolte funzioni di legittimità».*

---

**2.57**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).*

---

**2.58**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).*

---

**2.59**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 5) della lettera f).*

---

**2.60**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: «le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge», con le seguenti: «le modalità dei concorsi previsti dalla presente legge».*

---

**2.61**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).*  

---

**2.62**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 6) della lettera f).*  

---

**2.63**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*  

---

**2.64**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).*  

---

**2.65**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 6) con il seguente:*

«1) il magistrato possa passare dalla funzione requirente a quella giudicante previa utile frequentazione di apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura».

---

**2.67**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).*  

---

**2.68**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).*

---

**2.70**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).*

---

**2.73**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 6).*

---

**2.77**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**2.78**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).*

---

**2.80**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità».*

---

**2.81**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la quinta valutazione di professionalità».*

---

**2.83**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).*

---

**2.84**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 11).*

---

**2.85**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).*

---

**2.89**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).*

---

**2.90**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 15).*

---

**2.91**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), numero 15), sopprimere le seguenti parole: «, previo concorso per titoli,».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), numero 1), dopo le parole: «incarichi direttivi» aggiungere le seguenti: «di primo grado».*

---

**2.92**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine, con le seguenti: «magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».*

---

**2.93**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».*

---

**2.95**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 16).*

---

**2.96**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato*

continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

---

**2.97**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».*

---

**2.98**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 17).*

---

**2.101**

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), numero 17) ed alla lettera i), numero 6), dopo le parole: «31 maggio 1946, n. 511», inserire le parole: «ovvero ancora due anni se la domanda è accompagnata dalla dichiarazione di voler permanere in servizio per i due ulteriori anni previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».*

---

**2.102**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 18).*

---

**2.103**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*  
\_\_\_\_\_**2.104**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 3).*  
\_\_\_\_\_**2.105**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).*  
\_\_\_\_\_**2.106**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 5).*  
\_\_\_\_\_**2.107**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).*  
\_\_\_\_\_**2.108**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere le parole da: «, abbiano frequentato», fino alla fine del numero.*  
\_\_\_\_\_

**2.109**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*  
\_\_\_\_\_**2.110**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 1).*  
\_\_\_\_\_**2.112**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 2).*  
\_\_\_\_\_**2.115**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3).*  
\_\_\_\_\_**2.117**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.1).*  
\_\_\_\_\_**2.119**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2», sino al termine.*  
\_\_\_\_\_

**2.120**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.2).*  
\_\_\_\_\_**2.121**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) n. 3.2), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.*  
\_\_\_\_\_**2.122**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 3.3).*  
\_\_\_\_\_**2.123**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 3.3).*  
\_\_\_\_\_**2.124**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 3.4).*  
\_\_\_\_\_**2.125**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 3.4).*  
\_\_\_\_\_

**2.126**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 3.5).*

---

**2.127**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 3.5).*

---

**2.129**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 3.6).*

---

**2.130**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 3.6).*

---

**2.131**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 3.7).*

---

**2.132**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 3.7).*

---

**2.133**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 3.8).*

---

**2.134**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 3.8).*

---

**2.135**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 4).*

---

**2.136**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1) sopprimere il numero 4.1).*

---

**2.137**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), numero 4.1), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2», sino al termine.*

---

**2.138**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.2).*

---

**2.139**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), numero 4.2), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2», sino al termine.*

---

**2.140**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera 1), numero 4.3).*

---

**2.141**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.3).*

---

**2.142**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 4.4) della lettera 1).*

---

**2.143**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.4).*

---

**2.144**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 4.5) della lettera 1).*

---

**2.145**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.5).*

---

**2.146**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 4.6) della lettera 1).*

---

**2.147**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.6).*

---

**2.148**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 4.7) della lettera 1).*

---

**2.149**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.7).*

---

**2.150**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 4.8) della lettera 1).*

---

**2.151**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.8).*  
\_\_\_\_\_**2.152**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 5 della lettera 1).*  
\_\_\_\_\_**2.153**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 5).*  
\_\_\_\_\_**2.154**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 5 della lettera 1).*  
\_\_\_\_\_**2.155**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 6).*  
\_\_\_\_\_**2.156**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 7) della lettera 1).*  
\_\_\_\_\_

**2.157**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 7).*  
\_\_\_\_\_**2.159**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 7.1).*  
\_\_\_\_\_**2.160**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1 n. 7.1): sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.*  
\_\_\_\_\_**2.161**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 7.2).*  
\_\_\_\_\_**2.162**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1 n. 7.2): sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.*  
\_\_\_\_\_**2.163**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 7.3) della lettera 1).*  
\_\_\_\_\_

**2.164**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 7.4) della lettera 1).*

---

**2.165**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 7.4).*

---

**2.166**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 7.5) della lettera 1).*

---

**2.167**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 7.5).*

---

**2.168**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 8).*

---

**2.169**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9).*

---

**2.170**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9.1).*  
\_\_\_\_\_**2.171**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9.2).*  
\_\_\_\_\_**2.172**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9.3).*  
\_\_\_\_\_**2.173**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9.4).*  
\_\_\_\_\_**2.174**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9.5).*  
\_\_\_\_\_**2.175**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 10).*  
\_\_\_\_\_

**2.176**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il numero 11) della lettera l).*

---

**2.178**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), n. 11, sopprimere le parole: «degli esiti dei provvedimenti adottati».*

---

**2.179**

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), n. 11), sopprimere le parole: «degli esiti dei provvedimenti adottati».*

---

**2.180**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

---

**2.181**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m), sopprimere i numeri 1) e 2).*

---

**2.182**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).*

---

**2.183**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:*

«l) i concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi consistono nella valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa;».

---

**2.184**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) n. 1), sopprimere le parole: «dei titoli».*

---

**2.185**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) n. 2), sopprimere le parole: «dei titoli».*

---

**2.186**

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) ai numeri 1) e 2), dopo le parole: «dei Consigli giudiziari e» inserire le seguenti: «nei casi di competenza,».*

---

**2.190**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 2).*

---

**2.192**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 3).*

---

**2.193**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) numero 3), sopprimere le parole: «, acquisito il parere del Ministro della giustizia».*

---

**2.194**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 4).*

---

**2.195**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) al numero 4), sopprimere le parole da: «ai fini» sino alle seguenti: «grado elevato».*

---

**2.196**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 5).*

---

**2.197**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) numero 5), sopprimere le parole da: «nella sede» sino alle seguenti: «bilancio dello Stato».*

---

**2.200**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 6).*

---

**2.203**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 7).*  

---

**2.205**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 8).*  

---

**2.206**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 9).*  

---

**2.207**

CALVI, MARITATI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m) numero 9), sostituire le parole: «direttive giudicanti di legittimità» con le seguenti: «direttive giudicanti superiori» e le parole: «giudicanti di legittimità» con le altre: «direttive giudicanti» ed al numero 10) sostituire le parole: «direttive requirenti di legittimità» con le seguenti: «direttive requirenti superiori» e le parole: «requirenti di legittimità» con le altre: «direttive requirenti».*  

---

**2.209**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 10).*  

---

**2.210**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 11).*  

---

**2.211**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m), al numero 11) sopprimere le parole da: «fermo restando» sino alla fine del numero.*

---

**2.214**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «nella valutazione dei titoli» sino al termine.*

---

**2.215**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «requirenti».*

---

**2.216**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

---

**2.217**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: «senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato».*

---

**2.218**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «se vacante, o in altra sede» con le parole: «anche in soprannumero».*

---

**2.219**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «salvo che il magistrato» sino alle parole: «dieci anni» con le parole: «in una sede diversa vacante all'interno della medesima regione».*

---

**2.221**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

---

**2.222**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).*

---

**2.224**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera q), sopprimere il numero 2).*

---

**2.225**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: «prevedere che non possano» sino alla fine della lettera.*

---

**2.227**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).*

---

**2.228**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera s), al numero 3) sopprimere le parole da: «in coerenza» sino a: «delle attività».*

---

**2.233**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «di Roma, Milano e Palermo».*

---

**2.242**

CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

*Al comma 1, lettera t), al numero 2.1) sostituire la cifra «11» con la cifra: «4», la cifra: «2» con la cifra: «1» e la cifra: «3» con la cifra: «1».*

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

**199<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.**La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

**(3012) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA (*FI*) rilevando come l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in vigore dal 1994, estenda lo spazio di mercato interno ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia, cioè ai Paesi appartenenti dell'*European Free-Trade Area* (EFTA) ad esclusione della Svizzera, che non l'ha ratificato.

A seguito della conclusione positiva dei negoziati di allargamento dell'Unione europea, in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002, Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca e la Slovenia sono entrati a far parte dell'Accordo SEE. Si tratta di un accordo misto, cioè una fattispecie di accordo concluso in sede comunitaria che contiene anche materie di competenza interna degli Stati membri.

I Paesi dell'Area europea di libero scambio (AELS) e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia hanno negoziato singolarmente e così hanno fatto anche i nuovi Paesi membri. I negoziati per l'allargamento dell'Accordo SEE si sono conclusi il 3 luglio 2003.

Ricorda come, secondo una prassi conforme a quella seguita per l'Accordo di adesione all'Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, l'Accordo in esame presenti una struttura alquanto semplice, consistendo di soli sette articoli. Esso non racchiude l'insieme delle intese raggiunte nel corso del negoziato, perché alcune di esse riguardano la Comunità e i singoli Paesi non appartenenti all'Unione europea firmatari dell'Accordo SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), intese tematicamente connesse all'Accordo stesso (ad esempio, i contributi che tali Paesi dovranno versare alla politica regionale dell'Unione europea a seguito dell'allargamento del SEE), ma che non costituiscono oggetto di ratifica da parte dei Paesi dell'Unione europea, riguardando materie di esclusiva competenza comunitaria. Venendo brevemente ad illustrare il contenuto degli articoli dell'Accordo, essi prevedono, tra l'altro, che i nuovi Stati membri, cioè la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca, diventano Parti contraenti dell'Accordo SEE (art. 1). L'articolo 2 contiene le modifiche che si rendono necessarie sia al testo principale che ai Protocolli dell'Accordo SEE per effetto della sua estensione ai nuovi Stati membri. Si tratta principalmente di modifiche di carattere esclusivamente formale nella formulazione del testo di atti normativi comunitari.

Evidenzia quindi una modifica di carattere sostanziale, il cui contenuto ha dato da discutere nel corso dei negoziati. Essa attiene al Protocollo 38-*bis* dell'Accordo SEE, relativo al meccanismo finanziario dello stesso SEE, ovvero lo strumento mediante il quale Islanda, Liechtenstein e Norvegia contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo in determinati settori prioritari. In considerazione dell'allargamento del SEE, e dunque dei benefici che i tre menzionati Paesi ne trarranno in termini di mercati di sbocco, il loro contributo alla riduzione delle disparità economiche, è stato elevato a 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2009. In particolare, cinque sono i settori prioritari ai quali tali risorse vanno destinate: la tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente umano, mediante, tra l'altro, la riduzione dell'inquinamento e la promozione dell'energia rinnovabile; la promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse; la conservazione del patrimonio culturale europeo, nonché il riassetto urbano e delle infrastrutture; lo sviluppo delle risorse umane mediante, tra l'altro, la promozione dell'istruzione e della formazione, il rafforzamento della capacità amministrativa dei Governi locali e delle loro istituzioni; la sanità e l'assistenza ai minori.

L'articolo 3 definisce le modifiche all'Accordo SEE che si rendono necessarie per tenere conto dei mutamenti che l'Atto di adesione alla Unione europea ha apportato ad atti comunitari richiamati nell'Accordo

SEE. L'articolo 4 stabilisce l'inserimento di ulteriori disposizioni nell'Accordo SEE originario, elencate in un apposito allegato, e sancisce il principio di prevalenza delle procedure previste dall'Accordo SEE originario rispetto alle disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE che siano bensì citate nell'Atto di adesione del 16 aprile 2003.

All'Accordo per l'allargamento del SEE sono allegate alcune dichiarazioni, rese dalle Parti contraenti dell'Accordo, riportate nel testo dell'atto finale. Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al contrario, esso reca benefici per effetto delle maggiori risorse finanziarie disponibili in conseguenza delle erogazioni alle quali si sono impegnati Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Con l'ingresso dei nuovi Paesi membri nell'Unione i benefici dell'Accordo SEE diverranno ancora maggiori, in una misura ritenuta generalmente proporzionale a quella dell'estensione del mercato interno per effetto dell'allargamento.

Conclude evidenziando che gli operatori economici attivi nell'area coperta dal nuovo SEE vedranno accrescersi in misura notevole le opportunità di promuovere i propri affari, per effetto della già ricordata maggiore estensione in cui vengono garantite le libertà che caratterizzano il mercato interno; pertanto auspica una pronta ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(3029) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 luglio 2004.

Prosegue la discussione generale con l'intervento della senatrice DE ZULUETA (*Misto*) la quale richiama l'attenzione della Commissione sulla recente risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che dichiara il supporto dello stesso Consiglio per il libero e corretto svolgimento delle elezioni presidenziali in Libano, auspicando il ritiro delle rimanenti forze straniere dal territorio sovrano del Libano. Dato che sulla questione si profila un contrasto tra la posizione siriana e quella statunitense e francese, auspica che il Governo possa prima della conclusione del procedimento di ratifica dell'Accordo in esame, chiarire il proprio punto di vista e preannuncia la prossima presentazione di un ordine del giorno sull'argomento.

Il sottosegretario BACCINI, dichiara la piena disponibilità del Governo a riferire sulla propria posizione in merito alle vicende politiche e costituzionali che sta attraversando il Libano e che coinvolgono, tra l'al-

tro, i rapporti di quel Paese con la Siria nel corso del seguito dei lavori relativi all'esame del disegno di legge

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.*

Il presidente PROVERA annuncia che in allegato al presente resoconto sarà inclusa una relazione sulle risultanze della missione di una delegazione della Commissione alla 59<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con particolare riferimento alle prospettive di riforma del Consiglio di Sicurezza.

Interviene la senatrice DE ZULUETA (*Misto*) rilevando come sia emersa di recente la notizia del mancato adempimento da parte dell'Italia alla corresponsione della propria quota del Fondo Globale per la lotta all'AIDS. Ricorda come tale inadempienza sortisca effetti particolarmente gravi dal momento che essa incide anche sull'ammontare dei finanziamenti al fondo corrisposti dagli Stati Uniti, il cui contributo verrà ridotto in proporzione al mancato adempimento delle risorse da parte degli altri finanziatori tra cui l'Italia.

Il Presidente prende atto di quanto evidenziato dalla senatrice De Zulueta e garantisce che la Commissione potrà in futuro farsi carico di eventuali iniziative o dibattiti sul punto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE ALLA 59<sup>a</sup> SESSIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE (NEW YORK, 21-24 SETTEMBRE 2004)**

Il presidente PROVERA riferisce sulla missione di una delegazione della Commissione recatari a New York ad assistere ai lavori della 59<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Composta, oltre che da lui, dai senatori Tonini e Pianetta, la delegazione ha assistito agli interventi avanti all'Assemblea Generale, svolgendo altresì una serie di incontri *a latere* con particolare riferimento alle prospettive di riforma degli organi e delle politiche delle Nazioni Unite e ad altri temi quali lo sviluppo e lo stato d'avanzamento dei *Millennium development goals*, l'analisi dei processi elettorali in Afghanistan ed Iraq, il processo di stabilizzazione nei Balcani. Su tali ultimi temi il Presidente non ritiene di riferire, intendendo concentrare l'attenzione sul profilo specifico e centrale dell'agenda internazionale: la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

In tale prospettiva, la delegazione ha avuto modo di incontrare, tra gli altri, Francesco Mancini e David Malone, autorevoli esponenti della «*International Peace Academy*», il secondo ex ambasciatore statunitense cui si deve anche il significativo volume dal titolo «*The U.N. Security Council*»; Jeff Laurenti della «*U.N. Foundation*» esperto di diritto internazionale e politica dei fori multilaterali.

Spunti utili sono emersi anche dall'incontro con il Vice segretario generale dell'O.N.U. Luise Frechette e con i Primi consiglieri della rappresentanza permanente italiana presso le Nazioni Unite, nonché con gli ambasciatori Marcello Spatafora e Aldo Mantovani.

Illustra poi le ipotesi di riforma anche in riferimento alle procedure di revisione della Carta delle Nazioni Unite: rileva che per poter intendere il quadro delle posizioni emerse durante i lavori dell'Assemblea Generale, vanno riassunte le diverse ipotesi di riforma che si profilano all'orizzonte e che paiono potersi ridurre a tre scenari distinti.

Secondo una prima ipotesi, si potrebbe determinare l'allargamento dei membri permanenti e non permanenti del Consiglio di sicurezza, in quantità numeriche variabili per entrambe le categorie, in modo da aumentare la rappresentatività dell'organo. Secondo una diversa ipotesi si potrebbe aumentare semplicemente il numero dei membri non permanenti sempre in modo da incentivare la rappresentatività del Consiglio di sicurezza, ma al contempo garantendo una rotazione su base elettiva poten-

ziata dal numero dei seggi. In una terza prospettiva, invece, si potrebbe ipotizzare l'aumento dei seggi non permanenti, con la duplice variante di una loro elezione su base regionale di area e ipotizzandone una durata maggiore (quattro anni) rispetto a quella biennale attualmente in vigore.

Queste tre ipotesi, che hanno radici storiche e politiche assai diverse, sono tutte accomunate, in sostanza, da un punto, e cioè dal fatto che, in nessun caso, verrebbe ad essere intaccato lo *status* degli attuali P.5 (*permanent five*) e, in specie, il loro diritto di veto.

Di minore impatto, infine, ma sempre possibili in prospettiva, sono ipotesi di riforma quale quella che si limiterebbe alla sola abrogazione della norma sul divieto di rielezione dei membri non permanenti o, addirittura, soluzioni che prevedessero un termine obbligatorio entro il quale si dovrebbe comunque procedere ad una revisione del sistema del Consiglio di sicurezza (per esempio dodici anni o, tre mandati dei membri non permanenti).

Sottolinea che queste ultimi due ipotesi sono anche suscettibili di essere inserite in un quadro di riforma più ampio, come una sorta di clausole aggiuntive che modificherebbero lo scenario di ciascuna delle tre tesi principali qualora una di esse fosse presa in considerazione in via primaria.

Essendo quello che precede il quadro sostanziale delle ipotesi, dal punto di vista procedurale ricorda che, ogni proposta di riforma deve essere approvata da due terzi dell'Assemblea Generale, ratificata da due terzi dei membri delle nazioni Unite compresi i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Ciò, come ovvio, impone di considerare primariamente la posizione dei P. 5 rispetto a ciascuna proposta di riforma.

È inoltre noto, e ricorda che la Commissione Affari esteri ha avviato già un dibattito su un atto di indirizzo del Parlamento europeo sull'argomento, che un *High level panel* nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite per predisporre una bozza di riforma dell'azione e degli organi delle Nazioni Unite, ha avuto mandato di predisporre, tra l'altro, anche una o più proposte di riforma del Consiglio di sicurezza. Tale *draft* verrà sottoposto all'attenzione del Segretario Generale entro la fine dell'anno e da questi presentato all'esame dell'Assemblea Generale probabilmente in veste di raccomandazione, non senza che lo stesso Segretario Generale possa dare indicazioni o indici di precedenza sull'una o l'altra delle proposte di riforma del Consiglio di sicurezza contenute nella bozza.

In via generale, è opinione comune che la prossima settimana ministeriale dell'Assemblea generale, la 60<sup>a</sup>, potrebbe essere chiamata ad esprimersi su una precisa proposta di riforma, con la possibilità che, nel corso dell'anno, l'Assemblea stessa si esprima con un indirizzo sull'argomento che prelude al definitivo esame nell'autunno del 2005.

Per concludere sul punto evidenzia l'importanza che ciascuna proposta riesca ad intercettare la formula (o una di quelle) che provenga dai lavori del *panel*. Di qui l'importanza delle previsioni, delle indiscrezioni e finanche delle pressioni politiche, sulla scelta da questi operata in punto di revisione della composizione del Consiglio di sicurezza.

Osserva quindi che dai lavori di New York si ricava l'impressione di un'attenzione tutta polarizzata sulla futura composizione del Consiglio di sicurezza con il risultato immediato di distogliere dall'analisi di molte altre e decisive tematiche relative alla riforma delle Nazioni Unite, tra le quali cita solo a titolo esemplificativo: la stessa *mission* delle Nazioni Unite rispetto al *peace keeping*, al *peace enforcement*, all'azione preventiva e al nodo cruciale dell'ingerenza umanitaria; il potenziamento dei poteri dell'Assemblea generale; la pubblicità del processo decisionale dei vari organi come delle stesse operazioni di spesa. Colpisce l'attenzione, altresì, il tentativo diretto od indiretto di intercettare le conclusioni del *panel* che, secondo indiscrezioni trapelate in estate, sembrava fortemente orientato (14 voti favorevoli e 2 contrari), sull'ipotesi di una riforma in senso regionale con aumento dei soli seggi non permanenti a rotazione e con una durata maggiore di quella biennale degli attuali membri non permanenti. È l'ipotesi di creare una sorta di *tertium genus*, ribattezzato impropriamente «semipermanente».

Fermo rimane, tra l'altro, il dubbio sulla possibile rielezione di tali membri «semipermanenti» che, come è evidente, è elemento cruciale per cogliere la portata geopolitica di questa ipotetica proposta di riforma.

Da alcuni colloqui avuti a New York, trapelava, comunque la sensazione che il *Panel* stesse mutando avviso sul punto, in particolare senza che si potesse escludere una proposta aperta a più opzioni. In questo contesto generale si colloca l'insieme delle posizioni emerse dagli *assessments* pronunciati in Assemblea.

Procede quindi ad illustrare lo stato degli equilibri emersi dagli «assessments» dell'Assemblea.

In seguito agli interventi di quello che è stato ribattezzato «il gruppo dei quattro», fin dal primo giorno della settimana ministeriale è divenuto evidente che Giappone, Germania, Brasile ed India mantenevano e rinforzavano la loro intenzione di ottenere seggi permanenti in Consiglio di sicurezza, dando vita ad una sorte di asse quadrilaterale i cui sostenitori negli interventi di Assemblea, erano facilmente identificabili sulla base di un esplicito sostegno alla creazione di nuovi membri permanenti e non permanenti.

Si tratta, in sostanza, di una posizione contigua a quella del «*quick fix*» e cioè, appunto, volta a rinsaldare la categoria dei membri permanenti. Tale posizione è però più articolata e, merita un breve riferimento ai problemi di strategia e tattica negoziale che pare comportare.

La posizione brasiliana, esposta in un *assessment* complesso, perché caratterizzato anche dalla rivendicazione della centralità dei problemi relativi allo sviluppo e della lotta alla povertà ed alla fame, costituisce la rivendicazione della preminenza politica del Brasile nel continente sudamericano, mantenendo saldo il ruolo della Presidenza Lula nella funzione di traino del gruppo dei G 20, l'alleanza consolidatasi in sede WTO e dimostratasi stabile anche nel medio periodo. La posizione brasiliana sul punto della riforma del Consiglio di sicurezza si sostanzia nell'affermazione per cui «proposte di riforma che non prevedano un incremento

dei membri permanenti sono manifestamente insufficienti». Ancor più netta, la posizione giapponese esposta dal primo ministro Koizumi sostiene la necessità «di espandere il Consiglio di sicurezza sia nella categoria dei non permanenti che in quella dei membri permanenti». Il Giappone avanza esplicitamente la propria candidatura sulla base della propria partecipazione attiva nell'offrire risorse per le operazioni di *peace keeping* e negli sforzi di ricostruzione. Si tratta di un forte richiamo al proprio ruolo di centralità sia in Medio Oriente che nell'est Asiatico; non a caso l'*assessment* cita il contributo giapponese in Iraq e in Timor Est.

La rivendicazione di un nuovo ruolo si basa, in sostanza, sul contributo economico nella cooperazione allo sviluppo, sulla necessità di una maggiore rappresentatività e sulla partecipazione giapponese alle operazioni delle Nazioni Unite sia nel mantenimento della pace che nel *Nation Building*.

Inoltre l'intervento di Joscha Fischer, probabilmente il più articolato dei quattro aspiranti al seggio permanente, riflette la difficoltà della posizione tedesca stretta tra la propria tradizionale politica europeista e l'emergere di una battaglia di interesse nazionale per il seggio permanente in evidente contrasto sia con la prospettiva dell'integrazione europea in sede O.n.u. e di Consiglio di sicurezza, sia anche con la necessità, avvertita trasversalmente, di riequilibrare la partecipazione in Consiglio in favore delle zone del mondo meno rappresentate.

Di qui un ampio riferimento all'allargamento dell'Unione Europea ed un'attenzione più marcata anche all'opportunità di rilanciare ruolo, centralità ed efficienza dell'Ecosoc. Per sostenere l'opportunità di un aumento dei seggi permanenti e non permanenti in Consiglio di sicurezza, la Germania ha invocato l'opportunità di un incremento di rappresentatività, giungendo ad affermare testualmente la necessità di rappresentare tutte le regioni del sud del mondo tra i membri permanenti del Consiglio. Appare evidente, nell'ottica tedesca, la necessità di un ampliamento massiccio dei membri permanenti del Consiglio in modo da poter giustificare anche la propria candidatura senza ingenerare un ancor più marcato squilibrio nella rappresentanza globale delle regioni del globo.

Il quarto aspirante, l'India, ha a sua volta avanzato esplicitamente la propria candidatura invocando l'argomento per cui «una schiacciante maggioranza della popolazione mondiale non può essere esclusa da un'istituzione che legifera su un crescente numero di questioni con un sempre maggiore impatto». Di qui la proposta: «l'espansione del consiglio di sicurezza nella categoria dei permanenti e non permanenti e l'inclusione di paesi come l'India tra i membri permanenti sarebbe il primo passo per trasformare le Nazioni Unite in soggetto realmente rappresentativo».

Le posizioni dei quattro membri sembrano convergere sul tema del bisogno di una maggiore rappresentatività, non senza sfumature rispetto al problematico allargamento al continente africano ed alla implicita ma spinosa questione di una rappresentanza del mondo arabo. E' questo, probabilmente, il punto più critico della strategia negoziale del «club dei quattro» in seno all'Assemblea generale, ferma restando la contradditto-

rietà e difficoltà della posizione tedesca. Del resto, rileva che il riferimento nitido ai lavori del *panel*, appare particolarmente nell'*assessment* tedesco, in cui si dichiara di «guardare innanzi con grande interesse al rapporto del *panel* ed al successivo dibattito» che ne scaturirà. È questo il segno di una prospettiva negoziale più complessa, articolata e difficile per la Germania, almeno rispetto alle veementi rivendicazioni dell'India e soprattutto del Giappone.

In termini di prospettiva, da molti dei colloqui è emerso chiaramente un fattore e cioè che, qualora dai lavori dell'*High level panel* emergesse una soluzione a opzione multipla comprendente, tra le altre, quella di un allargamento dei membri permanenti, i quattro aspiranti avrebbero certo un maggior gioco nell'indebolire la stessa credibilità ed utizzabilità del rapporto del *panel*, comunque interpretabile come un lavoro di «tecnici», commissionato dal Segretariato generale; d'altra parte, essi potrebbero anche far leva su quella delle due (o più) soluzioni a loro congeniale.

È peraltro evidente che un processo di graduale delegittimazione implicita dei lavori del *panel* porterebbe chiaramente il negoziato verso una duplice alternativa: o una modifica con allargamento dei seggi permanenti; oppure un blocco totale del processo riformatore. Sulle conseguenze di quest'ultimo esito, per la verità, non è lecito essere ottimisti nel lungo periodo, perché esso, a giudizio di molti osservatori sentiti, porterebbe ad un'ulteriore impennata del malcontento e dello scetticismo sull'efficienza dell'organo e, in generale, sulla stessa credibilità delle Nazioni Unite.

Proprio dalla speranza di una convergenza della posizione italiana con quella del *Panel*, eventualmente fatta propria dal Segretario generale, si deve partire per illustrare le caratteristiche dell'*assessment* italiano per poi trarre delle conclusioni sul ruolo rivestito dal Governo nel negoziato in svolgimento.

Prosegue quindi ad esporre i contenuti fondamentali della posizione italiana. Nell'intervento del Ministro degli affari esteri, molta insistenza ed importanza è stata attribuita alla necessità che si pervenga ad una riforma che non crei divisioni od insoddisfazioni nella *membership*, a pena di una crisi di credibilità e di legittimazione; nell'ottica di una più ampia capacità di inclusione, effettività, partecipazione democratica e rappresentatività geografica, a partire dai Paesi in via di sviluppo, l'Italia ha dunque proposto di stabilire nuovi seggi non permanenti, periodicamente eletti e quindi in grado di rispondere al generale bisogno di *accountability* nei confronti dell'intera *membership* delle Nazioni Unite.

Dopo aver criticato i tentativi di introdurre nuovi membri permanenti in Consiglio, il Ministro ha chiarito che importanti aree del mondo verrebbero lasciate prive di rappresentanza se si accedesse alla tesi sostenuta dai quattro aspiranti e ha poi precisato che, in tal caso, non vi sarebbe spazio per il mondo arabo ed islamico; un lusso, questo, che la comunità internazionale non pare potersi permettere. Ha quindi concluso sul punto, chiarendo che: «d'altra parte, se emergesse un largo consenso – e con pieno rispetto per la sovrana eguaglianza di tutti i membri delle Nazioni Unite – noi siamo dell'idea di contemplare una rotazione più frequente o periodi

(di rotazione) più lunghi per quei paesi che forniscono un maggiore contributo agli obiettivi delle Nazioni Unite. Se le riflessioni dell'«*High level panel* fossero indirizzate ad un approccio così innovativo e netto, noi ne supporteremmo con vigore l'adozione».

Passa quindi a chiarire che, in questa lineare enunciazione dei propositi, critica nei confronti delle aspirazioni del club dei quattro, il Ministro ha sostenuto l'importanza del ruolo dell'Europa allargata rispetto agli obiettivi delle Nazioni Unite, citando la prossima firma della Costituzione europea. Proprio in vista del graduale processo che consentirà all'Unione Europea di parlare con una sola e più influente voce, il Ministro Frattini ha quindi espresso la necessità di proseguire questo percorso e di non manomettere il raggiungimento di tale risultato.

In generale, la posizione italiana, assai sfumata ma anche chiara, precisa e propositiva, sembra a suo giudizio richiamarsi ad una collocazione europeista e di lungo respiro, proprio perché guarda al futuro del processo di integrazione; al contempo essa fa leva sulle contraddizioni evidenziate nella posizione nazionalistica tedesca e, su base globale, mantiene una particolare attenzione alle necessità di rappresentanza sia dei Paesi in via di sviluppo, sia specificamente dell'Africa e del mondo arabo. L'oratore ritiene si tratti di una posizione matura e complessa che ha anche il pregio del realismo e del pragmatismo dal momento che, assai probabilmente, dovrebbe identificarsi almeno con l'iniziale proposito cui sembrava essere pervenuto il *panel*, quello, cioè di una terza categoria di seggi elettivi, di maggiore durata rispetto agli attuali non permanenti e rappresentativi di aree e realtà geografiche. Il pregio di questa posizione sta anche nella flessibilità che essa sottende, dal momento che la proposta primaria, quella dell'aumento dei seggi non permanenti, contiene in sé anche una sorta di *fall back position* estremamente valida, articolata e realistica quale quella dell'istituzione di una terza specie di seggi che si è appena illustrata.

Limitandosi a riferire di impressioni emerse nel corso dei colloqui informali, nonché di ulteriori spunti nel corso dei lavori di Assemblea, osserva che l'importanza del ruolo italiano consiste non solo nella capacità di interdizione nei confronti dei quattro Paesi candidati al seggio permanente, ma anche nella sua capacità di condensare un fronte compatto che intenda opporsi all'irrazionalità della proposta di allargamento del numero dei seggi permanenti. È apparso subito evidente che questo ipotetico fronte, nel quadro dei 191, vede accomunate le esigenze di Paesi quali Messico, Argentina, Egitto e Pakistan i quali, nelle rispettive aree, si troverebbero a veder minacciate le proprie speranze di partecipazione su base elettiva e non permanente al Consiglio di sicurezza, dalle velleità di inserimento in via definitiva – e scarsamente rappresentativa – dei quattro.

Afferma quindi, che gli esiti del negoziato estremamente complesso pesano ancora delle incognite rilevanti: in particolare cita la proposta finale che uscirà dai lavori del *Panel* e, non ultimo, le conseguenze che potranno scaturire anche dalle proposte di riforma della Carta in parti diverse da quella relativa al Consiglio di sicurezza: è questo il caso della stessa

*mission* dell'organizzazione e, soprattutto, delle politiche e degli strumenti cui essa dovrà poter fare ricorso per affrontare le complesse sfide del nuovo secolo.

Dai lavori dell'Assemblea però sono emersi, a suo giudizio, anche dei fattori preoccupanti. Nell'ottica del raggiungimento dei due terzi dei voti necessari all'approvazione di eventuali proposte di riforma in Assemblea generale, alcuni Paesi, tradizionali alleati italiani, sono parsi lontani dalle posizioni contrarie all'aumento dei seggi permanenti: cita l'Albania che sembra orientata a sostenere l'incremento dei membri permanenti e non permanenti così come la Romania.

Elevato è il numero degli incerti o non schierati, ma la strategia dei quattro aspiranti per far confluire nel proprio campo il più elevato numero di Paesi membri, è sembrata sortire i suoi frutti. Sul fronte della proposta dell' *High level panel*, ribadisce che il rischio di una proposta affievolita perché consistente in una rosa di ipotesi alternative appare certamente favorevole alle aspirazioni di India, Giappone, Brasile e Germania e che tale rischio vi sia, lo hanno confermato anche i colloqui con osservatori imparziali ma vicini ai membri del *panel*, come lo stesso David Malone.

È proprio su questo punto che emerge l'importanza del ruolo del Segretario generale delle Nazioni Unite, perché ogni possibilità di giungere realisticamente ad una riforma del Consiglio di sicurezza passa indefettibilmente per la forza della proposta che egli, dopo aver ricevuto una prima bozza dal *panel*, saprà presentare all'Assemblea con il proprio *endorsement*.

Appare chiaro che poi ogni battuta d'arresto nel processo di legittimazione e nella forza propositiva dell'iniziativa del *panel* e del Segretario generale tenderà a favorire eventuali soluzioni di forza e, tra tutte, quella di una riforma del Consiglio che intervenga a modificare la Carta delle Nazioni Unite senza investire le altre sue parti. È qui, del resto che origina l'ulteriore nodo negoziale di cui non si può non tener conto e, cioè, la posizione dei c. d. *Permanent 5*: Cina, Federazione russa, Stati Uniti, Francia e Regno Unito.

Si sofferma quindi sulle posizioni emerse dagli assessments di alcuni degli attuali membri permanenti. Entrambi gli interventi di Jack Straw e di Michel Barnier, rispettivamente per Regno Unito e Francia, hanno evidenziato una forte vicinanza alla posizione tedesca. In particolare, il primo ha motivato la propria condivisione di ciascuna delle ragioni di inclusione dei quattro aspiranti ad un seggio permanente. A Germania e Giappone, poiché insieme contribuiscono al 28 per cento del budget delle Nazioni Unite; all'India che rappresenta un sesto dell'intera popolazione mondiale; al Brasile per la storica ragione che questo Paese aveva già sfiorato l'inserimento tra i membri permanenti nel 1945.

Più in generale, la posizione inglese si fonda sull'assunto che l'allargamento del Consiglio di sicurezza e, più in generale, sull'affermazione per cui i mutamenti istituzionali non possono costituire la panacea di tutti i mali. L'attenzione va invece rivolta, secondo il Regno Unito, all'esigenza di una più rapida ed approfondita capacità di fronteggiare le mi-

nacce attuali. Inoltre, il Ministro Straw ha fatto riferimento alla necessità di sviluppare un nuovo consenso con «l'espansione degli obiettivi dell'azione collettiva».

Ancora più netta è stata la posizione francese, improntata alla chiara condivisione delle aspettative tedesche, indiane, brasiliane e giapponesi. Michel Barnier ha anche sostenuto l'opportunità che a questi nuovi membri permanenti sia unito anche un rappresentante del mondo africano. Evidente è dunque il sostegno dei due Paesi europei detentori di un seggio permanente alle aspirazioni dei quattro candidati per l'allargamento del numero dei seggi permanenti in loro favore.

Elementi più complessi emergono dalla disamina della posizione statunitense che appare più attendista anche nella prospettiva dell'imminente chiusura delle campagne elettorali presidenziali del 2004. Infatti, la posizione repubblicana rimane attestata alle dichiarazioni precedenti allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea Generale, quando, in seguito al Vertice di *Sea Island*, era parso che gli Stati Uniti non si opponessero alle aspirazioni di Germania e Giappone e, si deve credere, data l'interdipendenza sempre più stretta della candidatura di queste con quelle di India e Brasile, con l'intera pacchetto di inclusione, tra i membri permanenti, del gruppo dei quattro.

L'intervento di G. W. Bush avanti all'Assemblea Generale non è parso, del resto, apportare decise e chiare correzioni di rotta nell'indirizzo sviluppato dall'Amministrazione statunitense. Si tratta, in sostanza, di un attendismo possibilista.

È invece dalla lucida analisi di Jeff Laurenti, a quanto risulta vicino all'area democratica che è andata perfezionando il programma del candidato J. Kerry, che è emersa la tendenziale conferma della linea di pensiero già adombrata dall'Amministrazione Clinton, su una ipotetica riforma del Consiglio di sicurezza.

Ancora meno chiari e significativi appaiono gli orientamenti espressi dalla Federazione Russa, mentre, l'intervento della Cina era calendarizzato nella seconda settimana dei lavori dell'Assemblea generale. Rimane da tenere in conto l'intervento del Segretario Generale Kofi Annan, che, autore delle nomine dei membri dell'*High level panel*, sembra intenzionato a valutare la fattibilità di un tentativo di riforma sistematica dell'intera organizzazione alla vigilia del suo ultimo biennio di mandato.

L'*assessment* del Segretario Generale, fortemente improntato al richiamo di tutti gli Stati membri a rendere effettiva la *rule of law* e cioè l'imperio della legge nell'intero ordinamento e nelle relazioni internazionali, si è caratterizzato per il chiaro riferimento all'*High level panel* come punto di partenza da cui muovere alla fine dell'anno in corso, per redigere una riforma del Consiglio di sicurezza, della *mission* e delle politiche dell'O.N.U. Il ruolo rivestito da Kofi Annan rimane, decisivo stante la sua posizione di tramite tra i lavori del *panel* e l'esame che ne farà l'Assemblea generale.

Appare chiaro che il Segretario generale offrirà il proprio *endorsement* ad un processo di riforma che sia, non solo funzionale a migliorare effi-

cienza e rappresentatività del Consiglio, ma che mantenga anche, pragmaticamente e realisticamente, concrete possibilità di incontrare il favore di una grande parte dei 191 membri.

Con la delicatezza del suo ruolo e la difficoltà delle decisioni che lo attendono, si intende però anche la sua consapevolezza che il pacchetto di proposte provenienti dall'*High level panel* andrà valutato anche nel suo complesso e non solo sul singolo profilo delle proposte di revisione della composizione del Consiglio. E' questo un elemento che a molti osservatori appare, e sin da ora, decisivo per sfaldare alleanze e convergenze e crearne di nuove.

La contrapposizione tra il gruppo dei quattro aspiranti e i sostenitori dell'allargamento dei membri permanenti del consiglio da una parte, ed il gruppo dei «*like minded*» assestati sulle direttrici della proposta italiana dall'altra, sembra dunque ancora suscettibile di essere sciolta alla luce di nuovi ed ancora non noti elementi.

Non potendo soffermarsi per ovvie ragioni sull'esito di incontri rilevanti quali quello del Ministro Frattini con i c.d. Paesi «*like minded*» e con il Segretario generale di cui lo stesso Ministro potrà forse dare conto direttamente od indirettamente, l'oratore, ribadisce la sua piena condivisione della proposta di riforma italiana, caratterizzata da un'indubbia capacità innovativa e positiva, coerente con gli indirizzi storici e tradizionali della politica estera italiana; sottolinea, quindi, che la sfida negoziale dei prossimi mesi appare legata a variabili che non possono né devono essere sottovalutate. È infatti anche dalla coerenza della politica di aiuto pubblico allo sviluppo che l'Italia saprà darsi, che il sistema Paese trarrà un indubbio patrimonio di credibilità internazionale.

Ciò vale sia per l'efficienza e la capacità dell'aiuto allo sviluppo canalizzato nei fori multilaterali, sia di quello di segno bilaterale. Oltre a questa esigenza, del resto, sovente ribadita nel corso dei lavori di questa Commissione, rimane fuor di dubbio l'importanza del ruolo italiano nel complesso e rischioso processo di mantenimento della pace nelle zone calde del mondo, così come la storica collocazione di rilievo tra i Paesi che maggiormente contribuiscono alle risorse ed alle politiche delle Nazioni Unite.

Nella prospettiva dei prossimi mesi è evidente la necessità di proseguire celermente nell'esame delle proposte di riforma dell'intero sistema della cooperazione allo sviluppo. A suo parere, infatti, sempre più forte appare la necessità che l'Italia si doti di uno strumento di azione efficace ed efficiente sia nel contesto multilaterale che in quello delle relazioni bilaterali. Disporre di una disciplina nuova potrà condurre, anche nel medio periodo, a rinsaldare la credibilità e la forza del sistema paese nel quadro di trattative complesse in cui la capacità di impegno e di incidere sulle grandi questioni nell'agenda internazionale diverranno elementi di preminente rilievo come emerso a volte in modo fin troppo esplicito dai lavori della delegazione a New York.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

**545<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN), in merito al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, fa presente che – come osservato dal Servizio del bilancio con riferimento ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 – l'assistenza legale necessaria in favore dello straniero, implicando l'ammissione al gratuito patrocinio, potrebbe determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, quali non indicati nella relazione tecnica. Oneri aggiuntivi per l'Erario potrebbero altresì derivare dall'esigenza di assicurare interpreti allo straniero durante l'udienza di convalida, posto che a legislazione vigente lo straniero accompagnato coattivamente alla frontiera non partecipa a tale udienza. Con riferimento al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso 5-ter, comunica che occorre acquisire chiarimenti sulla congruità delle risorse disponibili per le questure posto che debbono offrire il supporto occorrente nonché un locale idoneo al giudice di pace. Ove tali risorse disponibili non fossero sufficienti si potrebbe, infatti, verificare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione degli oneri recati dal trasferimento al giudice di pace della competenza per i procedimenti di espulsione amministrativa o di esecuzione dell'espulsione, come segnalato dal Servizio del bilancio, occorre acquisire chiarimenti in merito al fatto che l'onere giornaliero per la gestione del cittadino extracomunitario ospi-

tato nei centri, indicato nella relazione tecnica, risulta inferiore a quello indicato originariamente nella relazione tecnica della legge n. 189 del 2002. Appare altresì opportuno conoscere il procedimento attraverso il quale si è giunti all'individuazione di una platea di soggetti trattenuti nei centri pari a circa 12.000 unità, specificando la quota degli stranieri attualmente accompagnati alla frontiera senza transitare per i centri di permanenza nell'ambito degli stranieri complessivamente espulsi dal territorio nazionale. Fa presente, infine, che appare opportuna l'acquisizione di informazioni circa l'adeguatezza delle strutture attualmente esistenti, onde escludere che l'accresciuto afflusso di presenze nei suddetti centri determini la necessità di ulteriori strutture o l'ampliamento di quelle esistenti, al di là dei nuovi dieci centri programmati sulla base delle esigenze determinate dalla previgente normativa, nonché appare necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni sul numero di espulsioni amministrative complessivamente eseguite (ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998) e di quelle relative agli stranieri trattenutisi nel territorio nazionale con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni ed espulsi senza procedere all'accompagnamento alla frontiera.

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 2, rileva che in parte si provvede con riduzioni di autorizzazioni di spesa ed in parte con ricorso all'accantonamento del Fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri. Per quanto attiene alle riduzioni di autorizzazioni di spesa occorre verificare che sussistano sufficienti risorse non ancora impegnate trattandosi di norme che decorrono dall'anno 2004. In particolare, con riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 2, rileva che l'autorizzazione di spesa che si intende ridurre è relativa ad un fondo unico di amministrazione istituito presso il Ministero della giustizia per il riconoscimento al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari di uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all'espletamento delle attività stesse. Pertanto, la copertura operata attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa non appare idonea a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento ove tale emolumento sia stato già riconosciuto utilizzando tutte le maggiori risorse stanziare. In tal caso, si renderebbe, invece, necessaria anche una modifica della norma sostanziale. In merito all'utilizzo dell'accantonamento del Ministero degli esteri, occorre, infine, acquisire conferma che, al netto delle risorse impiegate dal provvedimento in esame, sussistano risorse sufficienti per la ratifica di accordi internazionali.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

**(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione deve esaminare i rimanenti e gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea sul disegno di legge in esame, avendo nella precedente seduta reso parere su alcune delle suddette proposte.

Il relatore FERRARA (FI), in ordine ai restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea in relazione al provvedimento in titolo, per quanto di competenza, segnala che la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte recanti disposizioni identiche o analoghe a quelle recate dai seguenti emendamenti: 2.102, 2.103, 2.104, 2.105 e 2.2.

In relazione alla proposta del Governo 1.100, identica all'emendamento 1.200, osserva che occorre acquisire conferma che l'invarianza finanziaria dell'elevazione della quota di personale con contratto a tempo indeterminato del CNIPA, di cui al capoverso comma 1, da 35 a 80 unità sia assicurata nel presupposto del carattere permanente (a legislazione vigente) dello stanziamento attualmente utilizzato per le assunzioni a tempo determinato verificando, tuttavia, che le modalità di articolazione del personale tra le varie qualifiche non diano luogo a nuovi o maggiori oneri ed escludendo che la trasformazione del rapporto, per ciascuna qualifica, da tempo determinato a tempo indeterminato dia luogo a emolumenti o altri oneri aggiuntivi. Analogamente, occorre acquisire conferma che non diano luogo a nuovi o maggiori oneri sia le modalità di ripartizione tra le varie qualifiche delle assunzioni a tempo determinato (che peraltro non superano in termini di unità quelle previste a legislazione vigente) autorizzate nel medesimo comma 1, sia la previsione, di cui al comma 1-bis, dell'attribuzione al personale in posizione di distacco, comando o fuori ruolo di un'indennità equivalente a quella riconosciuta al personale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia l'adeguamento, riconosciuto dal comma 1-ter, della retribuzione del personale a tempo determinato al tasso di inflazione programmato.

In merito alla proposta 1.100/2, rileva che occorre valutare i possibili effetti finanziari della disposizione che prevede che i dipendenti pubblici già comandati o distaccati presso il CNIPA possano transitare, a domanda, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnati permanentemente al CNIPA. Fa presente che occorre altresì acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalla pro-

posta 1.0.100 (in relazione alla quale occorre comunque precisare l'accantonamento dal Fondo speciale cui è riferita la copertura).

Segnala altresì che sembrano recare maggiori oneri non coperti le proposte 1.0.101 (di cui occorre peraltro verificare la compatibilità con le norme sulla programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 60 della legge n. 350 del 2003), in quanto autorizza l'adeguamento delle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate; 1.0.102, giacché riconosce un diritto soggettivo a proseguire il servizio all'estero al personale ivi richiamato a prescindere dalle esigenze delle amministrazioni interessate; 2.101 (di cui occorre altresì acquisire una quantificazione degli effetti), posto che richiama un accantonamento in relazione al quale non sussistono risorse disponibili. Segnala poi che occorre verificare gli effetti finanziari della proposta del Governo 1.0.103, concernente la proroga dell'attività dell'Alta Commissione di studio per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui è prevista, a legislazione vigente, la soppressione, in base all'articolo 2, comma 20, della legge n. 350 del 2003.

Comunica poi che occorre valutare se derivino eventuali effetti finanziari dalle seguenti proposte: 2.107, concernente la modifica delle disposizioni della legge finanziaria 2004 in materia di regolazione di pendenze tributarie; 2.0.100 e 2.0.101, che estendono all'IVA le norme sull'abbuono dell'accisa per la perdita o la distruzione di prodotti in regime sospensivo; 3.0.100, che riapre i termini per l'esercizio della delega in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (al riguardo segnala che la delega originaria, di cui all'articolo 55 della legge n. 144 del 1999 prevedeva, al comma 3, una clausola di invarianza finanziaria, di cui occorrerebbe riverificare i presupposti, senza, peraltro, contemplare che i relativi schemi dei decreti legislativi siano corredati da relazione tecnica). Ricorda, inoltre, che, in relazione all'emendamento 3.0.5, già accantonato nelle precedenti sedute, occorre valutare se derivino minori entrate o maggiori oneri per le imposte applicabili all'apporto di beni immobili ai fondi di investimento immobiliari, tenuto anche conto dell'effetto retroattivo ivi previsto. Rileva, altresì, che la proposta 2.106 recepisce la condizione posta dalla Commissione in sede di espressione del parere alla Commissione di merito.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse, tenuto anche conto del parere già reso alla Commissione di merito.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine alla proposta 1.100, identica alla 1.200, deposita agli atti della Commissione la relativa relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla quale si evince l'assenza di oneri conseguenti all'emendamento. Illustra inoltre una nota tecnica predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendo presente che, come attestato anche nella relazione tecnica, la previsione di un nucleo di ottanta unità a tempo indeterminato contro le attuali trentacinque che il CNIPA ha ereditato dal

Centro Tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri non altera l'onere annuale. Infatti, rileva che negli anni passati, sia per l'ex Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) che per l'ex Centro Tecnico (le strutture poi confluite nel CNIPA) la spesa per i dipendenti in servizio al 1° gennaio è sempre stata, in sede di definizione dello stanziamento annuale per le spese di funzionamento, «annualizzata» dalla legge finanziaria. Ciò nella considerazione che nella particolare situazione del CNIPA – date le sue caratteristiche di ente ancora privo di un ruolo del personale, legittimato ad avvalersi, per il proprio fabbisogno di funzionamento ordinario ed entro il contingente massimo autorizzato dal decreto legislativo n. 39 del 1993 e dalla legge n. 127 del 1997, pressoché solo di personale comandato e a termine – la dotazione di dipendenti a tempo determinato e comandato deve essere considerata, sotto il profilo quantitativo, quale dotazione stabile, nel senso che ogni unità in uscita deve essere compensata con una in entrata, pena il rapido azzeramento del contingente di personale in servizio e la conseguente impossibilità di funzionamento del CNIPA.

Fa poi presente che, in base al testo dell'emendamento in esame, l'incremento del numero di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non modifica in alcun modo la ripartizione tra qualifiche del personale attualmente in servizio. L'emendamento non prevede processi di riarticolazione delle qualifiche che possano comportare nuovi o maggiori oneri. La disposizione si limita a distinguere – fermo il contingente totale di centonovanta unità di personale già stabilita dal decreto legislativo n. 343 del 2003 – fra professionalità per le quali è possibile il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e professionalità per le quali sono attivabili rapporti di lavoro a termine. La logica della norma, di carattere esclusivamente ordinamentale, è quella di riservare la modalità del rapporto di lavoro a termine soltanto a professionalità la cui natura giustifichi la precarietà del rapporto: professionalità *Information and Communication Technology* e professionalità manageriali. In ogni caso si dichiara favorevole all'eventuale apposizione di una clausola di invarianza finanziaria in relazione alla suddetta ridefinizione dell'articolazione del personale tra le varie qualifiche.

Evidenzia inoltre che, in base alle norme vigenti, l'eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non determina alcuna variazione negli emolumenti spettanti al dipendente, né variano gli oneri riflessi (quali quelli di tipo previdenziale). L'emendamento non muta questa situazione normativa.

Circa la norma che prevede la corresponsione al personale comandato di un'indennità equivalente all'indennità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rileva che essa non comporta maggiori oneri ma, piuttosto, un risparmio di spesa. Infatti – come attestato nella relazione tecnica depositata – l'importo della citata indennità è inferiore a quello delle indennità oggi corrisposte al personale comandato presso il CNIPA (in particolare, è inferiore sia all'importo dell'indennità di funzione corrisposta, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 609 del 1994, al personale comandato presso l'ex AIPA, sia a quello della inden-

nità di funzione perequativa corrisposta, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, al personale già comandato presso l'ex Centro tecnico).

In merito alla disposizione del comma 1-ter della proposta emendativa in esame, concernente l'adeguamento, in via transitoria, delle retribuzioni del personale CNIPA al tasso di inflazione programmato (TIP), osserva che la norma non comporta oneri aggiuntivi ma, piuttosto, lievi risparmi di spesa. Infatti già oggi, in base ai contratti individuali in essere stipulati negli anni passati, i dipendenti percepiscono aumenti annuali commisurati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), e tale valore è in taluni contratti individuali incrementato di 1 o 2 punti percentuali. Pertanto l'emendamento, facendo riferimento al TIP anziché al FOI e precludendo incrementi ulteriori rispetto al TIP, riduce l'onere e avvia un processo di rientro dall'attuale sistema retributivo eccessivamente frammentato, che potrà essere completato, a regime, dal primo contratto collettivo applicabile al personale del CNIPA, previsto dal comma 1-bis.

Sulla proposta 3.0.5 ribadisce l'avviso favorevole del Governo già espresso nella nota tecnica presentata nella precedente seduta, richiamando le considerazioni ivi svolte.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) esprime insoddisfazione per le risposte fornite nella relazione tecnica sull'emendamento 1.100. Rileva in particolare, la necessità di chiarire se il limite di centonovanta unità del contingente massimo di personale del CNIPA, ivi richiamato, sia riferito all'organico di diritto ovvero a quello di fatto, tenuto conto che gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente vengono sempre determinati con riferimento alle unità di personale effettivamente in servizio.

Osserva poi che l'aumento fino ad ottanta unità, previsto dall'emendamento in esame, del personale con contratto a tempo indeterminato, sembra introdurre oneri di natura permanente, in luogo di quelli a cadenza annuale connessi alla legislazione vigente, che prevede solo contratti a tempo determinato in scadenza entro il 2004. Un ulteriore aspetto è quello dell'aumento del numero dei contratti a tempo determinato entro il limite di settanta unità, nonché la possibilità per il CNIPA, confermata anche con la proposta emendativa in questione, di sottoscrivere ulteriori contratti di consulenza. Tali disposizioni, a suo avviso, sono suscettibili di produrre rilevanti oneri per il bilancio dello Stato, su cui però la relazione tecnica non fornisce adeguate indicazioni.

Segnala, inoltre, che l'aumento del numero dei contratti a tempo determinato del CNIPA contrasta con la limitazione, espressamente prevista nella legge finanziaria 2004, a tale tipologia di spese, che sono state tagliate nei vari ministeri per un ammontare pari al dieci per cento della spesa sostenuta nel 2003. Non si capisce, pertanto, perché tale vincolo non debba riguardare anche il CNIPA in quanto amministrazione dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Esprime, inoltre, il proprio disappunto sul contenuto della proposta 3.0.100, posto che, conformemente ad analoghi precedenti sempre più frequenti, viene proposta una proroga di una delega legislativa all'interno di un decreto-legge.

Sulla proposta 3.0.5 esprime, infine, forti perplessità sull'assenza di effetti onerosi a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore GRILLOTTI (AN), in merito alle osservazioni del senatore Caddeo sull'emendamento 1.100, precisa che la legge finanziaria 2004 ha stabilito delle limitazioni numeriche alle nuove assunzioni solo per il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, rispetto al quale ha rilevanza la distinzione tra organico di fatto e di diritto. Per quanto concerne i contratti a tempo determinato e i contratti di consulenza, non sono stati invece previsti limiti di tipo numerico ma il vincolo più generale del contenimento entro le risorse finanziarie disponibili. Di conseguenza, gli adeguamenti di personale del CNIPA indicati nel citato emendamento 1.100, indipendentemente dal numero delle unità coinvolte, potrebbero essere compatibili con le prescrizioni della legge finanziaria, ove i relativi oneri rientrino nei limiti degli stanziamenti predisposti allo scopo.

Il senatore MORO (LP) chiede chiarimenti sul testo vigente dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993 modificato dall'emendamento 1.100 in esame, al fine di valutarne più compiutamente gli effetti finanziari.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver espresso avviso contrario sulle proposte analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in merito alla proposta 1.100, illustra quindi il testo vigente dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993, il quale prevede che, nella fase di prima attuazione, il CNIPA si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Il CNIPA inoltre, secondo la norma richiamata, può avvalersi di consulenti o di società di consulenza. A titolo di ulteriore chiarimento, precisa che, a seguito della modifica apportata dall'articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1997, il limite massimo dei suddetti contratti a tempo determinato del CNIPA è stato elevato da centocinquanta a centonovanta unità.

Il senatore MORANDO (DS-U), con riferimento all'emendamento 1.100 e all'identico 1.200, osserva che le ulteriori delucidazioni offerte dal rappresentante del Governo non chiariscono se vi sia un'adeguata cor-

rispondenza tra la cadenza temporale degli oneri introdotti dagli emendamenti stessi e quella della copertura finanziaria richiamata, ovvero quella apprestata annualmente nella legge finanziaria mediante lo stanziamento per il funzionamento del CNIPA. Gli emendamenti in esame, infatti, determinano nuovi oneri di natura permanente (con particolare riferimento ai nuovi contratti a tempo indeterminato previsti per il CNIPA), mentre la copertura della legge finanziaria sembrerebbe avere cadenza solo annuale (ed infatti la nota tecnica della Presidenza del Consiglio dei ministri fa riferimento ad una copertura «annualizzata»). Ove ciò fosse confermato, vi sarebbe un'ovvia discrasia tra oneri e copertura, in violazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si porrebbe a carico delle prossime finanziarie un onere inderogabile connesso alle spese dei contratti a tempo indeterminato.

Il relatore FERRARA (*FI*) osserva che la definizione annuale degli stanziamenti per il CNIPA, come risulta nella nota illustrata dal Governo, sembra attestare il carattere non permanente degli stessi e, pertanto, l'onerosità della trasformazione dei contratti a tempo determinato indicati nella proposta 1.100 in contratti a tempo indeterminato.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) prende la parola in merito alle proposte 2.0.100 e 2.0.101 per rilevare che esse non determinano effetti finanziari in termini di competenza giuridica, in quanto sono finalizzati a riallineare il regime di riscossione dell'IVA con quello di riscossione delle accise in alcune particolari fattispecie. Dopo aver richiamato l'attenzione sul merito delle suddette proposte che a suo giudizio risolvono alcuni problemi di equità, precisa che anche sotto i profili finanziari di cassa le suddette proposte non presentano profili problematici.

Il senatore MORO (*LP*) conviene con le considerazioni svolte dal senatore Michellini sulle proposte 2.0.100 e 2.0.101, auspicando l'approvazione di tali emendamenti in quanto ne condivide pienamente le finalità.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), intervenendo in merito alla proposta 2.107, rileva che essa determina effetti positivi per il bilancio dello Stato, risolvendo peraltro una questione di iniquità attualmente pendente nei confronti di quelle organizzazioni che non chiudono il bilancio al 31 dicembre, anziché in corso d'anno. Sottolinea, peraltro, che la Commissione di merito ha approvato un emendamento analogo recante misure a favore della stessa platea di soggetti interessati dalla proposta in questione. Auspica, pertanto, che la Commissione bilancio possa rendere un parere favorevole sulla proposta 2.107.

Il PRESIDENTE, considerato il presupposto in base al quale è stato reso parere non ostativo sul testo, rileva che la finalità perseguita con la proposta 1.100 differisce sostanzialmente dal testo del provvedimento in esame in quanto trasforma un onere annuale, la cui scadenza è stata fissata

al 31 dicembre 2004, in un onere permanente. Conviene, pertanto, con i rilievi del relatore sulla suddetta proposta e sull'emendamento 1.100/2 di analoga portata.

Con riferimento all'emendamento 1.0.100 condivide l'osservazione del relatore sui profili critici connessi alla copertura finanziaria della medesima proposta. Ritiene, poi, che l'emendamento 1.0.101 presenta elementi di criticità analoghi a quelli connessi alla proposta 1.100. Dichiarà, inoltre, l'avviso favorevole sulle proposte 1.0.102, 1.0.103, 2.106 e 3.0.100 in quanto prive di problemi di natura finanziaria. Rileva, quindi, che la proposta 2.101 presenta una copertura finanziaria inidonea e che sulla proposta 2.107, nonostante il Governo non abbia fornito sufficienti elementi, non si può escludere l'insussistenza di effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. Con riferimento alle proposte 2.0.100 e 2.0.101, ritiene che possano sussistere effetti finanziari negativi in termini di cassa, sebbene condivida pienamente la finalità delle suddette proposte. Auspica, pertanto, che il Governo possa fornire in tempi ristretti una quantificazione degli oneri connessi alle suddette proposte al fine di predisporre una congrua copertura finanziaria che ne faciliti la pronta approvazione. In relazione, infine, alla proposta 3.0.5, dopo aver dichiarato il proprio avviso favorevole, avverte che è stata predisposta una nota informale curata dal Servizio del bilancio e messa a disposizione dei componenti della Commissione.

Con riferimento alla proposta 3.0.5 il senatore MORANDO (*DS-U*) esprime forti perplessità sulla non onerosità della stessa, considerato, peraltro, che il Servizio del bilancio segnala una possibile diminuzione del gettito IVA conseguente all'esclusione dal campo IVA delle operazioni di cessione di immobili a fondi immobiliari chiusi. In presenza dell'attuale bolla speculativa nel mercato immobiliare ed in assenza di puntuali argomentazioni offerte dal Governo, rileva il concreto rischio di determinare significativi effetti negativi per il bilancio dello Stato, anche in considerazione dei possibili comportamenti che gli operatori del settore potrebbero attuare nel caso in cui la norma in questione diventasse legge dello Stato. In ragione delle perplessità testé evidenziate, preannuncia il proprio voto di astensione su una proposta di parere non ostativo sull'emendamento in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che le finalità sottese alla proposta 3.0.5 sono volte a superare alcuni problemi emersi nelle operazioni di apporto di immobili da parte di soggetti di imposta ai fini dell'IVA. Con l'emendamento si riconosce che le operazioni in questione sono irrilevanti agli effetti dell'IVA quando gli apporti al Fondo sono costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati. Conclude, infine, confermando che l'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Preso atto delle considerazioni emerse nel dibattito, il relatore FER-RARA (FI) illustra, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.2, 1.100, 1.200, 1.100/2, 1.0.100, 1.0.101, 2.101, 2.107, 2.0.100 e 2.0.101 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulla proposta avanzata dal relatore, rimettendosi alle determinazioni della Commissione per quanto concerne le proposte, identiche, 1.100 e 1.200.

La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.

*SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 20,30 e alle ore 20,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata, alle ore 15,15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

**326<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il senatore Bevilacqua aveva svolto la relazione introduttiva. Dichiarata indi aperta la discussione generale.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), pur ritenendo senz'altro indispensabile un intervento di riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN), sottolinea che esso deve essere ponderato, onde evitare, come avvenuto in passato, ulteriori interventi legislativi, diretti a prorogare l'attività del Consiglio. Detti interventi hanno infatti determinato una sostanziale perdita di ogni effettiva capacità rappresentativa del CUN nei confronti del sistema universitario.

In proposito egli conviene con il relatore sull'opportunità di inserire la riforma del CUN nell'ambito di una riconsiderazione complessiva degli organi di governo del sistema universitario, senza che essa sia limitata alla definizione di un'architettura formale.

Giudica altresì imprescindibile procedere ad una chiara definizione dei compiti di rappresentanza del CUN che, inizialmente organo di consulenza del Ministero, ha successivamente acquisito – nell'ambito del processo di autonomia del sistema universitario – ulteriori funzioni, che lo hanno posto in un rapporto dialettico con altri organismi, quali la Confe-

renza dei rettori delle università italiane (CRUI) e gli organi preposti all'attività di valutazione. Se infatti il CUN, prosegue il senatore, è chiamato a rappresentare il sistema universitario, allora non si può prescindere da una chiara definizione dei rapporti con gli altri organi di governo del sistema universitario. A tal fine non è certo sufficiente, a suo avviso, la soluzione prospettata nell'atto in titolo di prevedere la partecipazione dei presidenti di questi ultimi alle sedute del CUN, senza diritto di voto, e, viceversa, del presidente del CUN alle adunanze dei predetti organi.

Il senatore sottolinea inoltre l'importanza di assicurare, all'interno del Consiglio, una equilibrata rappresentanza dei suoi componenti, con particolare riferimento ai settori disciplinari e non solo alle categorie.

Passando indi a considerare le disposizioni recate all'articolo 3, relativo al collegio di disciplina, egli paventa il rischio che esso divenga un organismo *a latere* rispetto al CUN, come conferma la circostanza che, rispetto alla normativa vigente, non si stabilisce che la carica di presidente del Collegio sia ricoperta dal presidente del CUN.

Quanto alla scelta di reintrodurre la competenza ad esprimere un parere obbligatorio sugli atti delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali, egli esprime un avviso complessivamente favorevole, ritenendo senz'altro opportuno che tale funzione sia affidata ad un organo terzo rispetto agli atenei, anche nell'ottica di assicurare un efficace supporto tecnico all'attività del rettore.

In proposito giudica tuttavia negativamente il riferimento (recato all'articolo 2, comma 4, primo periodo) alla circostanza che tale competenza è attribuita al CUN in attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari. Tale disposizione, frutto a suo avviso di una coscienza infelice, conferma che il provvedimento in esame non ha i requisiti di un intervento sistematico.

Stigmatizza inoltre la scarsa chiarezza della previsione, contemplata al secondo periodo della medesima disposizione, in virtù della quale il parere, qualora non sia reso entro 90 giorni dalla richiesta, si intende adottato. Trattandosi infatti di atti valutativi, non appare condivisibile il ricorso al cosiddetto silenzio-assenso.

Avviandosi a concludere, ribadisce l'avviso che il riordino del CUN non possa avvenire se non all'interno di un approccio complessivo sistematico, che tenga conto delle indicazioni che emergeranno in sede di approvazione del documento sull'affare assegnato in materia universitaria, anche sulla base delle considerazioni che svolgerà il Ministro in quella sede.

Il senatore MODICA (*DS-U*), nel rilevare la cronica quanto patologica incapacità di procedere al rinnovo del CUN senza ricorrere all'adozione di una legge di riforma dell'organo stesso, sottolinea anzitutto che le modifiche recate dall'atto in titolo alla legislazione vigente non risolvono le criticità del sistema.

Oltretutto, egli ritiene che la maggior parte delle novità introdotte non avrebbe richiesto un intervento legislativo, trattandosi di disposizioni che rivestono – soprattutto con riferimento alle modalità di elezione del Consiglio – un rilievo prettamente amministrativo.

Al riguardo, sebbene condivisibile, la scelta di ridurre di una unità il numero dei rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo e, al contempo, di aggiungere un rappresentante della Conferenza permanente dei direttori amministrativi, che effettivamente richiede una modifica della legislazione, non è infatti – a suo avviso – talmente urgente da giustificare l'ennesima proroga del CUN.

Senza peraltro disconoscere che nel provvedimento vi siano anche disposizioni condivisibili, come ad esempio quella secondo cui il CUN è organo di rappresentanza del sistema universitario, egli stigmatizza tuttavia la circostanza che l'intervento non si inserisca nell'ambito di un riordino complessivo del settore universitario.

In proposito, critica l'asimmetria nei rapporti fra il CUN e gli altri organi di governo del sistema, come testimonia la circostanza che per alcuni si prevede la possibilità di partecipare alle sedute, senza diritto di voto, mentre per altri il raccordo si esaurisce nella facoltà del Consiglio di acquisire un parere in ordine a specifiche questioni.

Il senatore stigmatizza inoltre la scelta di consentire l'eleggibilità per un secondo mandato dei soli componenti del CUN che abbiano modificato il proprio *status* giuridico.

È altresì singolare, prosegue, che non si chiarisca se detta norma si applica o meno ai membri attualmente in carica.

Con riferimento alla rielezione parziale dell'organo, che consiste nello svolgimento – con cadenza biennale – di elezioni destinate a sostituire la metà dei componenti, ritiene che non si sia posta adeguata attenzione alla fase di transizione. In particolare non condivide la scelta di assicurare, in sede di prima applicazione, la permanenza in carica per sei anni ai membri più anziani, atteso che essa, da un lato, non permette all'elettore di conoscere – all'atto del voto – la durata in carica del candidato e, dall'altro, precostituisce una situazione destinata a protrarsi nel tempo. Inoltre, è, a suo avviso, una regola che espone l'organo a possibili iniziative da parte di coloro che intendono bloccare l'attività attraverso la presentazione di ricorsi.

Pur non dichiarandosi pregiudizialmente contrario alla norma, ne auspica quindi una riformulazione.

Quanto alla reintroduzione della competenza del CUN ad esprimere un parere obbligatorio di legittimità sugli atti delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali, egli manifesta perplessità. In passato, prosegue l'oratore, tale attribuzione è stata infatti utilizzata surrettiziamente per intervenire nel merito dei concorsi al fine di censurare l'eventuale mancato rispetto di requisiti scientifici, ad evidente detrimento dell'autonomia degli atenei.

Stigmatizza inoltre la disposizione secondo cui, se il parere non è reso entro novanta giorni dalla richiesta, esso si intende adottato, che, a suo avviso, finisce con il complicare ulteriormente l'attuale normativa.

Passando altresì a considerare le novità introdotte con riferimento alla Corte di disciplina, ora denominata Collegio di disciplina, egli esprime anzitutto perplessità sulla scelta di legiferare la materia.

Giudica poi negativamente la circostanza che il giudizio sulle infrazioni disciplinari sia demandato ad una vera e propria casta, simile ad un tribunale feudale, senza che sia assicurato il rispetto dell'interesse dello Stato. In proposito, stigmatizza in particolare la disposizione secondo la quale la mancata deliberazione del Collegio entro centottanta giorni determina l'estinzione del procedimento.

Nel ritenere preferibile che tali regole siano demandate all'autonomia delle università, egli stigmatizza poi la disposizione che prevede la sospensione del procedimento civile e penale nelle more del procedimento disciplinare.

Dissente inoltre dall'attribuzione al Collegio della competenza ad esprimere un parere in materia di erogazione di sanzioni disciplinari, cui il rettore sia tenuto a conformarsi, così come la circostanza che la sospensione cautelare della persona sottoposta a procedimento disciplinare sia subordinata ad apposita richiesta del Collegio con l'evidente rischio di ritardo nell'erogazione della sanzione, tanto più censurabile quanto maggiore è la gravità dei fatti contestati.

Conclusivamente, a conferma della frettevolezza con cui è stato redatto il provvedimento, egli lamenta il presunto errato riferimento all'identità degli eleggibili fra gli obiettivi della procedura telematica, che dovrebbe essere sostituito con quello all'accertamento della scelta degli eleggibili.

Il senatore VALDITARA (AN) rileva anzitutto la contraddizione fra l'osservazione critica preliminare mossa dal senatore Modica al provvedimento, secondo cui esso non recherebbe modifiche di rilievo alla legislazione vigente tali da giustificare un intervento legislativo, e le successive, numerose riflessioni svolte invece sui suoi contenuti.

Passando a considerare il rapporto fra il CUN e gli altri organismi rappresentativi del mondo universitario, egli osserva poi che negli ultimi anni il CUN aveva perso prestigio e considerazione agli occhi sia del legislatore che del Governo. Nella passata legislatura si era infatti assistito ad una crescente valorizzazione della CRUI ai danni del CUN. Questo provvedimento, anche per le modalità di ampia partecipazione dei diretti interessati che ne ha caratterizzato l'elaborazione, costituisce invece una condivisibile opera di rivalutazione dell'organo, di cui si sottolinea giustamente il ruolo di rappresentanza del sistema, anziché delle istituzioni universitarie onde evitare sovrapposizioni proprio con la CRUI.

Il ruolo del CUN si rafforza altresì nei rapporti con gli altri organi. Se è vero infatti che permangono forme di rappresentanza diverse, come rilevato dal senatore Modica, ciò dipende anche dal fatto che diversi

sono gli organi di riferimento. All'interno del CUN, si rafforza comunque la funzione di rappresentanza complessiva.

Egli dichiara poi di concordare con il senatore Tessitore circa la valutazione degli atti. L'autonomia non corrisponde infatti, a suo giudizio, ad irresponsabilità. Pertanto, pur dichiarando disponibilità ad eventuali interventi migliorativi con l'accordo del Governo, sottolinea l'importanza strategica di tali disposizioni al fine di definire il ruolo di autogoverno del CUN.

Giudica invece pericolosa la critica mossa dal senatore Modica al Collegio di disciplina che rappresenta invece, a suo avviso, uno strumento di garanzia essenziale per i docenti. Del resto, la valutazione di un organo terzo appare del tutto indispensabile, sull'esempio della Magistratura. Né, nel mondo della scuola, si potrebbe ipotizzare di attribuire al capo di istituto il potere di assumere e licenziare direttamente i docenti.

Esprime conclusivamente un giudizio positivo sul provvedimento, che pone fine alla discutibile prassi delle proroghe, peraltro risultate in passato necessarie, e manifesta disponibilità ad alcuni miglioramenti a condizione che non derivino da posizioni pregiudizialmente contrarie.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) si sofferma prevalentemente sulla disposizione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo cui il CUN è composto, fra l'altro, da professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifici disciplinari in numero non superiore a 14. Al riguardo, egli sottolinea che il CUN è contestualmente definito quale organo di rappresentanza del sistema universitario. Ritiene dunque contraddittorio con tale affermazione di principio circoscrivere nel dettaglio il numero dei settori scientifici disciplinari di riferimento. Al fine di svolgere in pieno il ruolo di rappresentanza del sistema, i membri del CUN dovrebbero infatti a suo avviso agire senza vincoli di mandato, rappresentando l'intero sistema.

A fronte dell'eccessiva frammentazione delle università e dei saperi, il riferimento a 14 aree disciplinari risulta così troppo rigido o comunque inadatto.

Qualora si volesse fare riferimento a settori disciplinari, meglio sarebbe allora indicarne di veramente ampi, in numero non superiore a 4 o 5. In tal modo, si supererebbero fra l'altro alcune criticità evidenziate nel dibattito, fra cui il passaggio dei membri da una categoria all'altra della docenza.

Prospetta quindi l'opportunità di alcune audizioni mirate, dalle quali acquisire indicazioni utili sull'effettiva validità delle 14 aree indicate.

Giudica altresì positivamente la collaborazione prevista fra il CUN e gli altri organi, sottolineando peraltro l'esigenza di un rafforzamento.

Inoltre, ritiene doverose maggiori garanzie ai singoli docenti e con riferimento alla titolarità dei rettori.

Conclude auspicando un chiarimento definitivo sulle norme transitorie ed un'intima correlazione con le conclusioni dell'affare assegnato in materia di università.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2735) Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri

*(2812) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume*

**– e petizione n. 723 ad essi attinente**

(Esame del disegno di legge n. 2812 e della petizione n. 723, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2735 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2735, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2812 e la petizione n. 723 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso – per quanto riguarda il disegno di legge n. 2735 – nella seduta del 4 marzo scorso.

Il presidente ASCIUTTI (*FI*), in sostituzione della relatrice designata, senatrice Bianconi, ricorda che la Commissione aveva convenuto di svolgere una serie di audizioni, al fine di acquisire l'orientamento dei soggetti pubblici e privati interessati dal provvedimento in titolo.

Ritenendo doveroso dare conto degli esiti di tali audizioni, comunica che gli intervenuti, pur manifestando un orientamento complessivamente favorevole nei confronti dell'opportunità di sostenere il settore della moda italiana, hanno svolto alcune riflessioni critiche e avanzato suggerimenti.

Pitti Immagine, ad esempio, nel sottolineare il ruolo strategico per la moda italiana del sistema espositivo e museale, ha richiamato l'esigenza di evitare di disperdere le scarse risorse pubbliche a disposizione del settore, che dovrebbero essere indirizzate verso i punti di forza del sistema, con azioni mirate nei confronti delle realtà museali già esistenti. Ha altresì espresso perplessità nei confronti delle funzioni attribuite all'istituenda fondazione ed in particolare della sua presunta sovraordinazione nei confronti delle realtà già esistenti, con la conseguenza di un eccessivo accentramento del sistema.

Critiche alla fondazione sono state mosse anche dal rappresentante della Galleria del Costume, che ha dato conto delle ragioni per le quali il Polo museale fiorentino, attraverso il Museo del Costume, non può entrare a far parte della stessa, atteso, fra l'altro, che essa comprende realtà eterogenee sotto il profilo giuridico.

È stato poi possibile, prosegue il Presidente, acquisire l'orientamento di amministratori di regioni che rivestono, per tradizione, un ruolo strategico con riguardo al settore tessile, dell'abbigliamento e della moda: il professor Serrajotto, assessore alla identità culturale della regione Veneto, ha auspicato un maggior coinvolgimento nell'ambito dell'istituendo Sistema museale di altre importanti realtà museali, come ad esempio il Mu-

seo della moda e del costume di Palazzo Mocenigo di Venezia; il professor Alberoni, assessore alle culture, identità e autonomie della Lombardia, ha testimoniato, a sua volta, l'importante esperienza della rete museale regionale e ha espresso perplessità in merito alla mancanza di una visione organica del provvedimento in titolo, che si limiterebbe, a suo avviso, a predisporre finanziamenti «a pioggia», seguendo un'impostazione rigidamente centralista, determinata dall'attività dell'istituenda fondazione.

Il soprintendente reggente per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico della Liguria ha infine auspicato l'inserimento dell'Istituto per lo studio del tessuto e del costume genovese fra le istituzioni appartenenti all'istituendo Sistema museale.

Non è stato invece ancora possibile ascoltare la Camera nazionale della moda italiana, i cui rappresentanti saranno ascoltati quanto prima, pur senza ritardare il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge.

Il Presidente comunica altresì che, nel frattempo, è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2812, a firma della senatrice Vittoria Franco ed altri senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, recante disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Museo della moda e del costume.

Si tratta di un'iniziativa legislativa di contenuto sostanzialmente analogo al progetto di legge presentato dagli onorevoli Spini ed altri (A.C. n. 3292), che è stato peraltro uno dei disegni di legge alla base del confronto sviluppatosi presso l'altro ramo del Parlamento e conclusosi con l'approvazione del testo in esame.

Entrando nel merito della differenza fra i due provvedimenti, il Presidente rileva che il n. 2812 non prevede la creazione di un Sistema museale fra le diverse realtà museali italiane, limitandosi ad istituire il Museo della moda e del costume con sede a Firenze, al quale viene trasferito il personale e il patrimonio della Galleria del costume di Palazzo Pitti (articolo 1).

Quanto alle finalità dell'istituendo museo (articolo 2), esse – salvo minori differenze – coincidono con quelle che caratterizzano, ai sensi dell'articolo 2 (lettere *a*), *c*), *d*), *e*)) del disegno di legge n. 2735, il Sistema museale, a conferma della circostanza che molti dei contenuti dell'iniziativa dell'opposizione sono già presenti nel provvedimento in titolo.

L'altra differenza di rilievo riguarda invece gli aspetti gestionali, atteso che esso non contiene alcun riferimento alla fondazione. All'articolo 3 si stabilisce infatti che il Museo è organizzato sulla base della legislazione vigente in materia e che esso è collocato all'interno del Polo museale fiorentino.

L'articolo 4 dispone inoltre che la struttura possa dotarsi di sedi collocate in altre città italiane, nell'ambito di un quadro di programmazione definito dal Museo stesso e in collaborazione con le rispettive regioni.

Quanto infine all'impegno finanziario, esso, pari a sei milioni di euro per l'anno 2004 e a tre milioni per gli anni 2005 – 2006, è senz'altro maggiore rispetto a quello stanziato dal disegno di legge in titolo alla Galleria nazionale della moda di Firenze.

Trattandosi di un disegno di legge vertente su materia analoga, il Presidente propone senz'altro la congiunzione con il provvedimento in titolo.

Segnala infine che è stata deferita all'esame della Commissione la petizione n. 723, nella quale si sollecita l'istituzione di un museo della moda. Propone quindi che essa sia abbinata ai disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene su entrambe le proposte di congiunzione del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2168) EUFEMI ed altri. – Interventi a favore delle università non statali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare a venerdì 1° ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

**214<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***BETTAMIO***indi del Presidente***PONTONE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2855) BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale**

**(2925) CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Il presidente BETTAMIO avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, già pubblicato in allegato alla seduta del 20 luglio.

Dopo aver precisato che tali emendamenti sono dati per illustrati, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VALDUCCI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, suggerendone tuttavia una riformulazione in senso aggiuntivo anziché sostitutivo.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.4 suggerendone una riformulazione che elimini la soppressione della lettera c) dell'articolo 2.

Con riguardo all'emendamento 3.1, esprime parere contrario su tutto il testo, ad eccezione dell'ultimo periodo di cui al comma 3.

Si sofferma quindi sull'emendamento 4.2, sul quale esprime parere favorevole limitatamente al primo periodo e contrario relativamente alle parti successive. Dopo aver invitato a ritirare gli emendamenti 6.1 e 6.2, si sofferma sull'emendamento 8.0.1, chiedendone la riformulazione. In particolare, in relazione al comma 1, pur condividendo le finalità della disposizione proposta, rileva la necessità di predisporre le opportune verifiche presso il Ministero dell'economia e delle finanze sulla disponibilità ad effettuare il monitoraggio del *rating*. Nel concordare con quanto previsto al comma 2, dichiara tuttavia di non condividere quanto previsto al comma 3 in quanto, a suo avviso, non è opportuno far ricadere sul consumatore finale le conseguenze di un improprio utilizzo del buono pasto, del quale è responsabile in primo luogo l'esercizio convenzionato che lo consente.

Esprime, infine, parere favorevole su tutti i restanti emendamenti.

Interviene brevemente il senatore GARRAFFA (*DS-U*) il quale ritiene che gli emendamenti presentati determinino un peggioramento rispetto alle soluzioni contenute nel testo predisposto dal Comitato ristretto. Al riguardo, preannuncia un più dettagliato intervento nella prossima seduta.

Il presidente BETTAMIO, dopo aver ricordato che le Commissioni competenti in sede consultiva debbono ancora esprimere il proprio parere, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 (n. 401)**

(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Introduce l'esame il relatore BETTAMIO (*FI*) rilevando che la Relazione in titolo dà conto della destinazione delle disponibilità attribuite ai Fondi per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, consistenti nel Fondo per gli investimenti per gli incentivi alle imprese e nel Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale.

Per quanto riguarda la competenza della Commissione industria, la dotazione del Fondo per gli investimenti nel settore degli incentivi alle imprese – stabilita dalla legge finanziaria per il 2004 e al netto della riduzione disposta dal decreto-legge recante interventi urgenti per il conteni-

mento della spesa pubblica (n. 168 del 12 luglio 2004) – ammonta a 116.821.000 euro.

Lo schema in esame – prosegue il Relatore – non propone modificazioni rispetto alle assegnazioni indicate nei vigenti documenti di bilancio, in quanto le risorse complessive sono ripartite tra le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18, commi 8 e 9 della legge n. 730 del 1983, all'articolo 12, comma 2 della legge n. 266 del 1997 e al decreto-legge n. 691 del 1994, convertito dalla legge n. 35 del 1994.

Rispetto a quanto stabilito lo scorso anno, manca la voce di spesa relativa al rifinanziamento delle agevolazioni relative alla cosiddetta «legge Sabatini», finalizzata all'acquisto di nuove macchine utensili.

Per quanto riguarda le leggi nn. 730 e 266, i relativi stanziamenti, ciascuno dei quali è quantificato in 12.913.000 euro, alimentano il fondo istituito presso il Mediocredito centrale per gli interventi di sostegno all'esportazione. In particolare, vengono agevolati i crediti all'esportazione, in relazione ad operazioni di finanziamento di forniture all'estero di macchinari, impianti, studi e progettazioni, nonché gli investimenti all'estero, in relazione ai crediti ottenuti dalle imprese italiane per il finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero.

Per quanto riguarda il credito all'esportazione, gli interventi agevolativi non si configurano come classici contributi sugli interessi ma sono finalizzati – in analogia con quanto previsto nei paesi esteri concorrenti – alla stabilizzazione del tasso di interesse, permettendo agli esportatori italiani di offrire alle controparti straniere un credito a tasso fisso, pur avendo ottenuto finanziamenti a tasso variabile. Il sostegno pubblico si configura pertanto come un intervento strutturale, finalizzato alla copertura del costo determinato dal differenziale tra il tasso variabile a carico dell'esportatore italiano e il tasso fisso concesso alla controparte estera.

Le agevolazioni, inoltre, comprendono anche la concessione di contributi per le operazioni di smobilizzo *pro-soluto*, che rappresentano la misura più efficace per sostenere l'esportazione delle piccole e medie imprese. Tale tecnica consente infatti alle PMI di liberarsi dal rischio delle operazioni, cedendo definitivamente la titolarità del credito ad un istituto finanziario.

Per i crediti per il capitale di rischio, l'intervento dello Stato comporta l'assunzione dell'obbligazione giuridica di corrispondere semestralmente, per tutta la durata del finanziamento, il contributo previsto.

Nel 2003, gli interventi per il credito all'esportazione hanno riguardato operazioni pari a 2.699 milioni di euro, con una riduzione del 22 per cento rispetto al 2003. L'impegno complessivo di spesa del Fondo è stato di 228,9 milioni di euro, mentre per gli interventi relativi ai finanziamenti per investimenti all'estero sono stati utilizzati 20,8 milioni di euro. Come già ricordato, l'importo complessivamente stanziato per il 2004 per le due leggi di riferimento è di 25,8 milioni di euro.

Il terzo provvedimento di agevolazione finanziato attraverso il Fondo del Ministero dell'economia – cioè il decreto-legge n. 691 del 1994 – prevede il concorso dello Stato al pagamento degli interessi sui finanziamenti

concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi dichiarate danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche e dai fatti alluvionali del novembre 1994. Le risorse stanziare per il 2004, per garantire la continuità degli interventi già attivati, ammontano a 90.995.000 euro.

Propone, infine, l'espressione di un parere favorevole.

Interviene in discussione generale il presidente PONTONE, sottolineando l'opportunità di inserire alcuni rilievi nelle osservazioni da rendere alla Commissione bilancio, evidenziando la necessità, in linea generale, di incrementare le risorse finalizzate agli incentivi per le imprese situate nelle aree meno sviluppate del paese.

Il relatore BETTAMIO (*FI*), intervenendo in sede di replica, dichiara di condividere i rilievi del Presidente Pontone, proponendone l'inserimento nelle osservazioni.

Il presidente PONTONE, verificata la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, avverte che porrà ai voti il conferimento del mandato al Relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel corso del dibattito.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16.*

---

---

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI  
DI LEGGE NN. 2855-2925**

**Art. 1.**

**1.1**

BETTAMIO

*Al comma 1 sostituire le parole: «contenimento dei prezzi» con le altre: «il valore della prestazione concordato in sede contrattuale».*

---

**Art. 2.**

**2.3**

BETTAMIO

*Al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «purché muniti della autorizzazione sanitaria prevista dall'articolo 2 della legge n. 283 del 1962.».*

---

**2.4**

BETTAMIO

*Al comma 3 è soppressa la lettera c) e la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*«d) gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di prodotti alimentari purché in grado di garantire l'utilizzo del buono per l'acquisto di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato.».*

---

**2.2**

BETTAMIO

*Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio ai quali sia consentita la vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare».*

---

**2.1**

BETTAMIO

*Al comma 3 aggiungere il seguente: «e) le attività di vendita di prodotti alimentari su area pubblica.».*

---

**Art. 3.****3.1**

BETTAMIO

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

**«Art. 3.**

1. L'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale interamente versato non inferiore ad 1 milione di euro.

2. L'oggetto sociale delle società di cui al comma 1 è rappresentato esclusivamente dalla attività di emissione di buoni pasto ed altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi, nonché attività di ristorazione.

3. I requisiti di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società emittitrici sono quelli previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 1998, n. 58. Il Presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato ed il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia di emissione buoni pasto maturata attraverso l'esercizio di cariche ovvero esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un triennio. I requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle società emittitrici buoni pasto sono determinati ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata l'autorità alla quale compete concedere la autorizzazione all'esercizio dell'emissione di buoni pasto ed esercitare la connessa attività di vigilanza.

5. Il bilancio delle società di cui al comma 1 è certificato da parte di organismo accreditato, che determina trimestralmente il rating secondo criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

---

#### Art. 4.

#### 4.2

BETTAMIO

*Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola «subordinato» sono aggiunte le seguenti: «e dai soggetti assimilati»*

*Al comma 1 dell'articolo 4 la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) la lettera dell'articolo 51 del TUIR approvato con decreto legislativo e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi e fino all'importo giornaliero di euro dieci le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione. Tale importo per quanto riguarda le prestazioni sostitutive è aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati».

---

#### 4.1

BETTAMIO

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «durante la giornata lavorativa».*

---

**Art. 5.****5.1**

BETTAMIO

*Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera: «d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società emettitrici.»*

*All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma: «2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate e modificate esclusivamente in forma scritta, anche tramite corrispondenza».*

---

**Art. 6.****6.1**

BETTAMIO

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

**«Articolo 6.**

*(Disposizioni a tutela del valore del buono pasto)*

1. Sono nulli i contratti pubblici e privati che prevedono un prezzo di cessione dei buoni pasto ai datori di lavoro inferiore al valore facciale degli stessi.»

---

**6.3**

BETTAMIO

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

**«Articolo 6.**

*(Disposizioni a tutela del valore del buono pasto)*

1. Gli appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 358/1992 e dell'articolo 23, comma 1, lettera b)

del decreto legislativo n. 157/1995 privilegiando la qualità della prestazione da valutarsi ai sensi del comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e con particolare riferimento ai marchi di qualità certificati degli esercizi convenzionati.

2. Sono nulli i contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa conclusi previa contrattazione telematica anche con l'intervento di intermediari professionali.

3. I datori di lavoro sono responsabili nei confronti degli esercizi convenzionati per il pagamento dei buoni pasto erogati ai propri dipendenti anche in presenza di procedure concorsuali aperte nei confronti delle società emittitrici.

4. La responsabilità di cui al comma precedente è esclusa a fronte della dimostrazione del pagamento dei servizi sostitutivi di mensa in misura almeno pari al valore facciale.

5. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le eventuali variazioni di tale aliquota IVA lasciano inalterato il contenuto economico delle pattuizioni intercorse tra i datori di lavoro, le società emittitrici ed i ristoratori convenzionati.

6. I datori di lavoro, le società emittitrici ed i ristoratori convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

7. I datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti sono tenuti, ove non abbiano attivato un servizio di mensa aziendale, a fornire ai dipendenti un servizio sostitutivo a mezzo di buoni pasto».

---

## 6.2

BETTAMIO

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

## Art. 7.

### 7.1

BETTAMIO

*Al comma 1 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**7.2**

BETTAMIO

*Al comma 1 la parola «emissione» è sostituita dalla parola «ricevimento».*

*Dopo la parola «fattura» sono aggiunte le seguenti: «La consegna dei buoni pasto da parte delle imprese emittitrici ai datori di lavoro non può avvenire se non previo pagamento della relativa fattura».*

---

**Art. 8.****8.1**

BETTAMIO

*L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

**«Articolo 8.**

1 Le società in esercizio al momento di entrata in vigore della presente legge si adeguano entro 6 mesi dalla pubblicazione dei decreti di cui ai precedenti commi alle disposizioni dell'articolo 3.

2. Le società che emettono buoni pasto al momento della entrata in vigore della presente legge presentano richiesta di autorizzazione alla autorità di cui all'articolo 3, comma 4 entro 90 giorni dalla individuazione della stessa, fermo restando il termine di cui al comma precedente.

3. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti in essere con la Pubblica Amministrazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza degli stessi.

4. I contratti diversi da quelli di cui al comma precedente sono adeguati alle disposizioni della legge entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa».

---

**8.0.1**

BETTAMIO

*Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:*

**«Articolo 8-bis.**

1. L'autorità di cui all'articolo 3, comma 4 in presenza di accertata perdita dei requisiti previsti dalla presente legge o di declassamento del

rating sotto il livello che sarà stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sospende, fino al ristabilimento delle condizioni di legge, la autorizzazione alla emissione di buoni pasto.

2. Le imprese convenzionate che a fronte della presentazione di un buono pasto forniscono prestazioni diverse da quelle previste dalla presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro.

3. I lavoratori dipendenti che fanno un utilizzo improprio del buono pasto sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro».

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

**228<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SULL'INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE IL TABAGISMO E IL TUMORE AL SENO IN ITALIA*

Il presidente TOMASSINI avverte che è pervenuta la proposta di audire, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia, la dottoressa Antonella Cinque, Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nonché esperti del mondo della pubblicità e della comunicazione: Alberto Contri, Oliviero Toscani, Vito Nuzzi, Armando Testa, Guido Borghi e Lilli Pasini. Si propone altresì un sopralluogo presso la Divisione di Senologia dell'Istituto Pascale di Napoli.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'audizione del sottosegretario di Stato per la salute Corsi, all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia: audizione del sottosegretario di Stato per la salute Corsi**

Il sottosegretario CURSI svolge una relazione sull'oggetto in titolo.

Intervengono per esprimere considerazioni e porre quesiti i senatori CARELLA (*Verdi-U*), BIANCONI (*FI*), LONGHI (*DS-U*), MASCIANI (*DS-U*), BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*), SALINI (*FI*), FASOLINO (*FI*) e DANZI (*UDC*), nonché il presidente TOMASSINI, cui replica il sottosegretario Corsi.

Il presidente TOMASSINI ringrazia il sottosegretario e lo congeda, dichiarando chiusa la seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di giovedì 30 settembre non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

**355<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

MULAS

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA***Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 (n. 401)**(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA (AN), riferisce alla Commissione sulla Relazione che individua la destinazione delle disponibilità dei fondi per gli investimenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia. In particolare, i fondi per gli investimenti iscritti per il 2004 sono: il Fondo unico da ripartire per incentivi alle imprese ed il Fondo unico da ripartire per investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale. L'importo dei due fondi è stato però oggetto di una significativa riduzione per effetto del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito dalla legge n. 191 del 2004. Il Fondo unico per la tutela del suolo e la tutela ambientale è passato quindi da 219,709 milioni di euro a 109,859 milioni di euro; al suo interno, poi, si prevedono stanziamenti per la difesa del suolo – passati da 158 milioni a 79 milioni di euro – e per il Fondo per la montagna che sono passati da 61 milioni di euro a 30 milioni di euro.

Nel merito, la Relazione prevede quindi tali stanziamenti per la difesa del suolo, in particolare per interventi per il riassetto organizzativo e funzionale e per i programmi, la realizzazione della cartografia geologica nazionale e per l'area marittima, nonché per la realizzazione di sistemi informativi per la difesa del suolo e per attività per il servizio idrogeologico. Il provvedimento, inoltre, interviene sul Fondo per la montagna di cui alla legge n. 97 del 1994. Nella ripartizione delle risorse si sono privilegiate le iniziative per la salvaguardia ambientale ed il contrasto di fenomeni come lo spopolamento ed il dissesto idrogeologico.

Pur nella consapevolezza delle attuali condizioni della finanza pubblica che impongono una serie di difficili decisioni, il provvedimento merita un giudizio favorevole per le parti di competenza della Commissione.

Il presidente MULAS dichiara aperta la discussione.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) ringrazia il relatore che ha tentato di descrivere una situazione che resta tuttavia a dir poco tragica dal momento che le risorse indicate nella Relazione in esame subiscono una preoccupante contrazione. Questo dato è reso più grave se confrontato con i settori di rilevanza strategica sui quali si interviene, proprio nel momento in cui le regioni stanno predisponendo indagini e programmi. Dunque, pur essendo condivisibili gli accenni fatti dal relatore Zappacosta sui problemi relativi allo spopolamento e al dissesto idrogeologico delle zone montane, sono invece criticabili le soluzioni prospettate dal provvedimento in titolo. A tale riguardo, uno dei capitoli sui quali si incide attiene alla legge n. 97 del 1994 che ha istituito il Fondo per la montagna. Si tratta di una normativa sulla quale si è aperto un approfondimento in vista di una sua eventuale revisione allo scopo di prevedere interventi maggiormente coordinati con i comuni e con le comunità montane. Tuttavia, mentre si discute su tali profili, mediante provvedimenti, come quello attualmente all'esame, si dà corso ad una consistente diminuzione delle disponibilità finanziarie, diminuzione che si ripercuote su interventi ritenuti indispensabili ed urgenti.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) osserva che tanto la Relazione in titolo quanto la Relazione riguardante la ripartizione del fondo per la difesa del suolo e la tutela ambientale – il cui esame è stato avviato la scorsa settimana – dimostrano il fallimento della politica economica del Governo il quale si vede costretto ad una significativa decurtazione dei fondi. In particolare, nel provvedimento in esame, tale contrazione delle disponibilità finanziarie viene ad incidere su tematiche cruciali come quelle della difesa del suolo e della salvaguardia delle zone montane oggetto di particolare attenzione da parte di realtà territoriali, in passato colpite da calamità naturali o da eventi alluvionali. Ma l'Esecutivo invece di prestare ascolto alle istanze provenienti dalle autonomie locali persevera in una politica nella quale alla scarsa programmazione si abbina un preoccupante taglio delle risorse. Tale impostazione, peraltro, si accompagna ad una serie di interventi che invece mirano a favorire il Dipartimento della protezione civile il quale negli ultimi anni si è trovato a beneficiare di finanziamenti per assolvere funzioni che non dovrebbero essere ricomprese nelle sue competenze istituzionali.

In conclusione, è doveroso richiamare il Governo ad una maggiore sensibilità nei confronti delle problematiche evidenziate affinché sia dato seguito alle aspettative nutrite dalle realtà locali.

Il presidente MULAS dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA (AN), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti, dichiara di non aggiungere nulla alla sua relazione ed invita la Commissione ad esprimere osservazioni favorevoli sulla Relazione in titolo.

Previo accertamento del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli sulla Relazione in esame.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

**38ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BUCCIERO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.*

*La seduta inizia alle ore 21,10.*

*SUL DECESSO DEL SENATORE MAINARDI*

Il PRESIDENTE rivolge, anche a nome di tutti i componenti della Commissione, un commosso pensiero al senatore Guido Mainardi scomparso, ricordandone la squisitezza nei rapporti di colleganza e la totale disponibilità, che gli consentivano di svolgere la sua funzione di accorto legislatore con assoluta serenità ed assenza di asprezza, ed esprimendo alla famiglia le più sincere e vive condoglianze.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1916) RIPAMONTI.** – *Istituzione del difensore civico dei minori*

**(2461) GUBERT ed altri.** – *Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*

**(2469) ROLLANDIN ed altri.** – *Istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*

**(2649) BUCCIERO e Antonino CARUSO.** – *Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi*

**(2703) Vittoria FRANCO ed altri.** – *Istituzione del garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo nel testo unificato, sospeso nella seduta del 21 settembre 2004.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà l'illustrazione degli emendamenti a partire dalla proposta emendativa 9.4.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra l'emendamento 9.4, evidenziando che lo stesso contempla la facoltà per il Garante di essere audito in ordine a provvedimenti legislativi inerenti al settore di propria competenza.

Riguardo all'emendamento 9.6 osserva che il compito – attribuito al Garante dall'articolo 9, comma 1, lettera *e*) del testo unificato in esame – consistente nella segnalazione al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, istituito dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, di qualsivoglia violazione dei diritti dei minori, costituisce un aggravio eccessivo per tale organo internazionale.

L'emendamento 9.7 – prosegue l'oratrice – prospetta una facoltà propositiva del Garante per l'adozione di iniziative, anche legislative, che risulta più lineare e più consona alla figura istituzionale in questione rispetto al potere di promuovere emendamenti e riforme, contemplato all'articolo 9, comma 1, lettera *h*) del testo unificato.

Riguardo alla proposta emendativa 9.9, osserva che il potere di ricorrere alle Commissioni e ai Tribunali per la tutela dei diritti umani, al fine di segnalare ogni presunta violazione dei diritti dei minori, previsto all'articolo 9, comma 1, lettera *l*), risulta eccessivo e troppo ampio, essendo preferibile configurare in tali casi un potere di intervento.

L'emendamento 9.10 attribuisce al Garante un'ulteriore competenza, che si sostanzia nella segnalazione alle competenti amministrazioni pubbliche di fattori di rischio o pregiudizievoli per i minori, ingenerati da provvedimenti o condotte omissive.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 9.11, l'oratrice si sofferma sull'emendamento 9.12, evidenziando che lo stesso conferisce al Garante la facoltà di partecipare ai procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 241 del 1990.

Riguardo all'emendamento 9.13, va evidenziato che la funzione di predisporre gli elenchi delle persone idonee ad assumere le funzioni di tutori e curatori dei minori appare consona alle funzioni del Garante, soprattutto di quello regionale, che risulta più vicino ai problemi del territorio. Va inoltre precisato che il compito di mediazione è specificamente contemplato all'articolo 13 della Convenzione di Strasburgo.

Dopo aver illustrato brevemente l'emendamento 9.14, l'oratrice si sofferma sull'emendamento 9.15, sottolineando che lo stesso attribuisce al Garante il compito di organizzare e convocare la Commissione consultiva di cui all'articolo 14 del testo unificato in esame.

L'emendamento 9.16 costituisce una specificazione dell'emendamento 9.15, testé illustrato.

La proposta emendativa 9.17 si giustifica alla luce di esigenze di chiarezza sistematica e di razionalità normativa.

L'emendamento 9.18 viene infine dato per illustrato.

Il PRESIDENTE osserva, riguardo all'emendamento 9.5, che l'aggettivo «obbligatorio» – contemplato all'articolo 9, comma 1, lettera *d*) del testo unificato relativamente al parere del Garante sul Piano nazionale ivi previsto – risulta superfluo, essendo peraltro specificato nella stessa norma che l'atto consultivo in questione deve essere motivato.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 9.8, l'oratore, intervenendo in discussione sugli emendamenti relativi all'articolo 9, rileva che l'emendamento 9.2 risulta non condivisibile, in quanto la facoltà per il Garante – ivi prevista – di formulare linee di indirizzo per l'attività di tutti gli organismi associativi anche privati che operano nel settore della tutela dei minori, è suscettibile di comprimere la libertà associativa, ampliando eccessivamente l'ambito di operatività del Garante stesso.

Relativamente all'emendamento 9.3, va evidenziato che risulta inopportuno attribuire al Garante poteri di natura amministrativa, atteso che i compiti ad esso spettante si inquadrano prevalentemente nell'ambito della funzione di controllo, più consona alla figura istituzionale in questione.

Riguardo all'emendamento 9.4, osserva che la facoltà per il Garante di essere audito in ordine a provvedimenti legislativi è suscettibile di comprimere l'autonomia degli organi parlamentari competenti, configurando una sorta di diritto del Garante di essere audito dagli stessi.

Relativamente all'emendamento 9.6, sottolinea l'opportunità di configurare lo stesso con valenza aggiuntiva, piuttosto che sostitutiva.

Quanto all'emendamento 9.7, va evidenziato che la facoltà di iniziativa legislativa è attribuita dalla Costituzione ai parlamentari e al Governo, e conseguentemente risulta incongrua e illegittima la previsione normativa volta all'estensione della stessa anche al Garante. La facoltà invece di promuovere proposte emendative può spettare legittimamente al Garante, in quanto la stessa non interferisce con i poteri spettanti ai singoli parlamentari, i quali potranno decidere in autonomia se presentare o meno emendamenti che recepiscano le proposte formulate dal Garante.

Relativamente all'emendamento 9.9, è opportuno che il relatore valuti la possibilità di sostituire il verbo «ricorrere» contemplato all'articolo 9, comma 1, lettera *l*) del testo unificato in esame, con la dizione «segnalare».

Riguardo all'emendamento 9.10, osserva che esso è suscettibile di ingenerare rischi di strumentalizzazioni, comportando la possibilità che il Garante si ingerisca indebitamente nell'ambito di procedimenti amministrativi, per finalità estranee alla propria funzione.

La proposta emendativa 9.12 risulta superflua in quanto l'articolo 9 della legge n. 241 del 1990 attribuisce a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, la facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo e conseguentemente risulta sicuramente configurabile un interesse del Garante – ai sensi del sopracitato articolo 9 – alla partecipazione ad un procedimento nel quale siano coinvolte situazioni soggettive di minori.

Relativamente alla proposta emendativa 9.13, osserva che risulta inopportuno attribuire al Garante poteri di natura amministrativa.

Risultano invece condivisibili gli emendamenti 9.15, 9.16, 9.18 e 9.17, anche se, relativamente a quest'ultimo, è opportuno che il relatore valuti la possibilità di prospettare l'eliminazione della dizione «che amministrano il territorio di sua competenza», essendo la disposizione normativa in questione riferibile al Garante nazionale e non a quello regionale.

Il senatore GUBERT (*UDC*), relativamente all'emendamento 9.1, osserva che la disposizione normativa contemplata dallo stesso risulta superflua essendo già contenuta nell'ambito dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*) del testo unificato in esame.

Riguardo all'emendamento 9.3, va evidenziato che lo stesso suscita perplessità, in quanto l'attività di mediazione in esso prospettata rientra nelle competenze degli enti locali.

L'emendamento 9.4 – prosegue l'oratore – risulta superfluo, in quanto gli organi parlamentari competenti hanno il potere di effettuare audizioni alla stregua delle disposizioni regolamentari vigenti.

Risulta invece condivisibile l'emendamento 9.5, in quanto l'obbligatorietà del parere del Garante conferisce una valenza più significativa a tale atto consultivo.

Riguardo all'emendamento 9.6, l'oratore, dopo aver dichiarato di condividerne il contenuto e le finalità, prospetta comunque l'opportunità di una riformulazione, volta a sostituire la dizione «ritardi» con quella «grado di applicazione».

L'estensione della facoltà di iniziativa legislativa al Garante, prefigurata dall'emendamento 9.7, risulta illegittima e inopportuna, spettando tale potere ai singoli parlamentari e al Governo.

Riguardo all'emendamento 9.10, l'oratore dichiara di non condividere le considerazioni espresse dal Presidente, rilevando che va necessariamente riconosciuta una valenza prioritaria alle esigenze di salvaguardia del minore, che potrebbero essere compromesse in caso di mancata segnalazione di fattori di rischio.

Il relatore MUGNAI (*AN*) , riservandosi di esprimere il proprio parere sugli emendamenti in questione in altra seduta, osserva, relativamente all'emendamento 9.11, che l'eventuale condotta omissiva delle amministrazioni competenti configura una fattispecie criminosa, e conseguentemente in tali casi il Garante è obbligato a segnalare tale ipotesi di reato all'autorità giudiziaria – rivestendo lo stesso qualità di pubblico ufficiale –. È invece possibile ipotizzare che il Garante possa prospettare l'adozione di provvedimenti alle amministrazioni competenti nel caso in cui ci sia un mero ritardo nell'adozione degli stessi, senza che si sia perfezionata ancora la fattispecie criminosa dell'omissione.

Il sottosegretario Jole SANTELLI richiama l'attenzione sul disegno di legge inerente alla difesa d'ufficio dei minori, recentemente approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando la necessità di approfondire i pro-

fili inerenti al coordinamento di tale disciplina con quella contenuta nel testo unificato in esame.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra l'emendamento 10.1, sottolineando che il potere di segnalazione previsto nell'ambito dello stesso risulta consono alla figura del Garante ed evidenziando altresì che, al contrario, i poteri previsti nell'ambito del successivo articolo 11 risultano eccessivi e sproporzionati.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 10.2, l'oratrice si sofferma sull'emendamento 10.3, evidenziando che il potere di audire liberamente un minore, attribuito al Garante dall'articolo 10, comma 1, lettera *f*) del testo unificato in esame, risulta eccessivo ed ingiustificato soprattutto nei casi in cui i genitori risultino ancora titolari della patria potestà.

Dà infine per illustrato l'emendamento 10.4.

Il senatore GUBERT (*UDC*), intervenendo nella discussione sugli emendamenti all'articolo 10, evidenzia che la disposizione normativa contemplata nell'emendamento 10.1 risulta vaga e poco chiara, in quanto potrebbero sussistere situazioni di conflittualità fra coniugi che non si risolvano tuttavia in situazioni gravemente pregiudizievoli per il minore e che comunque non siano tali da poter radicare il potere di denuncia in questione.

Il potere del Garante, – previsto nella disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*) del testo unificato in esame, e richiamato anche nell'ambito dell'emendamento 10.2 – che si sostanzia nella facoltà di ispezionare senza obbligo di preavviso tutti i luoghi, anche privati, nei quali siano ospitati i minori, risulta eccessivo e sproporzionato.

Il PRESIDENTE, relativamente all'emendamento 10.1, osserva che la specificazione dell'autorità giudiziaria a cui segnalare fattispecie criminose riguardanti un minore – individuata nel caso di specie nel Pubblico Ministero presso la giurisdizione minorile – risulta incongrua, atteso che i reati commessi da adulti a danno di un minore vanno parimenti segnalati, anche se ad organi giudiziari diversi rispetto a quelli appartenenti alla giurisdizione minorile. Peraltro la disposizione normativa in questione risulta superflua, in quanto l'obbligo di denuncia, spettante al Garante, consegue automaticamente alla qualità di pubblico ufficiale riconosciuta allo stesso, con la conseguenza che l'eventuale omissione di denuncia di fatti penalmente rilevanti di cui il Garante sia venuto a conoscenza integrerebbe una fattispecie di reato.

Riguardo alla disposizione normativa contemplata nell'emendamento 10.2, va evidenziato che la stessa risulta superflua, essendo il potere di richiedere informazioni ulteriori già implicitamente riconosciuto al Garante dalle disposizioni normative inerenti alle funzioni ispettive e di controllo, di cui all'articolo 10 del testo unificato in esame.

L'emendamento 10.3 risulta in contrasto con la Convenzione di New York, che all'articolo 12 cita espressamente la facoltà di libera audizione del minore. Peraltro sarebbe opportuno migliorare ulteriormente la disposizione normativa contemplata all'articolo 10, comma 1, lettera *f*) del testo unificato, circoscrivendo la facoltà di audizione in base alla capacità di discernimento del minore, citata anche all'articolo 4, comma 1, della legge n. 184 del 1983 – inerente all'affidamento familiare del minore –.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 11.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra l'emendamento 11.1, evidenziando che l'articolo 11 del testo unificato attribuisce al Garante poteri eccessivi ed estranei all'ambito operativo dello stesso. Al Garante infatti deve essere riconosciuta una funzione di promozione culturale, di mediazione e di prevenzione finalizzata a ridurre i conflitti e i procedimenti di natura giudiziaria. L'unico profilo condivisibile, contenuto nell'articolo 11, è quello inerente alla facoltà di mediazione penale del Garante, mentre risulta inaccettabile l'attribuzione allo stesso di poteri di rappresentanza processuale.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 11.2, evidenziando preliminarmente che la figura del magistrato minorile deve essere ricondotta all'ambito funzionale più consono alla natura di tale organo, in ordine al quale va necessariamente garantita, alla stregua del principio costituzionale di cui all'articolo 111 della Costituzione, la posizione di terzietà. L'emendamento in questione consente al Garante di costituirsi parte civile nei procedimenti penali inerenti a fattispecie criminose compiute a danno di minori, attribuendo altresì allo stesso il compito di impugnare in sede giurisdizionale amministrativa i provvedimenti amministrativi lesivi di diritti ed interessi dei minori.

Viene inoltre previsto l'intervento del Garante in procedimenti civili che abbiano ad oggetto la tutela di minori, nei casi in cui i genitori o gli aventi diritto non abbiano esercitato l'azione ovvero qualora si ravvisino profili di contrasto tra l'interesse del minore e quello dei genitori.

Il senatore GUBERT (*UDC*) dichiara di non condividere la disposizione normativa contenuta nell'emendamento 11.2, rilevando che la facoltà di intervento nei procedimenti civili, a tutela dei minori, spetta ai servizi sociali.

Il PRESIDENTE interviene per una breve precisazione, relativamente alle osservazioni testé formulate dal senatore Gubert, evidenziando che l'intervento del Garante si connota come intervento *ad adiuvandum*. Peraltro, va evidenziato che in talune aree territoriali l'attività dei servizi sociali potrebbe non essere esplicata con un sufficiente *standard* di efficacia.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra l'emendamento 14.1, sottolineando l'opportunità di individuare, quale componente della Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante, anche una rappresentanza dei minorenni. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 14.2 e 14.3.

Il senatore GUBERT (*UDC*), intervenendo in discussione sugli emendamenti relativi all'articolo 14, ritiene inopportuno l'inserimento di una rappresentanza di minorenni nell'ambito della Commissione consultiva in questione. Anche il riferimento ai rappresentanti delle forze sociali contenuto nello stesso emendamento risulta incongruo, mentre è condivisibile la previsione normativa volta a individuare, quali componenti della Commissione consultiva in questione, personalità di comprovata esperienza ed autorevolezza nel settore del volontariato.

Il PRESIDENTE ravvisa che il riferimento alle forze sociali, contenuto nell'emendamento 14.1, risulta inopportuno, in quanto nell'accezione corrente tale dizione è utilizzata per indicare le organizzazioni sindacali, che risultano del tutto estranee alla materia in questione. L'individuazione di personalità del volontariato quali componenti della Commissione consultiva risulta non pienamente condivisibile, sussistendo in tale caso un margine di discrezionalità troppo ampio per la valutazione dei requisiti di esperienza e di autorevolezza delle stesse. Relativamente ai profili attinenti alla rappresentanza dei minorenni – sempre contenuti nell'emendamento 14.1 – l'oratore dichiara di concordare con l'opinione espressa in proposito dal senatore Gubert.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra l'emendamento 15.1, soffermandosi sui contenuti dello stesso. Illustra poi la proposta emendativa 15.2, evidenziando che la stessa stabilisce una cadenza trimestrale delle riunioni della Conferenza. Riguardo all'emendamento 15.3, la senatrice Franco sottolinea l'opportunità di rinviare a fonti normative secondarie la disciplina della organizzazione e della composizione della Conferenza nazionale dei Garanti, precisando tuttavia che tale organo riveste una valenza funzionale prettamente tecnica.

L'oratrice dà infine per illustrati gli emendamenti 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 e 15.8.

Il senatore GUBERT (*UDC*), intervenendo in discussione sugli emendamenti relativi all'articolo 15, dichiara di condividere la disposizione normativa contemplata nell'emendamento 15.1.

Il PRESIDENTE, relativamente all'emendamento 15.2, evidenzia che pur essendo condivisibile la finalità dello stesso, risulta tuttavia eccessiva

la previsione di una cadenza trimestrale delle riunioni della Conferenza, essendo preferibile prospettare un termine più ampio, pari a sei mesi.

Dopo aver dichiarato di non condividere l'emendamento 15.3 con valenza soppressiva, evidenzia che risultano invece condivisibili le disposizioni contenute negli emendamenti 15.4, 15.5 e 15.6.

Riguardo all'emendamento 15.7, osserva che la formazione non può essere sottoposta a verifica, atteso che la stessa si inquadra in una prospettiva culturale e quindi deve poter essere espletata liberamente e in maniera diversificata per le varie aree territoriali.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra brevemente gli emendamenti tit. 1, tit. 2 e tit. 3, esprimendo una preferenza per il titolo contenuto nella proposta emendativa tit. 1.

Il PRESIDENTE fa presente che i concetti di infanzia e di adolescenza, contenuti nell'emendamento tit. 1, si inquadrano in una prospettiva meramente sociologica, non rivestendo alcuna valenza di tipo giuridico. Dichiarò inoltre di condividere l'emendamento tit. 3, proponendo tuttavia di inserire dopo la dizione «dei diritti», contenuta nello stesso, la frase «e degli interessi».

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,50.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I  
DISEGNI DI LEGGE NN. 1916, 2461, 2469, 2649 e 2703**

**Art. 9.**

**9.1**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;».

---

**9.2**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) formulare linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, sia istituzionali, sia non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori;».

---

**9.3**

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) favorire lo sviluppo e l'attuazione della mediazione e la formulazione dei relativi operatori di settore;».

---

**9.4**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:**«c-bis) essere sentito in audizione sui provvedimenti legislativi che riguardano il settore di competenza;».*

---

**9.5**

BUCCIERO

*Al comma 1, alla lettera d), sopprimere la parola: «obbligatorio».*

---

**9.6**

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ogni violazione dei diritti dei minori avvenuta nel territorio nazionale» con le seguenti: «gli eventuali ritardi nell'applicazione, sul territorio nazionale, della Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo;».*

---

**9.7**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «promuovendo emendamenti e riforma» con le seguenti: «proponendo l'adozione di iniziative, anche legislative;».*

---

**9.8**

BUCCIERO

*Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «nelle» con le parole: «alla discussione delle».*

---

**9.9**

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

---

**9.10**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, Rotondo, Stanisci, Basso, Acciarini

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

«*m-bis*) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti alle persone di minore età da attività, provvedimenti o condotte omissive posti in essere dalle amministrazioni o da privati.».

---

**9.11**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

«*m-bis*) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti.».

---

**9.12**

ROTONDO, DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

«*m-bis*) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.».

---

**9.13**

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

«*m-bis*) predisporre gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e curatori speciali dei minori, curandone altresì la formazione continua e l'aggiornamento.».

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 4, sopprimere la lettera e).*

---

**9.14**

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis*. Al Garante, al fine di tutelare gli interessi diffusi dell'infanzia, sono attribuite le seguenti funzioni, che esercita nell'ambito territoriale di propria competenza:

*a)* segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti alle persone di minore età da attività, provvedimenti o condotte omissive posti in essere dalle amministrazioni o da privati;

*b)* prendere in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, pervenutigli sotto qualsiasi forma o presentatigli direttamente da qualsiasi persona fisica, sia maggiorenne che minorenni, o da qualsiasi ente o persona giuridica; prende altresì in esame situazioni di minori a rischio di violazione dei propri diritti, delle quali sia venuto a conoscenza;

*c)* raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

*d)* intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

**9.15**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) organizza e convoca la Commissione consultiva del Garante di cui all'articolo 14;».

---

**9.16**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) organizza e convoca la Conferenza nazionale dei Garanti di cui all'articolo 15 e la presiede;».

---

**9.17**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) fornisce consulenze e pareri al Parlamento, al Governo o agli enti che amministrano il territorio di sua competenza, circa le iniziative anche legislative, gli atti e le decisioni che possono influire sui diritti dell'infanzia;

c-ter) esprime un parere motivato obbligatorio sul Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;».

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).*

---

**9.18**

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Alla rubrica, sopprimere la parola: «pubbliche».*

---

**Art. 10.****10.1**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) segnalare tempestivamente al pubblico ministero presso la giurisdizione minorile situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno di minori di cui abbia notizia;».

---

**10.2**

ROTONDO, DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) richiedere informazioni ulteriori, quando, a seguito di ispezioni o di informative comunque ricevute, abbia avuto notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori;».

---

**10.3**

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**10.4**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) richiedere informazioni circa il trattamento dei minori stranieri, anche non accompagnati, presenti in Italia, verificando gli interventi di accoglienza e di inserimento, e sollecitare l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;».

---

**Art. 11.****11.1**

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Sopprimere l'articolo.*

**11.2**

BUCCIERO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) costituirsi parte civile in procedimenti penali per reati compiuti in danno di uno o più minori;»

*e, conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) impugnare, dinanzi alla giustizia amministrativa, provvedimenti ed atti della pubblica amministrazione lesivi dei diritti e degli interessi dei minori;»

*e, conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) intervenire nell'interesse dei minori nel corso di procedimenti civili che abbiano ad oggetto i diritti, le condizioni di vita, il benessere, lo stato e comunque la tutela di uno o più minori, qualora i genitori o gli aventi diritto non abbiano esercitato l'azione ovvero qualora l'interesse del minore sia in possibile contrasto con quello dei genitori.

Se la legge prevede la costituzione in giudizio del minore con un proprio difensore, il garante può intervenire solo ad *adiuvandum*;».

---

## Art. 14.

### 14.1

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Presso l'ufficio del Garante nazionale e presso ciascun Ufficio dei Garanti regionali è istituita la Commissione consultiva dell'ufficio del Garante. Di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, personalità di comprovata esperienza ed autorevolezza nel settore del volontariato ed una rappresentanza di minorenni.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

### 14.2

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Di esse fanno parte rappresentanti delle forze sociali, personalità di comprovata esperienza ed autorevolezza nel settore del volontariato ed una rappresentanza di minorenni.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

### 14.3

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 15.****15.1**

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Conferenza è costituita dai garanti regionali ed è presieduta dal Garante nazionale, al quale è attribuito anche il compito di realizzare rapporti di collaborazione funzionale con i garanti regionali allo scopo di realizzare interventi omogenei sul territorio nazionale. A tal fine l'attività della Conferenza è coadiuvata dalla segreteria per il coordinamento delle attività dei garanti istituita presso l'ufficio del Garante nazionale.».

*Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 3.*

---

**15.2**

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La Conferenza si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa del Garante nazionale. Si riunisce in qualunque tempo quando ne facciano richiesta non meno di tre Garanti regionali.».

---

**15.3**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**15.4**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e regionale;».*

---

**15.5**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) coordina le attività dei Garanti regionali sia tra loro che con il Garante nazionale e dirime eventuali questioni di competenza insorte tra loro;».*

---

**15.6**

ROTONDO, DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a livello nazionale e regionale;».*

---

**15.7**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente lettera:*

*«d-bis) verifica gli strumenti formativi posti in essere;».*

---

**15.8**

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

---

**tit. 1**

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Sostituire il Titolo con il seguente:* «Istituzione del Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».

---

**tit. 2**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Sostituire il Titolo con il seguente:* «Istituzione del Garante dei diritti dei fanciulli».

---

**tit. 3**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Sostituire il Titolo con il seguente:* «Istituzione del Garante dei diritti dei minori».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

**81ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Carlo VIZZINI

*Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 (n. 399)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, esordisce evidenziando che lo schema di decreto legislativo in titolo presenta diversi profili di rilievo, sui quali è opportuno soffermarsi preliminarmente.

Innanzitutto è da sottolineare l'importanza sociale del provvedimento. Esso riguarda le professioni senza aggettivi, come recita l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Sono quindi potenzialmente interessati circa un milione e mezzo di professionisti iscritti agli albi, ma anche circa tre milioni di individui attivi nel settore delle cosiddette professioni emergenti.

Lo schema di decreto legislativo all'esame è il primo adempimento che il Governo compie in attuazione della delega che gli è stata conferita con l'articolo 1, comma 4, della legge La Loggia, 5 giugno 2003, n. 131. Con quella legge, come si ricorderà, il Governo è stato delegato ad effettuare la ricognizione dei principi fondamentali in tutte le materie concorrenti.

Il Governo ha optato per dare attuazione, per prima, alla materia delle professioni: una materia assegnata – dalla riforma costituzionale del 2001 – *ex novo* alla competenza concorrente delle Regioni, motivo per cui è ragionevole aspettarsi che l'individuazione dei principi fonda-

mentali nella legislazione sia particolarmente complessa, non essendoci ovviamente leggi-cornice rivolte a Regioni prive, in passato, di competenza in materia.

Incidentalmente può ricordarsi come le professioni siano diversamente attribuite nel testo di riforma costituzionale attualmente alla Camera dei deputati. Salve le possibili evoluzioni durante il successivo *iter* parlamentare, l'ordinamento delle professioni intellettuali è stato rassegnato alla competenza esclusiva dello Stato. Anche se questa modifica dovesse essere definitivamente approvata, ciò non toglierebbe rilievo all'atto normativo oggi in esame, che potrebbe continuare ad essere applicabile, forse per alcuni profili relativi alle professioni intellettuali, ma certamente per tutti i profili che attengono alle professioni non intellettuali.

Individuare quali siano i principi fondamentali presenti nella legislazione statale è compito non facile – prosegue il presidente VIZZINI – anche perché cosa siano in generale i principi fondamentali e come identificarli è materia assai controversa.

Con il tema è necessario tuttavia misurarsi, non solo perché esso – con la riforma del 2001 – segna il confine tra ciò che può fare lo Stato (appunto, i principi fondamentali) e le Regioni (tutto il resto). Ma anche perché – con la riforma costituzionale attualmente all'esame della Camera – i principi fondamentali segneranno l'ambito di competenza del nuovo Senato federale ed escluderanno l'intervento della Camera dei deputati.

Si dà qui per implicito ciò che è a tutti noto, vale a dire la mancata integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il rinvio è d'obbligo alle molte occasioni in cui si è dibattuto in questa sede di un'occasione che sembra perduta, ma è d'obbligo anche sottolineare che quanto qui in esame ne è ulteriore prova. Questa materia e questo atto avrebbero richiesto l'intervento delle Regioni, il cui parere espresso in sede di Conferenza è, peraltro, allegato agli atti e costituisce un serio contributo al dibattito.

Come si ricorderà, in base alla citata legge «La Loggia», l'intervento di questa Commissione è, per così dire, rafforzato. Esso dà luogo, per espressa disposizione dell'articolo 1, comma 4, a un doppio parere che, nella sua versione conclusiva, ha l'effetto di obbligare il Governo a motivare espressamente l'eventuale differente scelta compiuta rispetto a quanto espresso dalla stessa Commissione.

L'intervento che si richiede, in questa sede, non è peraltro un intervento di riforma delle professioni: altri disegni di legge in materia sono all'esame della Commissione giustizia del Senato.

Il presidente VIZZINI evidenzia come diverso sia il compito che l'articolo 1, comma 4, della legge assegna a questa Commissione. Esso si articola, sostanzialmente, in tre attività: espungere le disposizioni che non costituiscono principi fondamentali; modificarle, se del caso; inserire principi fondamentali che non siano presenti nel testo. Questo compito assegnato alla Commissione presuppone, da una parte, che la Commissione riesamini il testo presentato dal Governo.

Richiede altresì ad essa di ripercorrere l'esame che il Governo ha già compiuto sulla legislazione vigente, per verificare se siano stati omessi principi fondamentali che invece risultassero, nel caso, presenti.

Se assai impegnativo è stato il compito del Governo, non meno arduo è il compito della Commissione.

È opportuno – al riguardo – riportare all'attenzione la sentenza n. 280 della Corte costituzionale pronunciata il 28 luglio di quest'anno, e quindi dopo l'approvazione dello schema di decreto da parte del Consiglio dei ministri. La sentenza, non solo ha dichiarato incostituzionale una parte della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in particolare quella avente ad oggetto la ricognizione delle competenze riservate allo Stato, ma sembra aver ridimensionato considerevolmente anche l'ambito di operatività della delega relativa alla ricognizione dei principi fondamentali, imponendo in sostanza quella che la Corte stessa chiama una lettura minimale della delega, l'unica – si noti bene – conforme a Costituzione.

Per tutti questi motivi, che evidenziano la delicatezza dei profili tecnici, oltreché politici della questione, il presidente VIZZINI vorrebbe limitarsi, al momento, ad una prima esposizione del testo sottoposto all'esame nell'odierna seduta e rinviare ad una successiva l'espressione di un articolato parere, per dare modo ai commissari di approfondire questi non semplici temi.

Non a caso – prosegue il senatore VIZZINI – la legge conferisce alla Commissione un termine per l'espressione del parere pari a due mesi, assai più lungo di quelli normalmente previsti dai Regolamenti delle Assemblee.

L'articolo 1 disciplina l'ambito di applicazione dello schema di decreto. Va subito notato che esso viene riferito alle professioni regolamentate e non a tutte le professioni. Il comma terzo – in modo complementare – precisa che l'atto riguarda le professioni già individuate dalle leggi statali vigenti, dizione che sembra richiamare la sentenza 12 dicembre 2003, n. 353, in cui la Corte costituzionale ha affermato che la potestà legislativa regionale in materia di professioni – in particolare sanitarie – deve rispettare il principio, già vigente nella legislazione statale, secondo cui l'individuazione e definizione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato. Sembra, quindi, che sia stata la Corte stessa ad identificare, con questa sentenza, un principio fondamentale desumibile dalla legislazione statale vigente. Ci si potrebbe dunque domandare se non sia opportuno affermarlo come tale, non in forma indiretta e non limitatamente al solo settore sanitario, non essendo la tutela della salute che una delle molte competenze concorrenti assegnate alle Regioni.

Il comma 2 dell'articolo 1 ripete sostanzialmente – quali vincoli alla competenza legislativa regionale – quelli contenuti nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Si pone, a questo riguardo, una questione che riproporranno, almeno in parte, anche gli articoli successivi. Si tratta, in sostanza, di valutare se l'affermazione di principi contenuti

nella Costituzione di natura generale ed ordinamentale sia ricompresa nell'oggetto della delega. La giurisprudenza della Corte costituzionale non pare sempre orientata in questo senso e distingue talvolta tra principi generali dell'ordinamento (principio di uguaglianza, tutela del lavoro) e principi fondamentali.

Si potrebbe ritenere – sottolinea il presidente VIZZINI – che contenuto del decreto legislativo debbano essere i principi fondamentali in materia di professioni che limitano la potestà legislativa regionale e non principi ordinamentali validi per qualsivoglia materia e che perciò limitano la potestà legislativa tanto delle Regioni quanto dello Stato.

Con riferimento a quanto ora espresso, va valutato l'articolo 2 sulla libertà professionale. Il suo disposto è certamente condivisibile, essendo strutturato su quello dell'articolo 3 della Costituzione e sulla normativa statale contro la discriminazione. Ciò che va valutato è se questi siano identificabili come principi fondamentali validi per le Regioni e non principi generali validi per tutti, Stato incluso. Ciò, naturalmente, avuto riguardo ancora una volta all'oggetto della delega.

L'articolo 3 equipara l'attività professionale all'attività di impresa ai fini della tutela della concorrenza e con riferimento alla normativa comunitaria. L'articolo fa salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

La questione sulla quale opera l'articolo 3 è di grande rilievo. Come è noto, la normativa dell'Unione europea ai fini della concorrenza tende a considerare l'attività professionale come attività di impresa, perché ritiene irrilevante la forma giuridica con la quale l'attività si realizza: e quindi anche se esercitata nell'ambito di un Ordine e previa iscrizione ad un albo. Anche la professione intellettuale sarebbe dunque equiparabile a un'impresa in riferimento alla normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza. È dubbio tuttavia che sia identificabile un principio fondamentale in questo senso nella legislazione statale, pur sussistendo certamente disposizioni comunitarie applicabili ed applicate. Il disposto dell'articolo 3 va dunque valutato alla luce di questi aspetti e di quanto già sopra osservato circa la differenza tra principio fondamentale e vincolo derivante dall'ordinamento comunitario.

L'articolo 4 si intitola alla formazione professionale, materia normalmente ritenuta appartenente alla competenza residuale delle Regioni, dove non vi è possibilità di dettare principi fondamentali. Tuttavia, il tenore letterale dell'articolo disciplina piuttosto l'esercizio ultraregionale di attività professionali. Come l'articolo 2 sulla libertà professionale dispone che le Regioni non possono limitare sul proprio territorio l'esercizio professionale, con l'articolo 4 si dispone che non possono autorizzarlo fuori del proprio territorio, se non in riferimento a *standard* fissati dallo Stato.

Tuttavia potrebbe rinvenirsi un diverso – ma certamente collegato – principio, per il quale se vi sono livelli *standard* di preparazione stabiliti dallo Stato, a questi livelli sembra doversi attenere anche la Regione nel disciplinare il rilascio di titoli validi al proprio interno.

L'articolo 5 regola l'accesso alle professioni: esso impone il rispetto di *standard* e titoli statali a quelle attività professionali che richiedono specifica preparazione per finalità la cui tutela spetta allo Stato.

Il richiamo – in questa formulazione – a determinate finalità affidate allo Stato va valutato in alternativa al più consolidato riferimento alle materie assegnate alla sua competenza, riferimento che sembra offrire più solidi strumenti interpretativi.

In generale, e non solo avuto riguardo a questo articolo, va considerato come, sull'esercizio della funzione legislativa regionale, debba o possa pesare la materia nell'ambito della quale si svolge l'esercizio professionale. Se tale materia appartiene alla competenza statale, o concorrente, questa circostanza non sembra influente.

L'articolo 6 si intitola alla regolazione delle attività professionali e la sottopone al rispetto di numerosi ed eterogenei principi, affermati senza particolari specificazioni, alcuni dei quali di amplissima portata (come la «buona fede», o l'«interesse pubblico»).

Anche qui una riflessione va posta sull'opportunità – oltretutto sulla praticabilità in sede di delega – di far ricorso a concetti giuridici di generalissima portata, validi ben oltre l'ambito dell'esercizio professionale. D'altra parte, vista la pluralità di richiami, tale da far pensare ad uno sforzo tendenzialmente esaustivo, rimangono inesprese le ragioni per non menzionare altri principi in ipotesi esistenti quali, ad esempio, quelli dell'autonomia e della responsabilità professionale.

L'articolo 7 dello schema – prosegue il senatore VIZZINI – fa espresso riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dichiarato – come in precedenza ricordato – incostituzionale dalla Consulta. La norma in esame ha perso così il suo fondamento, pur dovendosi sottolineare come essa sia stata approvata dal Consiglio dei ministri (7 maggio 2004) prima della pronuncia (13-28 luglio 2004). Non perciò solo la materia, tuttavia, perde di rilievo. Piuttosto, la riserva allo Stato di materie, o l'esclusione dall'ambito di operatività dello schema in esame, sembrano non praticabili seguendo l'orientamento della Corte costituzionale (sentenza 26 maggio 1981, n. 70 e sentenza 16 aprile 1982, n. 71) secondo cui i principi devono riguardare il modo di esercizio della potestà legislativa regionale, e non possono comportare l'inclusione o l'esclusione di singoli settori della materia dall'ambito di essa.

Se appare fondato ritenere che le Regioni non abbiano titolo per intervenire, ad esempio, in materia di esame di Stato o di ordini professionali con struttura di ente pubblico statale, dubbio è invece se il decreto in esame costituisca la sede più idonea per stabilirlo.

Tuttavia va nuovamente ricordato che la Corte costituzionale, con la già citata sentenza 12 dicembre 2003, n. 353, ha affermato un principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato. Alla luce di esso va valutata la fondatezza di quanto disposto dalla lettera *b* dell'articolo 7, che riserva allo Stato la disciplina concernente l'individuazione

delle figure professionali intellettuali ed i relativi ordinamenti didattici: semmai si potrebbe osservare che il principio enunciato dalla Corte ha una portata non limitata alle sole professioni intellettuali, anzi, riguarda le professioni in genere con specifico, ulteriore riferimento, alle professioni sanitarie.

La materia trattata dallo schema di decreto nel suo complesso appare delicata e di rilievo, anche alla luce dello strumento normativo in esame, che non è espressione della pienezza dell'esercizio della funzione legislativa, ma del cammino strettamente indicato dai principi e dai criteri di delega.

Tutto ciò premesso – conclude il presidente VIZZINI – si ritiene opportuno riservare ad altra seduta la formulazione di una proposta su questi temi, alla luce di quanto esposto e del dibattito che ne potrà scaturire, in questa ed in altre sedi. Occorrerà altresì rispettare la lettura minimale richiesta dal recente pronunciamento della Corte costituzionale, ma evitare nel contempo che il risultato sia una scrittura sostanzialmente incapace di orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni, come prescrive l'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il presidente VIZZINI invita successivamente il rappresentante del Governo – che ringrazia per la presenza ai lavori della Commissione – ad esprimere il proprio punto di vista sull'atto del Governo di cui la Commissione inizia l'esame nella seduta odierna.

Il ministro LA LOGGIA, dopo la chiara esposizione del Presidente che ha riferito sullo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, che dichiara di condividere, sottolinea l'importanza di individuare soluzioni legislative soddisfacenti e corrette dal punto di vista tecnico-costituzionale.

Dopo aver ricordato come la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha individuato un considerevole numero di materie concorrenti, ripercorre le fasi del dibattito parlamentare che ha fatto registrare una assai ampia convergenza nella formulazione dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzato a dare attuazione all'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale. Si è perseguito e raggiunto, in sostanza, l'obiettivo di individuare gli strumenti tecnici atti ad assicurare sia allo Stato sia alle Regioni il risultato di non invadere reciprocamente il campo delle rispettive competenze.

Esprime pieno rispetto nei confronti della sentenza della Corte costituzionale n. 280, pronunciata nel luglio scorso, che ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge predetta e che ha sottolineato le finalità meramente ricognitive dell'individuazione dei principi fondamentali di cui al comma 4 dello stesso articolo. Tiene a precisare che il Governo ha da sempre perseguito questa stessa linea.

Fatto riferimento alle possibili diverse interpretazioni dottrinali cui la delicata materia si presta, insiste sulla dichiarata intenzione del Governo di limitarsi a delineare con ogni possibile chiarezza i principi fondamentali

che possono essere ricavati dalla normativa vigente, al fine di facilitare l'attività legislativa sia statale sia delle sedi decentrate e con lo scopo di assicurare un quadro di certezze e di ricognizione di confini utili all'attività legislativa ed agli operatori del diritto chiamati, a diverso titolo, a dirimere possibili controversie.

Nel pieno rispetto del pronunciamento della Corte, invita i Gruppi parlamentari della maggioranza e dell'opposizione ad individuare – sullo schema di decreto legislativo oggi all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali, e sui numerosi altri schemi che il Governo si appresta a trasmettere al Parlamento – le soluzioni tecniche più chiare e più coerenti al quadro costituzionale di riferimento. Ritiene che questo approccio possa realmente lasciare da parte i temi della polemica politica tra gli schieramenti, tenuto conto della peculiarità di una materia come quella all'esame.

Riassume successivamente l'alto valore degli apporti dei centri di ricerca e di studio ai quali il Governo ha affidato l'approfondimento delle soluzioni proposte; ripercorre infine le prime fasi già compiute in ordine allo schema di decreto all'esame e quelle che sono previste nell'immediato futuro dopo i primi pronunciamenti delle diverse Commissioni in questo stadio di elaborazione della normativa.

Il presidente VIZZINI ringrazia il ministro La Loggia per le precisazioni e gli elementi di approfondimento forniti.

Si apre un dibattito.

L'onorevole BOATO, premesso di svolgere un primo intervento sui temi generali posti dal provvedimento e riservandosi di intervenire nuovamente sullo schema di parere che sarà proposto all'esame della Commissione nei prossimi giorni, riconosce al relatore, presidente Vizzini, di aver impostato la propria relazione con un metodo assolutamente corretto. Sottolinea altresì l'esigenza, condivisa anche dal rappresentante del Governo, di non mettere in discussione le decisioni della Corte costituzionale sulla delicata materia regolata dall'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche se concorda con l'opinione di quanti ritengono che il rispetto dei pronunciamenti della Corte costituzionale non esclude l'utilità di un dibattito e di un approfondimento sulle soluzioni individuate.

Definisce un compito difficile quello di inserirsi proficuamente in un quadro normativo che è in formazione nella dibattuta materia dei confini delle competenze tra Stato e Regioni: occorre infatti tenere conto, da un lato, del procedimento di formazione della legislazione delegata di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 – di cui lo schema oggi all'esame è un primo esempio – dall'altro lato, più in generale, delle soluzioni in materia di decentramento degli atti normativi in discussione alla Camera dei deputati in questi giorni, in sede di riforma della seconda parte della Costituzione.

Riferendosi alla relazione del Presidente e soffermandosi brevemente sullo schema di decreto agli articoli 2, 4 e 5, conclude rilevando come la relazione rappresenti un approccio condivisibile al lavoro comune in sede di parere sulla delicata materia delle professioni, dichiarandosi disponibile ad operare scelte convergenti al riguardo.

Il senatore GUERZONI ringrazia il relatore, presidente Vizzini, per l'utile apporto costituito dalla sua relazione e si riserva di valutare lo schema di parere che sarà successivamente illustrato per poter offrire il contributo della propria parte politica più nel dettaglio sui singoli articoli. Per il momento si limita ad evidenziare alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo, preannunciando una posizione di astensione della sua parte politica avuto riguardo, da un lato, ad una preoccupazione di carattere generale, poiché l'impostazione complessiva dello schema di provvedimento non assicura uno spazio sufficiente alle sedi decentrate ed in particolare alle Regioni autonome ed alle Province autonome di Trento e Bolzano; dall'altro lato, illustra alcune specifiche perplessità sulla formulazione degli articoli 2, comma 1, e 3 dello schema di decreto. In particolare, critica la formulazione del comma 1 dell'articolo 2, che disciplina la libertà professionale. Si dichiara altresì molto perplesso sulla formulazione della norma di cui alla seconda parte del primo comma dello stesso articolo, là dove si prevede che le Regioni non possano adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione. Anche sull'articolo 3, che disciplina la tutela della concorrenza e del mercato, formula rilievi specifici, tenuto conto dei principi che regolano la circolazione degli operatori professionali nei Paesi dell'Unione europea, nonché del principio della reciprocità del riconoscimento dei titoli professionali acquisiti dai cittadini dell'Unione e dai cittadini dei Paesi terzi.

Il senatore LAURO esprime vivo apprezzamento per il metodo, aperto al contributo di tutti i Gruppi parlamentari, seguito dal presidente Vizzini nella sua relazione; condivide altresì l'intervento del ministro La Loggia.

Formula una osservazione di carattere generale che prende le mosse da quanto stabilito dal recente Consiglio europeo di Lisbona, volto a privilegiare la crescita del patrimonio di conoscenze in tutto il territorio dell'Unione. Con riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, dedicato alla formazione professionale, ritiene necessario superare i troppi vincoli che ancora comprimono l'espansione delle notevoli professionalità presenti su tutto il territorio del Paese, attraverso una piena liberalizzazione delle condizioni che favoriscano la crescita della formazione professionale.

Il presidente VIZZINI ringrazia nuovamente il ministro La Loggia ed i Commissari intervenuti, rinviando ad una prossima seduta il seguito del dibattito iniziato e l'esame di uno schema di parere sul documento in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

**159ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro delle comunicazioni**

Il Presidente, senatore Petruccioli, ricorda che l'audizione del ministro Gasparri è stata richiesta in vista della formulazione del parere sullo Statuto della nuova RAI radiotelevisione Spa.

In proposito egli ricorda che fin dall'iscrizione all'ordine del giorno del dibattito sul parere il Ministro aveva manifestato la propria disponibilità ad un'audizione che è stata successivamente richiesta da diversi Commissari.

Egli riassume poi talune osservazioni che aveva già svolto nel corso della relazione introduttiva sul parere, e sulle quali intende conoscere l'avviso del Ministro, relative ai termini indicati rispettivamente dai commi 3 e 8 dell'articolo 21 dello Statuto per la scadenza dei Consigli di amministrazione eletti a norma dei commi 3 e seguenti dell'articolo 20 della legge n. 112 del 2004, nonché del Consiglio di amministrazione in carica, nominato dai presidenti del Senato e della Camera a norma della legge n. 306 del 1992, e tuttora in carica a norma del comma 10 dell'articolo 20 della predetta legge n. 112.

In particolare per quanto riguarda quest'ultimo organo, egli fa presente che l'individuazione della data dell'Assemblea che approva il bilancio per l'esercizio finanziario 2004 come termine della scadenza naturale del Consiglio richiamata dal predetto comma 10 dell'articolo 20 appare in contrasto con l'avviso di seguito espresso dai Presidenti delle Camere il 3 gennaio 2002, conforme a valutazioni precedentemente rappresentate dallo stesso ministro Gasparri, secondo il quale l'articolo 2 della legge n. 306 del 1992 imponeva che i Consigli di amministrazione nominati in base a quella normativa cessassero al 31 dicembre dell'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello nel quale erano stati nominati.

Una ulteriore osservazione da lui formulata nella relazione introduttiva riguardava l'opportunità di inserire nello statuto la disciplina delle incompatibilità già prevista dalla legge 306 del 1992 e non regolata dalla legge n. 112 del 2004.

Egli chiede infine al Ministro una sua valutazione sulle conseguenze politiche della risoluzione approvata il 14 luglio da questa Commissione che chiedeva al Consiglio di amministrazione in carica di rassegnare le dimissioni non oltre il 30 settembre in modo da consentire l'elezione di un nuovo Consiglio di amministrazione con le regole previste dal comma 9 dell'articolo 20 della legge 112 del 2004.

Il Ministro delle comunicazioni osserva che, ad una prima analisi, lo Statuto sembra rispondere anzitutto alla finalità, indicata dalla legge n. 112, di adeguare il regime della nuova società a quello generale delle società per azioni, ferme restando le norme speciali contenute nella stessa legge n. 112 ovvero in altre disposizioni di legge ancora vigenti. Tali norme attengono, principalmente, alla composizione ed ai criteri di nomina del Consiglio di amministrazione ed ai poteri del Direttore generale e sono correlate alla particolare missione attribuita alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed alla esigenza di garantire il principio del pluralismo nel sistema radiotelevisivo.

Ciò non toglie, tuttavia, che il regime della nuova RAI Radiotelevisione italiana non possa che adeguarsi – per espressa volontà del legislatore e nel quadro generale della collocazione sul mercato di una quota della partecipazione azionaria oggi detenuta per intero dal Ministero dell'economia – alla disciplina generale delle società per azioni, peraltro di recente modificata dalla riforma Vietti.

Tale disciplina è recepita dunque dalle norme statutarie, che tengono altresì conto del mutato rapporto tra organi di gestione ed amministrazione ed assemblea voluto dalla riforma della società.

Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, lo Statuto non fa che ripetere quanto già stabilito dall'articolo 20 della legge n. 112: il consiglio di amministrazione della incorporata RAI diviene consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione; il nuovo consiglio a nove membri viene nominato a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita di azioni RAI, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, salvo il caso di scadenza

naturale del mandato o decadenza per altre cause del consiglio in data anteriore.

Quanto alla disposizione che prevede la scadenza del Cda alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale, non vede ostacoli di carattere tecnico. La previsione si conforma alla disciplina generale delle società per azioni ed, in particolare, all'articolo 2383 c.c. che, al secondo comma, come risultante dalle modifiche recate dalla riforma Vietti, così recita: *Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.* La norma trova la sua giustificazione nella necessità che il consiglio di amministrazione, nella composizione che ha gestito l'ultimo esercizio finanziario, dia informazione ai soci ed ai creditori dei risultati conseguiti nel periodo di attività assumendosi la responsabilità del proprio operato dinanzi all'assemblea.

È vero che in passato egli stesso ebbe a dubitare della possibilità per il Consiglio di amministrazione che aveva completato il biennio di restare in carica fino all'approvazione del bilancio. La questione è rimasta per la verità irrisolta dal punto di vista giuridico, dal momento che tutti i consigli di amministrazione – ivi compreso quello presieduto dal Professor Zaccaria – hanno concluso il proprio mandato rassegnando le dimissioni anteriormente all'approvazione del bilancio.

Ma oggi, a riforma avvenuta, sembra di poter aderire ad una disposizione che tiene conto – proprio in vista della privatizzazione della RAI – di un necessario adeguamento alla disciplina delle società per azioni.

Peraltro, la convocazione dell'assemblea che approva l'ultimo bilancio è soggetta ad un preciso termine, stabilito dall'articolo 2364 c.c., non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (dunque il mese di giugno, considerato chiuso l'esercizio al 31 dicembre) e non può quindi essere considerato un atto rinviabile a discrezione di chi provvede a convocarla. Senza contare che l'assemblea può essere convocata non solo su iniziativa del C.d.A., ma anche per iniziativa dei soci che rappresentino più di un decimo del capitale o del Collegio sindacale.

Anche gli altri profili che sembrano aver suscitato nel Presidente relatore alcune perplessità sono, a suo avviso, del tutto in linea con la disciplina delle società per azioni, cui sarà soggetta la RAI anche per quanto riguarda l'amministrazione e l'organizzazione.

In primo luogo, il regime dell'incompatibilità degli amministratori appare, a suo avviso, superabile alla luce della generale normativa sul conflitto d'interessi stabilita dall'articolo 2391 c.c. e del divieto di nomina di alcuni soggetti (interdetto, incapace, fallito) ai sensi dell'articolo 2382 c.c.

Anche la regola di cui all'articolo 21, comma 7 dello Statuto, in base alla quale il venir meno della maggioranza degli amministratori non comporta la decadenza dell'intero consiglio, ma l'obbligo di convocazione dell'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, riproduce esattamente il secondo comma dell'articolo 2386 c.c. e non trova, a suo avviso, ostacoli di opportunità.

Egli ritiene rischioso introdurre la cosiddetta clausola *simul stabunt simul cadent* che offrirebbe ai membri del consiglio di amministrazione la possibilità di condizionare, mediante le proprie dimissioni, la permanenza dell'intero consiglio.

Quanto ai poteri del Direttore generale, è stato già correttamente osservato nel corso del dibattito sin qui tenuto che essi rispondono alla volontà del legislatore di mantenere in vigore l'articolo 3 della legge n. 206 del 1993 e quindi non mi sembra che la disposizione statutaria che li prevede (articolo 29) possa destare alcuna perplessità.

In conclusione, e senza con ciò voler sminuire la questione della *governance* della nuova RAI, egli intende appuntare l'attenzione su una norma statutaria cui forse non è stato dato il dovuto rilievo. Si tratta dell'articolo 4, dove si descrive l'oggetto della nuova società. Sono introdotte importanti novità in linea con l'evoluzione normativa e tecnologica, quali la diversificazione tra operatore di rete e fornitore di contenuti e servizi; l'attività di trasmissione sia in tecnica analogica che in tecnica digitale; la possibilità per la RAI, quale impresa capogruppo, di svolgere nei confronti delle società partecipate funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento finanziario ed amministrativo; l'esercizio di attività nei più importanti settori del sistema integrato delle comunicazioni.

Si tratta di attività che danno un'idea della direzione in cui intende muoversi la RAI, come protagonista della nuova era tecnologica e del mercato.

Per quanto concerne la richiesta del Presidente di una valutazione in ordine agli effetti della risoluzione del 14 luglio, il ministro Gasparri osserva come, salvo l'indubbio valore politico di un parere così autorevole, non vi è dubbio che questo non sia giuridicamente vincolante. In ogni caso egli ritiene che l'azione del Consiglio di amministrazione in carica non possa che essere valutata molto positivamente sia dal punto di vista dei risultati gestionali, sia dal punto di vista della tutela del pluralismo.

Il PRESIDENTE Petruccioli osserva che la *ratio* delle considerazioni del ministro circa l'inopportunità di una clausola *simul stabunt simul cadent* induce a riflettere come tale clausola sia tanto più giustificata per i Consigli di amministrazione nominati secondo il regime della legge n. 306 del 1992, in base alla quale essi erano nominati con atto unico e concorde dei Presidenti delle due Assemblee parlamentari.

Si apre il dibattito.

La deputata BUFFO osserva come la formulazione dell'articolo 21 comma 8 dello Statuto, inequivocabilmente difforme dalle interpretazioni che si sono date in passato sul termine naturale dei Consigli di amministrazione nominati *ex lege* n. 306 del 1992, dimostri chiaramente come la finalità precipua della bozza di Statuto sia quella di garantire la permanenza in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione monocolore – privo di quella presidenza a cui i Presidenti delle Camere avevano attribuito una funzione di «garanzia» – fino alle prossime elezioni regionali.

Basta dunque la formulazione proposta dallo Statuto a testimoniare quella volontà di ridurre gli spazi di pluralismo nella televisione pubblica che in questi mesi si è manifestata attraverso una serie di censure, di allontanamenti, di addomesticamenti di notizie sgradevoli.

La deputata Buffo si rivolge poi al Presidente per chiedere quali siano gli intendimenti dell'Ufficio di Presidenza circa l'audizione da tempo richiesta dalla dottoressa Annunziata, e che assume un particolare rilievo proprio ai fini della comprensione di questi meccanismi di riduzione del pluralismo e della democrazia nel servizio pubblico.

Ella chiede altresì al Presidente che la Commissione si faccia carico quanto prima di verificare ed approfondire le gravissime affermazioni del Presidente della Titanus Lombardo circa il condizionamento della formazione dei palinsesti della RAI alle esigenze del concorrente privato.

Il deputato CARRA nel richiamarsi alle considerazioni da lui svolte in sede di discussione generale sul parere circa la legittimità dell'attuale situazione ai vertici della RAI – considerazioni tanto più preoccupanti perché condivise dalla maggioranza di questa Commissione – fa presente al Ministro che nella bozza di Statuto mancano riferimenti alla disciplina delle contabilità separate prevista dalla legge n. 112 del 2004 con riferimento alla distinzione tra programmi di servizio pubblico finanziati dal canone e programmi commerciali.

Il senatore FALOMI osserva in primo luogo come ad un'obiezione formale del Presidente sulla questione della scadenza dell'attuale Consiglio di amministrazione, obiezione sorretta dalle interpretazioni adottate due anni fa dai Presidenti della Camera e del Senato e conforme al parere dello stesso ministro Gasparri, questi abbia risposto con un formalistico richiamo alla disciplina del codice civile, che sembra non tenere conto della specificità dell'azienda RAI, derivante da principi costituzionali e confermata dall'impianto legislativo e da una costante giurisprudenza costituzionale.

In realtà questo richiamo al Codice Civile per quanto discutibile sul piano ermeneutico e della sistematica delle norme, appare però conforme alla filosofia della legge n. 112 del 2004 che vede nella privatizzazione della RAI lo strumento per dare rilievo ad interessi di tipo patrimoniale piuttosto che all'interesse pubblico.

In proposito sarebbe importante capire il senso di recenti affermazioni del Ministro Gasparri circa la possibilità che la RAI venda interi comparti di attività o addirittura una rete, e circa l'ipotesi di una vendita entro l'estate di almeno il 20 per cento del patrimonio aziendale.

Quest'ultima ipotesi aiuterebbe a spiegare la volontà di prolungare il più a lungo possibile la durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione in modo da sterilizzare l'applicazione del comma 9 dell'articolo 20 della legge di riforma ed arrivare immediatamente ad un Consiglio in cui due membri siano espressione dei privati, due proposti dal Ministro, e solo 5 siano espressi dalla Commissione.

Il deputato GENTILONI SILVERI osserva in primo luogo che il dibattito sul comma 8 dello Statuto non è fine a se stesso, ma si inquadra in una situazione in cui con le dimissioni della Presidente Annunziata si è prodotto un grave *vulnus* al pluralismo, che per insegnamento della Corte costituzionale deve caratterizzare il governo della RAI.

Nella sua introduzione il Ministro Gasparri è sembrato attribuire alla richiesta di sanare questa ferita espressa con la risoluzione del 14 luglio il valore di una opinione, di una valutazione di parte come le tante che possono essere legittimamente espresse nel dibattito politico da questo o da quel soggetto. Le cose però non stanno così perché si tratta di un voto espresso a maggioranza assoluta da un organo parlamentare bicamerale con uno specifico ruolo editoriale rispetto alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo.

Non è inoltre da trascurare che il richiamo ad uno specifico statuto delle opposizioni nel governo dell'azienda radiotelevisiva pubblica è specificamente contenuto nel messaggio inviato alle Camere dal Presidente Ciampi sui problemi del pluralismo e della libertà di informazione.

Egli si sofferma quindi sulla questione, richiamata dal senatore Falomi, della ventilata vendita entro l'estate 2005 del 20 per cento del capitale sociale della RAI, questione sulla quale si è espresso anche il Presidente del Consiglio che pure in altre occasioni aveva ritenuto di non dover partecipare al voto del Consiglio dei ministri su provvedimenti in materia radiotelevisiva. In proposito egli esprime dubbi sul fatto che la distribuzione dei seggi nei consigli di amministrazione della RAI sia quella prospettata dal senatore Falomi.

In realtà se il prossimo Consiglio di amministrazione della RAI – nell'ipotesi di innaturale prolungamento di quello vigente e dell'avvenuta cessione di un 20 per cento del capitale – dovesse essere eletto non con la disciplina di cui al comma 9 dell'articolo 20, ma con quella di cui al comma 7, emergerebbero immediatamente le difficoltà di applicazione di tale normativa.

Se cioè il rapporto previsto dall'articolo 9 tra i componenti della lista ministeriale indicate dalla Commissione e quelli indicati dal ministro è di 7 a 2, e se tale criterio proporzionale dovrà essere rispettato anche – come recita il comma 7 – quando il numero di seggi assegnato alla lista ministeriale dovrà essere proporzionalmente ridotto, è evidente come sia tutt'altro che pacifico che il ministro del tesoro debba indicare un consigliere oltre al candidato presidente.

Il deputato GIORDANO osserva come il ministro Gasparri abbia sostanzialmente affermato di ritenere privi di qualsiasi valore i deliberati di questa Commissione, alla quale pure è attribuita la funzione di vigilanza ed indirizzo sull'azienda di servizio pubblico. Egli coglie l'occasione per ribadire l'assoluta avversione del gruppo di Rifondazione comunista nei confronti di una legge che determina la privatizzazione della radiotelevisione pubblica.

È peraltro evidente come la proposta di Statuto in esame introduca un elemento non previsto dalla legge stessa nel governo di questo processo di privatizzazione, consentendo che il Consiglio di amministrazione in carica, con un testo normativo quale lo statuto da esso stesso elaborato – e quindi con un evidente conflitto di interessi, un aspetto questo al quale la maggioranza è come noto poco sensibile – prolunghi la propria durata naturale.

Di fatto quella di oggi è l'ennesima manifestazione di un processo di progressivo svuotamento delle sedi di dibattito politico che caratterizza l'azione di questo governo e di questa maggioranza.

Il senatore JERVOLINO ribadisce le considerazioni svolte nel suo intervento della settimana scorsa sulla difficoltà di valutare serenamente le pur gravi questioni formali presenti nello statuto in presenza di un consiglio di amministrazione chiaramente non rappresentativo di tutte le grandi correnti politico-culturali del paese, ed ormai non corrispondente a quel particolare equilibrio politico-istituzionale che i Presidenti delle due Camere avevano voluto perseguire con la sua nomina.

In queste considerazioni non vi è alcuna specifica valutazione negativa sull'operato e sul comportamento dei Consiglieri – se non per l'indifferenza da loro dimostrata alla volontà del Parlamento – ma solo la constatazione di una situazione che dovrebbe essere di palmare evidenza per i Consiglieri stessi, dalla cui sensibilità personale e politica egli si sarebbe aspettato la decisione di presentare le dimissioni.

Egli chiede quindi al ministro Gasparri di voler fornire qualche indicazione circa i gruppi industriali che sarebbero interessati all'acquisizione di quote di partecipazione della RAI, secondo quanto da lui stesso affermando a Cernobbio.

Il deputato PANATTONI si associa alle considerazioni dei colleghi e sottolinea l'evidente contraddizione esistente tra la volontà sottesa alla legge n. 112 del 2004 di avviare una trasformazione radicale dell'assetto proprietario della RAI, e quindi della sua natura giuridica, e l'ostinazione nel voler affidare la gestione di questo processo di privatizzazione ad un Consiglio di amministrazione nominato con regole del tutto diverse ed in funzione di una azienda del tutto diversa.

Il senatore D'ANDREA rileva come l'affermazione del Ministro Gasparri circa la necessità di applicare la disciplina ordinaria delle società a tutti gli ambiti per cui la legge non preveda una disciplina speciale, appaia in primo luogo in contrasto con la disposizione di cui agli articoli 22 e 26 dello Statuto in tema di elezione di vicepresidenti ed attribuzioni di deleghe di carattere generale; tali norme sono infatti in palese contraddizione con le nuove norme sulla riforma societaria. In realtà tali disposizioni sembrano avere l'unico scopo di depotenziare il ruolo del Presidente del Consiglio di amministrazione nel momento stesso in cui la legge gli affida un compito di garanzia e di equilibrio istituzionale.

Parimenti difforme dalle previsioni della novella del Codice Civile, è il rifiuto di applicare la clausola *simul stabunt simul cadent* tra Presidente e consiglio di amministrazione, cui la riforma del diritto societario consente di derogare unicamente qualora si prevedano norme statutarie che garantiscano i diritti delle minoranze. In ipotesi potrebbe quindi avvenire che, a fronte delle dimissioni di tutti i Consiglieri meno il Presidente, il Consiglio venga integrato senza avere possibilità di eleggere il proprio Presidente.

Intervenendo in sede di replica il ministro GASPARRI ribadisce che l'articolo 21 comma 8 è conforme alla previsione generale del Codice Civile e risolve una questione interpretativa, quella della durata del Consiglio di amministrazione *ex lege* n. 306 del 1992, che non aveva una sicura soluzione.

Quanto alla questione sollevata dal deputata Carra circa il mancato inserimento nello statuto delle norme sulla separazione contabile pure previste non solo dalla legge di riforma ma anche dal contratto di servizio, il ministro fa presente che si tratta di una questione di estrema complessità tecnica, sulle cui modalità attuative si sta ancora lavorando: peraltro l'Unione Europea ha espresso una valutazione estremamente positiva sulla strada intrapresa dall'Italia.

Per quanto riguarda poi la questione posta dal senatore Falomi circa le sue affermazioni sulla cessione di parti dell'Azienda, egli fa presente di aver unicamente affermato che la legge consente operazioni di questo genere, che peraltro non sembrano imminenti e la cui eventuale adozione resta nella piena autonomia della RAI.

Egli ritiene poi che non sussista il problema sollevato dal deputato Gentiloni Silveri circa il rinnovo del Consiglio di amministrazione a norma del comma 7 dell'articolo 20 della legge n. 112 dal momento che in tal caso si tratterà di applicare semplicemente una proporzione rispetto alla lista formata *ex comma* 9.

Il Ministro precisa infine di aver parlato di interesse di quote della RAI non con riferimento a specifici soggetti economici, ma in considerazione di un generale favore espresso dal mondo finanziario ed imprenditoriale nei confronti dell'ingresso nella proprietà di una azienda importante e promettente come la RAI.

Il Ministro conclude quindi affermando di non aver voluto in nessun modo sminuire il valore dei deliberati di questa Commissione ma solo ribadire una precisa distinzione fra decisioni che hanno un immediato effetto giuridico e quelle che hanno un valore politico e intorno alle quali si dibatte.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il ministro Gasparri e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività**  
**d'Intelligence italiana**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

62<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
Paolo GUZZANTI

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione «Operazione Impedian (Archivio Mitrokhin) – Rapporto sull'attività istruttoria svolta dalla Commissione»**

La Commissione procede al seguito dell'esame della proposta di relazione in titolo, iniziato nella seduta del 21 settembre e proseguito nella seduta del 22 settembre 2004.

In sede di discussione generale, prendono la parola i deputati QUARTIANI e CICCHITTO e la senatrice DATO, la quale chiede altresì di poter depositare, in forma scritta, ai fini della pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, la parte finale del suo intervento, che non ha potuto svolgere per ragioni di tempo.

Il PRESIDENTE acconsente e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame della proposta di relazione alla seduta di domani, mercoledì 29 settembre 2004, alle ore 20,30.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**Audizione del presidente del Consorzio Laziale Rifiuti (CO.LA.RI.), Manlio Cerroni**  
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Manlio CERRONI, *presidente del Consorzio Laziale Rifiuti (CO.LA.RI.)*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Loredana DE PETRIS (*Verdi-U*) e Renzo MICHELINI (*AUT*), nonché il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica a più riprese Manlio CERRONI, *presidente del Consorzio Laziale Rifiuti (CO.LA.RI.)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'avvocato Manlio Cerroni, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

200<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FALCIER

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali*

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, i quali in parte concernono materie oggetto del decreto-legge n. 220 del 2004, in parte prevedono interventi normativi in settori diversi; si tratta, in ogni caso, di proposte emendative incidenti su materie che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa dello Stato. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

*(2836) Contributo straordinario in favore dello Staff College, organismo delle Nazioni Unite, con sede in Torino*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FALCIER (*FI*) informa che il relatore designato, senatore Scarabosio, impossibilitato a partecipare all'attuale seduta, ha trasmesso una relazione sul disegno di legge in titolo nella quale evidenzia

come esso sia finalizzato a assicurare un finanziamento straordinario, di natura transitoria, allo *Staff College* delle Nazioni Unite con sede a Torino. Tale contributo volontario è pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Comunica, infine, che il relatore propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2836.

La Sottocommissione concorda con il parere formulato dal relatore.

**(3012) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*) riferisce, in sostituzione del relatore designato, sul disegno di legge in titolo, che non presenta profili problematici di costituzionalità; propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2980) *ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport***  
(Parere su ulteriori emendamenti alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; ritenendo che non emergano rilievi di costituzionalità, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2917) *Disciplina dell'attività di acconciatore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri

(Parere su nuovo testo del relatore alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FALCIER (*FI*) comunica che il relatore designato lo ha informato di non potere partecipare alla seduta in corso e che egli intende presentare una proposta di parere sul nuovo testo del relatore per il disegno di legge in titolo nella seduta della Sottocommissione della prossima settimana.

Propone, pertanto, alla Sottocommissione di rinviare l'esame di tale nuovo testo ad altra seduta.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

**(13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 15,15*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (3106).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata» (n. 406).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione del disegno di legge:

- Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano (3037) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (3102).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia (3105).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

*(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).*

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

X. Esame del disegno di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 8,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia. – *Relatore alla Commissione ZICCONI* (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2,*

*nonchè dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa).*

- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12*).

- COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico (1262).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457).
- COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (2629).

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotona (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).

- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

## IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

## X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

*IN SEDE DELIBERANTE*

## I. Discussione dei disegni di legge:

- IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278).
- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

## II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*AFFARE ASSEGNATO*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (n. 5).
- 

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 14,30*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione del disegno di legge:

- Contributo straordinario in favore dello *Staff College*, organismo delle Nazioni Unite, con sede in Torino (2836).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (3012).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002 (3029) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla riforma dell'ONU.

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 15*

**IN SEDE DELIBERANTE**

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba*).
- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

**AFFARE ASSEGNATO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento dell'affare:

- Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa.
- 

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 9 e 15*

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (3107).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 (n. 401).
- 

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002*).
- PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).
- EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).
- SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).
- SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).
- SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al *rating* per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (2467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 15*

***IN SEDE REFERENTE***

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Interventi a favore delle università non statali (2168).
- Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
- e della petizione n. 723 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
- Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

***IN SEDE DELIBERANTE***

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508» (n. 393).
  - Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota destinata al finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 402).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fondazioni liriche e sinfoniche (ANFOLS).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – *Business Communities* (183).
  - e della petizione n. 145 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).
- CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 (n. 399).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 15,30*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili.

*IN SEDE REFERENTE*

Esame del disegno di legge:

- ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti (2924).
-

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato MIGLIORI ed altri- Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 8,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno 2004 (n. 400).

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: audizione del Direttore generale della Direzione generale della qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

---

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 8,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di decisione quadro del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

#### III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto- legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile (3104).

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Proposta di indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 14*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame dello Statuto della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI-Radiotelevisione Spa, risultante dalla fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione Spa nella società RAI Holding Spa, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività**  
**d'Intelligence italiana**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 20,30*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione «Operazione Impedian (Archivio Mitrokhin) – Rapporto sull'attività istruttoria svolta dalla Commissione».

---

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza**  
**e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 13,30*

Audizione del professor Renzo Guolo.

---

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 14*

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa:

- Audizione del direttore del Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, professor Tullio Scovazzi.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno**

*Mercoledì 29 settembre 2004, ore 15*

Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, dottor Diego Marmo

---



